

D.Lgs. 231/2001:

MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO

6	Aggiornamento Parte Speciale A	Avv. S. Bruno	A. Curti	C. Curti	29/11/24
5	Aggiornamento e revisione generale + inserimento whistleblowing				01/07/24
4	Inserita Parte Speciale L				26/11/21
3	Aggiornamento e revisione generale; recepimento Procedura "whistleblowing"				07/03/19
2	Inserite Parti Speciali J e K; aggiornati riferimenti Certificazioni e Capitale Soc.				23/02/17
1	Modificata codifica del modello Inserite Parti Speciali H e I				27/06/14
0	Emissione				20/12/12
Rev.	Descrizione Modifiche	Prep.	Verif.	Approv.	Data
		STUDIO LEGALE BRB	AD	CdA	

INDICE

STORIA E DESCRIZIONE DELLA SOCIETÁ

PREMESSA

PARTE GENERALE

OBIETTIVI E FINALITÁ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DEL MODELLO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

ATTUAZIONE DEL MODELLO

**I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO A CUI È ISPIRATO IL MODELLO DI CURTI
COSTRUZIONI MECCANICHE S.P.A.**

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

**FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE COMPRESI I SOGGETTI IN
POSIZIONE APICALE**

SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER – OUTSOURCER

SISTEMA DISCIPLINARE

MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

MISURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

MISURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

REGISTRO DEI SOGGETTI CHE HANNO VIOLATO IL SISTEMA PREVENTIVO

ALLEGATI

Allegato 1 - Codice Etico

Allegato 2 - Parti Speciali

Allegato 3 - Regolamento Operativo O.d.V.

Allegato 4 - Linee Guida Confindustria

Allegato 5 - Elenco Reati Ascrivibili alla Società

Allegato 6 - Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Allegato 7 - Verbali degli incontri tenuti dal gruppo di lavoro per la redazione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo

Allegato 8 - Organigramma Societario

STORIA E DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

Ragione sociale:	CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A.
Capitale sociale:	€ 2.000.000,00
Sede legale:	48014 Castel Bolognese (RA) Via Emilia Ponente, 750
Numero R.E.A.:	66430
C.F. e Partita I.V.A.	00081590390

La società CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. è iscritta nel Registro delle Imprese di Ravenna dal 19/02/1996.

La società ha per oggetto l'attività industriale e di ricerca rivolta alla produzione e alla commercializzazione di macchinari e impianti in genere e dei relativi pezzi di ricambio, di particolari meccanici e di articoli sportivi, nonché la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di software e l'assunzione di mandati di agenzia dei prodotti di cui sopra nonché dei prodotti dei settori in cui opera la società.

Il fatturato realizzato dalla Società CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. emergente dal bilancio di esercizio del 2015 è di euro 56,8 ML circa.

La Società CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A., al 29/11/2016, impiega personale dipendente pari a 188 unità così suddivise: dirigenti 5, impiegati 78, operai 105.

CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. ha una struttura organizzativa verticistica di tipo tradizionale, così composta: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, mentre il controllo contabile è affidato ad una Società di Revisione.

CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. ha ottenuto le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001;
- UNI EN 9100;
- UNI EN ISO 14001;
- BS OHSAS 18001;
- UNI EN ISO 50001;
- ISO 3834;
- DIN 2303;
- ACCREDITAMENTO NADCAP NDT;
- ACCREDITAMENTO NADCAP WELDING;

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 Settembre 2000, n. 300", allo scopo di istituire formalmente un'efficace ed agile struttura composta da regole, procedure e norme comportamentali che disciplinano l'organizzazione e la gestione di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A.

Tale insieme di regole, di procedure e di norme comportamentali ed etiche costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società.

Il Modello è stato elaborato sulla scorta delle norme di legge (artt. 6 e 7 del Decreto), tenendo presente le linee guida del Codice di Comportamento delle imprese di costruzione elaborato di Confindustria (si veda l'allegato n. 4) e non trascurando le preziose indicazioni provenienti dalla dottrina, nonché dalla prassi giurisprudenziale.

I principi e le disposizioni del presente documento trovano applicazione nei confronti degli amministratori, dei soci, dei dipendenti ed infine di chiunque operi per conto della Società in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti del proprio compito e delle responsabilità ad esso connesse.

L'adeguamento del sistema organizzativo e gestionale alle esigenze delineate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 è stato coordinato dal Responsabile Ufficio Legale, con l'assistenza di professionisti esterni, esperti nei diversi settori interessati dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'attività del gruppo di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- nella identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001. Per giungere a tale risultato i professionisti esterni hanno analizzato la struttura organizzativa e societaria della Società, previa acquisizione della relativa documentazione (a titolo esemplificativo: statuto, bilanci, verbali degli organi societari, manuale del sistema della qualità, ecc.). Hanno, inoltre, incontrato in più occasioni presso la sede della Società (Via Emilia Ponente, 750 - Castel Bolognese) il Responsabile interno di progetto, nonché tutti coloro che non agiscono in qualità di meri esecutori delle decisioni prese dall'organo amministrativo (il calendario degli incontri tenuti è contenuto nell'all. n. 7);
- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti ed, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell'individuazione delle procedure comportamentali e dei protocolli esistenti - siano essi formalizzati o meno - in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di *standards* di comportamento e di controllo per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

- nell'individuazione dei soggetti incaricati di vigilare sulla concreta applicazione del presente modello (di seguito Organismo di Vigilanza oppure OdV) con contestuale predisposizione del relativo regolamento e sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico
- nella previsione e attuazione di una procedura di gestione delle segnalazioni interne alla luce del D. Lgs. 24/2023 con l'indicazione delle modalità operative adottate a tutela dell'interità della società per favorire le segnalazioni relative ad ipotesi di condotte illecite irrilevanti ai sensi della disciplina da parte dei dipendenti che ne siano venuti a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative
- nella previsione e attuazione di una procedura di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* che possa garantire la riservatezza del soggetto segnalante.

PARTE GENERALE

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il D.Lgs n. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro paese una forma di responsabilità definita amministrativa, ma ritenuta da molti penale, dei soggetti collettivi per la commissione di certi reati (espressamente previsti nella parte speciale del Decreto), posti in essere da soggetti apicali o dipendenti/collaboratori **a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso**.

I soggetti collettivi destinatari della normativa sono:

- le persone giuridiche (enti ed associazioni forniti di personalità giuridica), ivi comprese le fondazioni, le società di capitali (piccole, medie o grandi che esse siano) e quelle cooperative;
- gli enti (società di persone e imprese individuali, nonché associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;
- gli enti pubblici che agiscono *iure privatorum*.

Per soggetti apicali il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto):

le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, **anche di fatto**, la gestione e il controllo dell'ente. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di stabilimento, ecc.

Per dipendenti/collaboratori il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto): tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione apicale.

Si evidenzia che la previsione di due distinti tipi di rapporti funzionali (posizione apicale e posizione subordinata) è determinante per l'individuazione del criterio di imputazione soggettiva della responsabilità diretta ed autonoma dell'ente.

Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, si ha una responsabilità tendenzialmente assoluta (dolosa) dell'ente, con un'inversione dell'onere probatorio (perciò a carico dell'ente stesso); viceversa, in caso di reato perpetrato da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, si ha una responsabilità della società per colpa, senza inversione dell'onere della prova, a carico quindi della pubblica accusa.

La responsabilità dell'ente sussiste solamente per quei reati (consumati o anche **solamente tentati**) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss. del Decreto.

Essi attualmente sono:

Tra i delitti del codice penale attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):

- Art. 314 c.p. – Peculato (limitatamente al primo comma)
- Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 316 *bis* c.p. - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316 *ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 317 c.p. - Concussione
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis*)
- Art. 319 *ter* c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319 *quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- Art. 322 *bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri
- Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio
- Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Tra i delitti del codice penale posti a tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico (art. 24 del Decreto)

- Art. 640, co. II, n. 1 c.p. - Truffa, se a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee
- Art. 640 *bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 *ter* c.p. - Frode informatica
- Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti
- Art. 353 *bis* – Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente
- Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 2 l. 898/1986 – Frode ai danni del Fondo europeo agricolo.

Tra i delitti del codice penale posti a tutela della fede pubblica (art.25 *bis* del Decreto, inserito dall'art. 6 della Legge 23 Novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro") e modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 125/2016

- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Tra i delitti, codicistici e non, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto, inserito dall'art. 3 della Legge 7/2003)

- Art. 270 *bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 270 *ter* c.p. - Assistenza agli associati
- Art. 270 *quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 *quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 *sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 289 *bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Art. 289 *ter* c.p. - Atti di terrorismo nucleare
- Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo
- Art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo
- Art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione
- Art. 306 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione
- Art. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- Art. 1 L. n. 342/1976 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo

- Art. 2 L. n. 342/1976 – Danneggiamento delle installazioni a terra
- Art. 3 L. n. 342/1976 – Sanzioni
- Art 5 D. Lgs. N. 625/1979 – Pentimento operoso..

L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999, richiamato dall'art. 25 *quater*, elenca una serie di reati volti a punire, genericamente, condotte volte a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

Tra i delitti in materia societaria previsti dal codice civile (Art. 25 *ter* del Decreto, inserito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 11 Aprile 2002, n. 61, modificato dal D. Lgs. 19/2023)

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
- Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto (abrogato dall'art. 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262)
- Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (abrogato dall'art. 37, comma 34, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
- Art. 2625 II° co. c.c. - Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629 *bis* c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005)
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
- Art. 2635 *bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- Art. 54 D. Lgs. 19/2023 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019).

Tra i delitti *extra codicem* (t.u.f., D.Lgs. n. 58/1998) afferenti il mercato finanziario (art. 25 *sexies*, introdotto dall'art. 9 della Legge Comunitaria 2004)

- Art. 184 t.u.f. - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate.

- Art. 185 t.u.f. - Manipolazione del mercato
- La persona giuridica può altresì rispondere di due illeciti amministrativi introdotti dal diritto dell'Unione Europea con Regolamento UE n. 596/2014 Art. 14 - Divieto di abuso di comunicazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
- Art. 15 – Divieto di manipolazione del mercato

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della vita e dell'incolumità individuale (art. 25 *quater* 1, introdotto dall'art. 8 della Legge 9 Gennaio 2006, n. 7)

- Art. 583 *bis* c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della personalità individuale (art. 25 *quinquies*, introdotto dall'art. 5 della Legge 228/2003)

- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600 *bis* c.p. - Prostituzione minorile
- Art. 600 *ter* c.p. - Pornografia minorile
- Art. 600 *quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600 *quater* 1 c.p. - Pornografia virtuale
- Art. 600 *quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c.p. - Tratta di persone
- Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- Art. 603 *bis* c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Art. 609 *undecies* c.p. – Adescamento di minorenni.

L'art. 3 della legge 146/2006 definisce "Reato Transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973);

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990);
- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Tra i delitti del codice penale posti a tutela della vita e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25 *septies* del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123)

- art. 589 c.p. - Omicidio colposo
- art. 590 III° c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime

Tra i reati codicistici posti a tutela del patrimonio e del sistema economico-finanziario (art. 25 *octies* del Decreto, introdotto dall'art. 63 del Decreto legislativo 231/2007):

- art. 648 c.p. - Ricettazione
- art. 648 *bis* c.p. - Riciclaggio
- art. 648 *ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648 *ter.1* c.p. - Autoriciclaggio.

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48 - recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - prevede l'ampliamento dei reati presupposto con l'inserimento dell'art. 24 *bis* del Decreto che estende la responsabilità amministrativa degli enti a diversi delitti informatici:

- art. 491 *bis* c.p. - Falsità in un documento informatico
- art. 615 *ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- art. 615 *quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- art. 615 *quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 617 *quinquies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 635 *bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635 *ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- art. 635 *quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- art. 635 *quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

- art. 640 *quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

L'art. 2 comma 29 della legge n. 94 del 2009 prevede l'inserimento dell'art. 24 *ter* del Decreto che estende la responsabilità dell'ente collettivo ai seguenti delitti:

- art. 416 c.p. - Associazione a delinquere
- art. 416 *bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 416 *ter* c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso
- art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione
- art. 74 D.P.R. n. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo
- tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminali.

L'art. 15, comma 7, lett. a) della legge n. 99/2009 ha aggiunto all'art. 25 *bis* del Decreto la lett. f-bis) che amplia la responsabilità dell'ente ai seguenti delitti:

- art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni
- art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

L'art. 15, comma 7, lett. b) della legge 2009, n. 99 ha aggiunto all'art. 25 *bis* del Decreto il numero 1) che amplia la responsabilità dell'ente a diversi reati contro l'industria e il commercio previsti e disciplinati nel capo II, titolo VIII, libro II del codice penale:

- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513 *bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
- art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
- art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- art. 517 *ter* c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- art. 517 *quater* c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'art. 15 lett. c) della legge n. 99/2009 ha inserito l'art. 25 *novies* del Decreto che amplia la responsabilità dell'ente ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore ovvero

- gli illeciti previsti dagli artt. 171, comma 1, lett. a-*bis*, e comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della legge n. 633/1941.

L'art. 4, comma 1, legge n. 116/2009 ha inserito un altro art. 25 *novies* nella parte speciale del Decreto (ora art. 25 *decies*) che estende la responsabilità dell'ente al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto e punito dall'art. 377 *bis* c.p..

Il D. Lgs. n. 121/2011 - in recepimento della direttiva 2008/99/CE e di quella del 2009/231/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento - ha aggiunto nel Decreto l'art. 25 *undecies*, che amplia la responsabilità dell'ente ai reati ambientali di seguito indicati:

- art. 452 *bis* c.p. - Inquinamento ambientale
- art. 452 *quater* c.p. - Disastro ambientale
- art. 452 *quinquies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente
- art. 452 *sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- art. 452 *octies* c.p. - Circostanze aggravanti
- art. 727 *bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- art. 733 *bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006 - Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione
- art. 137, comma 5 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 - Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari
- art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006 - Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo
- art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006 - Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento
- art. 256, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 152/2006 - Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
- art. 256, comma 3 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 - Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata
- art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 - Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti
- art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 - Miscelazione non consentita di rifiuti
- art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006 - Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
- art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti
- art. 258, comma 4, e art. 260 *bis*, commi 6 e 7, D. Lgs. n. 152/2006 - Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti

- art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti
- art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- art. 260 *bis*, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 - Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti
- art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 - Inquinamento atmosferico
- art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente
- art. 3 *bis*, legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali
- art. 3, comma 6, legge 28 dicembre 1993 n. 549 - Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono
- art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 - Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti
- art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 - Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012 ha inserito nel Decreto l'art. 25 *duodecies*, che regola gli illeciti amministrativi aventi quali reati presupposto le fattispecie in materia di immigrazione irregolare di cui al D. Lgs. n. 286/1998.

Vengono, in particolare, individuate le seguenti fattispecie:

- art. 22, comma 12 *bis*, D. Lgs. 286/1998;
- art. 12, commi 3, 3 *bis* e 3 *ter*, D. Lgs. 286/1998;
- art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998.

La l. 167 del 2017 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *terdecies*, rubricato "razzismo e xenofobia", che fa riferimento all'art. 3, c. 3*bis*, l. 654/1975 (da intendersi riferito all'art. 604*bis* c.p., ai sensi dell'art. 7, d. lgs. 21/2018).

La Legge n. 157/2019 ha introdotto all'art. 25-*quinquiesdecies*, i "Reati tributari", estendendo la responsabilità da reato degli enti ai seguenti illeciti e, successivamente, il D. Lgs. 75/2020 ne ha ampliato il campo di applicazione:

- art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - emissione di fatture per operazioni inesistenti
- art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 - occultamento o distruzione di documenti contabili
- art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 - sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
- art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 - dichiarazione infedele
- art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 - omessa dichiarazione
- art. 10 *quater* D.Lgs. n. 74/2000 - indebita compensazione.

L'art. 25 *sexiesdecies*, aggiunto dal D.Lgs 75/2020, inserisce tra i reati presupposto del presente catalogo anche i reati di contrabbando:

- art. 282 D.P.R. 43/1973 - contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
- art. 284 D.P.R. 43/1973 – contrabbando nel movimento marittimo delle merci
- art. 285 D.P.R. 43/1973 – contrabbando nel movimento delle merci per via aerea
- art. 286 D.P.R. 43/1973 – contrabbando nelle zone extra-doganali
- art. 287 D.P.R. 43/1973 – contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
- art. 288 D.P.R. 43/1973 – contrabbando nei depositi doganali
- art. 289 D.P.R. 43/1973 - contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
- art. 290 D.P.R. 43/1973 – contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
- art 291 D.P.R. 43/1973 - contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
- art. 291 *bis* D.P.R. 43/1973 – contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- art. 291 *ter* D.P.R. 43/1973 – circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- art. 291 *quater* D.P.R. 43/1973 – associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri
- art. 292 D.P.R. 43/1973 – altri casi di contrabbando
- art. 295 D.P.R. 43/1973 – circostanze aggravanti del contrabbando

Il D. Lgs. 29 novembre 2021, n. 184 recante l'“Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio” ha introdotto nel Decreto il nuovo art. 24 *octies.1*. in materia di “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” che individua le seguenti fattispecie:

- art. 493 *ter* c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento
- art. 493 *quater* c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art. 640 *ter* c.p. – Frode Informatica (anche nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)
- art. 512 *bis* c.p. – Trasferimento fraudolento di valori.

L'art. 25 *septiesdecies* “Delitti contro il patrimonio culturale” e 25-*duodecimes* “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, tratta, nel complesso, dei seguenti nuovi reati:

- art. 518 *bis* c.p. - Furto di beni culturali
- art. 518 *ter* c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali
- art. 518 *quater* c.p. - Ricettazione di beni culturali
- art. 518 *octies* c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
- art. 518 *novies* c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
- art. 518 *decies* c.p. - Importazione illecita di beni culturali
- art. 518 *undecies* c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali
- art. 518 *duodecimes* c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

- art. 518 *quaterdecies* c.p. - Contraffazione di opere d'arte
- art. 518 *sexies* c.p. - Riciclaggio di beni culturali
- art. 518 *terdecies* c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Il testo integrale delle norme incriminatrici menzionate è contenuto nell'allegato n. 5.

Le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice al termine del processo penale (all'interno del quale viene accertata la responsabilità dell'ente in relazione al reato commesso) sono:

- pecuniarie: esse, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla gravità del reato commesso, al grado di corresponsabilità dell'ente, all'attività da esso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Vengono, infine, fissate sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione";
- interdittive: esse, per menzionarne alcune, vanno dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Sono inoltre previste la confisca del prezzo o del profitto (quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato) e la pubblicazione della sentenza.

L'ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti sopra menzionati, a condizione che:

- I fatti di reato siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio. La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva *ex ante* ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi - potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse - e richiede una verifica giudiziale da compiersi a fatto compiuto (*ex post*).
- L'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi (mentre il punto precedente descrive il criterio oggettivo di collegamento tra il fatto-reato e la persona giuridica, quest'ultimo descrive il criterio di collegamento soggettivo dell'ente con l'illecito criminale realizzatosi).

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento - artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001 - il Modello risulta composto da:

- procedure interne e *standards* di controllo con riferimento esclusivamente alle attività giudicate a rischio di reato;
- codice etico;
- sistema disciplinare;
- organismo di vigilanza;

- sistema di *reporting* da e verso l'organismo di vigilanza;
- sistema di segnalazione delle condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o di violazioni del Modello che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante (c.d. "*whistleblower*");
- comunicazione e formazione.

Il Modello, se adottato ed efficacemente attuato, rappresenta per la società un efficace scudo protettivo. Esso, infatti, **se adottato prima della commissione dell'illecito** permette di **escludere totalmente la responsabilità dell'ente** (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo) **per il reato commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata** (in questo caso, perciò, sarà solo il responsabile persona fisica a venire processato ed eventualmente condannato).

Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime. D'altro canto, nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive, le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti "virtuosi" quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto, l'allontanamento dell'autore dell'illecito.

Infine, nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive durante la fase delle indagini preliminari, l'adozione del Modello comporta la sospensione delle medesime (sempre in presenza dei suddetti comportamenti "virtuosi").

Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

La Società, adottando un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, evidenzia che opera in condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati da vicino alla realtà societaria di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. (fornitori, clienti, consulenti, ecc.), affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare, la Società attraverso l'adozione del Modello si propone quanto segue:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. e soprattutto coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- tutelare i soggetti che (eventualmente) segnaleranno condotte illecite o violazioni del Modello, assicurandosi che a seguito delle segnalazioni non venga posto in essere alcun atto ritorsivo o discriminatorio nei confronti del segnalante;

- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati (elencati nella parte speciale del decreto), o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno da essi prodotto;
- favorire un significativo salto di qualità in termini di trasparenza della *governance* societaria e dell'immagine di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A.

Si evidenzia che, fatti salvi gli obiettivi e le finalità sopra enunciati, la Società ha ben presente che la valutazione del Modello riguarda la sua idoneità a minimizzare e non a escludere *tout court* la realizzazione di uno dei reati elencati nella parte speciale del Decreto da parte dei singoli soggetti.

Ciò è confermato dal fatto che il Decreto Legislativo in parola richiede espressamente che il Modello debba essere idoneo non tanto a prevenire il reato concretamente verificatosi, bensì la tipologia di reato a cui appartiene quello che effettivamente è stato posto in essere.

Approvazione e recepimento del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, in conformità al disposto dell'art. 6 comma I, lett. a, del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'organo dirigente.

Il Modello integra e non sostituisce gli strumenti organizzativi e di controllo, nonché le procedure comportamentali di futura emanazione o quelli già operanti.

A tal riguardo, infatti, si precisa che il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire esclusivamente la commissione dei reati previsti nel Decreto.

Tuttavia, anche secondo quanto precisato nelle linee guida emanate da Confindustria, i principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere considerati come un ampliamento o un'estensione dei codici comportamentali già presenti o di futura emanazione.

Modifiche ed integrazioni del Modello

Il Consiglio di Amministrazione di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A., su impulso dell'Organismo di Vigilanza, provvede ad effettuare le eventuali e successive modifiche ed integrazioni del Modello, del Codice Etico e del sistema disciplinare.

Ciò, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo alle prescrizioni del Decreto n. 231/2001 ed agli eventuali mutamenti intervenuti inerenti la struttura organizzativa e gestionale della Società.

Le attività di modifica ed integrazione del Modello devono essere compiute nel più ampio rispetto delle singole funzioni aziendali, alle quali, pertanto, resta l'ultima parola sulla gestione delle specifiche procedure operative e degli *standards* di comportamento.

Attuazione del Modello

Il Consiglio di Amministrazione della Società prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'adeguatezza ed attuazione del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza (per i necessari approfondimenti su tale figura, si rinvia alla parte del Modello dedicata a tale organismo).

I principi generali di controllo a cui è ispirato il Modello di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A.

Ogni operazione, transazione, azione deve essere tracciabile, verificabile, documentata, coerente e congrua.

Naturalmente, la salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico deve essere compiuta nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR 2016/679 in vigore in Italia dal 25 maggio 2018 e successivamente modificato e aggiornato (da ultimo, con il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 e dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24).

Nessuno può gestire in autonomia un intero processo. A nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati. I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma devono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate. I controlli effettuati devono essere documentati.

L'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6 comma I, lett. b) del Decreto, deve essere costituito l'Organismo di Vigilanza. Tale organo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Deve vigilare sul funzionamento, l'efficacia, e l'osservanza del Modello, nonché curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Il legislatore non fornisce indicazioni esaurienti in merito alla struttura e alla composizione di tale organismo.

Le decisioni su questi profili, quindi, secondo un'opinione condivisa, sono rimesse al libero e responsabile apprezzamento dell'ente.

CURTI, in considerazione delle sue caratteristiche, opta per un Organismo di Vigilanza collegiale, ritenendo tale scelta la più adeguata allo scopo a cui il suddetto organismo è preposto.

Il C.d.A. nomina per questo incarico l'avv. Bianca Maria Ricci (quale membro esterno), il Dott. Davide Mingozi e la Dott.ssa Claudia Battani (quali membri interni). L'organo così composto garantisce competenze in ambito penalistico e di diritto societario.

L'avv. Bianca Maria Ricci è nominato Presidente dell'Organismo di Vigilanza ed allo stesso è attribuito il voto dirimenti in caso di parità di voti.

All'Organismo di Vigilanza è attribuito dall'organo amministrativo, sin dall'atto di nomina, autonomia finanziaria mediante assegnazione di un *budget di spesa* che verrà, se e quando necessario, integrato e/o rifinanziato. L'OdV dura in carica tre anni. L'OdV è rieleggibile.

La retribuzione dell'OdV è determinata dal C.d.A. all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

La cessazione dall'incarico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato formato il nuovo OdV.

Per i soggetti che formano l'OdV valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del collegio sindacale.

I componenti dell'OdV possono essere revocati dal C.d.A. solo per giusta causa. La revoca deve essere deliberata, previa audizione degli interessati.

In caso di cessazione, di revoca, di morte, di rinuncia o di decadenza del componente dell'OdV, l'organo amministrativo è obbligato a provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'OdV non devono essere stati sottoposti a procedimenti penali né condannati con sentenza (anche non passata in giudicato) per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello venga rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le procedure definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli organi competenti, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, nel caso in cui mutate condizioni aziendali e/o normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione.

In particolare, l'OdV, come sopra individuato:

- cura l'aggiornamento del Modello, ad opera del C.d.A., in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- collabora con le varie funzioni aziendali interessate, alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (regole di comportamento, istruzioni operative, eventuali manuali di controllo) volta alla prevenzione dei rischi di reato mappati;
- vigila sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- provvede a diffondere, con le modalità che ritiene più opportune, la conoscenza e la comprensione del Modello all'interno dell'azienda, prestando maggiore attenzione alle aree ritenute più esposte ai rischi di reato mappati (essenzialmente le aree/funzioni che si occupano della gestione delle risorse economiche, della contabilità, quelle che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro);
- compie periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito dei processi monitorati perché sensibili; a tal riguardo, per lo svolgimento delle proprie

attività di verifica l'OdV potrà avvalersi di professionisti esterni aventi specifiche competenze in materia di *auditing* oltre che negli ambiti ritenuti più opportuni;

- dispone verifiche straordinarie laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata, o si abbia soltanto il sospetto che si sia verificata, la commissione di atti illeciti oggetto delle attività di prevenzione;
- effettua il monitoraggio dell'andamento delle attività a rischio, coordinandosi con le funzioni aziendali, anche tramite apposite riunioni;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- redige periodicamente relazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello, anche sulla base di quanto è emerso dalle attività di verifica e controllo, trasmettendole al C.d.A., al collegio sindacale e, se ritenuto opportuno, all'assemblea dei soci;
- verifica periodicamente la praticabilità e l'attuazione delle eventuali soluzioni correttive alle procedure specifiche contenute nel Modello;
- valuta e propone l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno quadrimestrale.

L'OdV, laddove lo ritenga necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, deve poter interloquire con il Presidente del C.d.A. e con i soggetti apicali in genere della Società.

Il rapporto tra la società e il componente esterno dell'OdV sarà regolato da apposito contratto, redatto per iscritto.

I componenti dell'OdV devono essere adeguatamente remunerati, onde impedire lo svilimento della loro carica e dei loro compiti.

Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione.

All'OdV debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- le segnalazioni (anonime e non) riguardanti condotte illecite o violazioni del Modello 231;

- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio. In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello (comprensivo naturalmente delle disposizioni del Codice Etico) ciascuno deve rivolgersi al proprio superiore/responsabile il quale riferisce immediatamente all'OdV,

Infine, poiché la gestione delle segnalazioni ex D. Lgs. 24/2023 è stata affidata al Presidente dell'OdV, questi è tenuto, ove ciò sia necessario in ragione dell'ammissibilità e della rilevanza della segnalazione, a comunicare agli altri membri le segnalazioni *whistleblowing* riguardanti le violazioni elencate dal Decreto 24/2023, come descritto nell'apposita procedura, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Qualora la notizia di possibile commissione di reati o violazioni del Modello coinvolga il C.d.A. della Società viene informato direttamente e solamente l'OdV.

All'OdV di CURTI, infine, deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio Amministrativo, il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

I flussi informativi debbono pervenire all'OdV mediante le modalità da esso concretamente definite.

Le segnalazioni, eventualmente anche in forma anonima, aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione/i del Modello devono essere il più possibile circostanziate. Possono essere inviate per iscritto o attraverso l'utilizzo di una casella di posta elettronica appositamente dedicata.

L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e decide le azioni da intraprendere secondo la procedura apposita.

Qualora l'autore dell'illecito dovesse essere uno dei membri del C.d.A., l'OdV effettua una sommaria istruttoria, l'esito della quale viene trasmesso al presidente del Collegio Sindacale che, effettuati gli approfondimenti necessari, assumerà i provvedimenti più opportuni, avendo cura di informare l'OdV.

L'OdV invia periodicamente - ogni sei mesi - un breve *report* sull'attività da esso svolta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Ogni anno, inoltre, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un *report* scritto sul grado di attuazione del Modello.

Raccolta e conservazione delle informazioni

L'OdV predispone un apposito *data base*, informatico o cartaceo, in cui viene custodito ogni *report*, informazione, segnalazione ai sensi del presente documento, per un periodo di 10 anni. È fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (che prescrive la conservazione per un periodo massimo di 5 anni della documentazione relativa al whistleblowing) e del principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lettera e), del GDPR).

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente all'OdV.

Formazione ed informazione di tutto il personale compresi i soggetti in posizione apicale

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello e del contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 e degli obblighi derivanti dal medesimo.

La formazione e l'informativa è gestita dai competenti (in base alle deleghe che possiedono) consiglieri di amministrazione coadiuvati dall'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

Tale sforzo formativo ed informativo è esteso anche a tutti quei soggetti che, pur non appartenendo alla compagine aziendale, operano comunque nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

Tuttavia, ai soggetti terzi è rivolta solamente l'attività di comunicazione e di formazione avente ad oggetto il Codice Etico.

L'adozione del presente documento è comunicata a tutti i soggetti che lavorano per ed in nome di CURTI al momento dell'adozione dello stesso.

Tutti i dipendenti e gli apicali devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente il Modello, comprensivo del Codice Etico e del testo del Decreto Legislativo n. 231/2001, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Nei contratti stipulati con i terzi vengono inserite clausole contrattuali standard, che impegnano gli stessi a non adottare comportamenti non in linea con i principi di condotta ed i valori etici cui si ispira la Società.

L'attività di formazione continuativa e di aggiornamento è organizzata a cura dell'OdV, facendo ricorso ad incontri periodici obbligatori, modulati nei contenuti e nella frequenza, in funzione della qualifica dei destinatari e della funzione dagli stessi ricoperta.

Se ritenuto necessario dall'OdV, intervengono agli incontri professionisti esterni aventi specifiche competenze sul tema dei reati ascrivibili alla Società, dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di *compliance* e dei controlli ad essi correlati.

Sarà cura dell'OdV istituire una specifica sezione della costituenda intranet aziendale, dedicata al tema e aggiornata periodicamente, al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Modello e del Codice Etico.

L'istituzione della sezione intranet sarà subordinata alla sua concreta fattibilità nell'ambito della intranet di Gruppo (STRANET).

Selezione di collaboratori esterni e partner - outsourcer

Su proposta dell'OdV, con decisione del C.d.A. (*rectius* dei suoi organi competenti), potranno essere istituiti nell'ambito della Società appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti,

consulenti e simili nonché di *partners* con cui la Società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività più esposte al rischio di reato.

Sistema Disciplinare

Il presente sistema disciplinare e sanzionatorio, parte integrante del Modello Organizzativo di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. (di seguito "CURTI"), è adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e) e dell'art. 7, co. 4, lett. h) del D. Lgs. 231/2001.

Esso è diretto a definire le sanzioni per il mancato rispetto dei principi contenuti nella Codice Etico-Parte III (di seguito "Codice Etico") di CURTI nonché delle prescrizioni indicate nel Modello Organizzativo adottato dalla Società stessa. Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo costituiscono le componenti del Sistema di CURTI di prevenzione dei reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito "Sistema preventivo").

Tali sanzioni si applicano anche a coloro che violano le disposizioni in materia di whistleblowing, con particolare riferimento a coloro che pongano in essere ritorsioni o che diffondano i dati personali del segnalante o dei soggetti ad esso equiparati in base al D. Lgs 24/2023, o che effettuino dolosamente una segnalazione per causare pregiudizio alla Società o a soggetti ad essa collegati.

L'applicazione delle misure disciplinari e sanzionatorie prescinde dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Sistema preventivo sono assunte da CURTI in piena autonomia e indipendentemente dal tipo di illecito che le violazioni del Sistema preventivo stesso possano determinare.

Misure disciplinari nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai Lavoratori Dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati e operai) in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Sistema preventivo sono definiti "illeciti disciplinari".

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei Lavoratori Dipendenti rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori nonché, per quanto riguarda i quadri, gli impiegati e gli operai, dal vigente CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti.

Le misure disciplinari nei confronti dei Dipendenti e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni vengono commisurate, nella logica della proporzionalità tra comportamento e conseguenza disciplinare, in relazione:

- al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari, anche estranei alla violazione del Sistema preventivo, a carico dello stesso;
- all'intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità del comportamento stesso;
- alle altre particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Sistema preventivo.

Costituisce infrazione al Sistema preventivo ogni inosservanza degli obblighi previsti nello stesso. In ogni caso, sono infrazioni del Sistema preventivo quelle di seguito elencate in ordine di gravità:

- la commissione di reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001;
- la violazione dei principi del Codice Etico;
- la violazione delle regole contenute nelle procedure del Modello Organizzativo, l'impedimento delle attività di controllo dell'OdV previste, e l'omissione delle attività dovute nei confronti dello stesso;
- la violazione delle misure di tutela dei soggetti che segnalano gli illeciti;
- l'effettuazione di segnalazioni di illeciti che poi si rivelino infondate;
- il sottrarsi alla formazione;
- l'omissione delle azioni per la diffusione del Sistema preventivo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

I dipendenti che violino le procedure interne previste dal Sistema preventivo o adottino, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Sistema stesso, incorrono nei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale o ammonizione scritta;
- b) multa non superiore a tre ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare;
- c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- d) licenziamento con preavviso;
- e) licenziamento senza preavviso.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle suddette violazioni, la Società potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a dieci giorni. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale è stata presa la decisione.

Tutti i suddetti provvedimenti sono adottati:

- dall'amministratore delegato, di concerto con il Responsabile delle Risorse Umane della Società, sentito il parere del superiore gerarchico e quello dell'OdV.

Relativamente al personale dirigente (che riveste eventualmente anche la carica di consigliere di amministrazione), considerato il rapporto fiduciario che lega questo tipo di Dipendente alla Società, le misure disciplinari previste possono riguardare soltanto mancanze gravi o casi di recidiva e saranno adottate in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente CCNL dei dirigenti dell'industria metalmeccanica privata.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e del contratto collettivo di lavoro, ogni diritto della Società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

Misure sanzionatorie nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale violi le procedure previste dal Sistema preventivo o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Sistema stesso, l'OdV ne informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Se si tratta di una lieve irregolarità, il Consiglio di Amministrazione, di concerto con l'OdV e sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta il provvedimento del richiamo scritto nei confronti dell'autore o degli autori della violazione.

Se si tratta di una più grave irregolarità, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale procedono alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, la quale:

- può revocare il mandato per giusta causa all'amministratore autore della violazione del Sistema preventivo;
- può fare domanda al Tribunale di revocare il mandato al sindaco autore della violazione.

Resta salvo ogni diritto della Società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del sistema preventivo.

Misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori esterni e partner

Nel caso di violazione da parte di un Collaboratore Esterno (consulente, fornitore, rappresentante della società in genere) o di un Partner di CURTI delle prescrizioni e delle procedure contenute nelle parti del Sistema preventivo richiamate in un'apposita clausola contrattuale, colui che ha sottoscritto per CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. il contratto contenente detta clausola violata o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, il Consigliere Delegato, adotta nei confronti del medesimo autore della violazione, in virtù dell'attivazione di quanto previsto nella clausola medesima, il provvedimento del richiamo scritto, della penale pecuniaria o della risoluzione del contratto a seconda della gravità della violazione commessa.

Resta salvo ogni diritto della Società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

Registro dei Soggetti che hanno violato il Sistema preventivo

È tenuto dall'OdV il registro dei soggetti, interni ed esterni alla Società, che sono stati sottoposti a misure disciplinari o sanzionatorie. L'iscrizione al registro tra i soggetti nei cui confronti è stata adottata una misura espulsiva dalla Società o decisa la rescissione del contratto determina l'esclusione da nuovi rapporti contrattuali con la Società stessa, salvo deroga decisa dal Consiglio di Amministrazione previo parere scritto dell'OdV.

Disciplina delle segnalazioni – whistleblowing

Il D. Lgs 24/2023 ha modificato le disposizioni vigenti in materia di tutela delle segnalazioni, anche per quanto riguarda le aziende che hanno adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs 231/2001.

La disciplina richiede l'instaurazione di canali di segnalazione interna presidiati da un soggetto autonomo, indipendente e adeguatamente formato per la ricezione ed il trattamento delle segnalazioni, che garantiscano la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione.

Con il termine "segnalazione" - "whistleblowing" - si fa riferimento alla situazione in cui vengono a trovarsi coloro che, in ragione dell'attività lavorativa svolta scoprono la commissione di violazioni delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e ne informano i soggetti competenti al fine di fermare i comportamenti illeciti.

Per garantire la tutela della riservatezza dei soggetti che effettuano segnalazioni di violazioni del modello o di altri illeciti (civili, penali, amministrativi, contabili, in merito alla normativa nazionale ed europea), la società ha implementato un canale di segnalazione che consente di dialogare con il Presidente dell'Organismo di Vigilanza e, ove ciò si riveli necessario, con l'Intero collegio, salve le esigenze di riservatezza della persona segnalante.

Pertanto, le eventuali violazioni o sospette violazioni di norme comportamentali di cui al Codice Etico, dei principi di comportamento o delle modalità esecutive di svolgimento delle attività sensibili o "a rischio" identificate nel Modello 231 devono essere comunicate al Presidente dell'Organismo di Vigilanza attraverso l'apposita piattaforma on-line, raggiungibile dal sito internet della Società.

La piattaforma adottata da CURTI consente di effettuare le segnalazioni sia in forma scritta che in orale, e garantisce la riservatezza del soggetto segnalante in ossequio alle disposizioni vigenti.

Le segnalazioni, eventualmente anche in forma anonima, aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione/i del Modello devono essere il più possibile circostanziate. Il presidente dell'Organismo di vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione deve essere motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal paragrafo sul Sistema Disciplinare.

Il Presidente dell'Organismo di vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua una segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui alla sezione "sistema disciplinare" del presente Modello è prevista anche nei confronti i) di chi viola le misure di tutela del segnalante e ii) di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Le segnalazioni sono gestite, trattate e archiviate in conformità con la normativa applicabile sui dati personali.

Qualora l'autore dell'illecito dovesse essere il Presidente del Consiglio di amministrazione, l'OdV effettua una sommaria istruttoria, l'esito della quale viene trasmesso al presidente del Collegio Sindacale che, effettuati gli approfondimenti necessari, assumerà i provvedimenti più opportuni, avendo cura di informare l'OdV.

Nel caso in cui il canale di segnalazione interna non dovesse risultare adeguato -per l'inerzia del destinatario o per eventuali possibili conflitti di interesse- o la violazione su cui è necessario indagare possa avere risonanza per l'ordine pubblico, l'interessato potrà ricorrere, rispettivamente, al canale esterno gestito dall'ANAC (raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) o, qualora ricorrano gli specifici requisiti, rivolgersi ai media ma sarà, comunque, tutelato da ogni ritorsione.

La procedura dettagliata per le segnalazioni whistleblowing è dettagliata nell'apposita policy adottata dalla Società.

[Introduzione e considerazioni di carattere generale](#)

Le parti speciali sono composte da singole sezioni predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto 231/2001.

La prima parte speciale, denominata A, si riferisce alle tipologie delittuose elencate negli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia i reati posti a tutela del buon andamento e delle imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché quelli a tutela del patrimonio pubblico e delle Comunità Europee.

La seconda parte speciale, denominata B, concerne le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *ter* del Decreto, ossia i reati societari.

La terza parte speciale, denominata C, ha ad oggetto i delitti previsti dall'art. 25 *opties* del Decreto, ossia i reati posti a tutela del patrimonio non pubblico.

La quarta parte speciale, denominata D, ha ad oggetto i delitti previsti dall'art. 25 *septies* del Decreto, ossia i reati codicistici posti a tutela della vita, dell'integrità psico-fisica e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

La quinta parte speciale, denominata E, inerisce ai delitti informatici previsti dall'art. 24 *bis* del Decreto.

La sesta parte speciale, denominata F, riguarda i reati previsti dall'art. 25 *undecies* del Decreto, ossia gli illeciti ambientali.

La settima parte speciale, denominata G, ha ad oggetto i reati previsti dall'art. 25 *novies* del Decreto posti a tutela delle violazioni del diritto d'autore.

L'ottava parte speciale denominata H ha ad oggetto i reati previsti dall'art. 25 *duodecies* del Decreto per l'impiego di lavoratori irregolari.

La nona parte speciale denominata I ha ad oggetto i reati previsti dall'art. 25 *ter* del Decreto, ossia la corruzione tra privati.

La decima parte speciale denominata J ha ad oggetto i reati previsti dall'art. 24 *ter* del Decreto ovvero i delitti di criminalità organizzata.

L'undicesima parte speciale denominata K ha ad oggetto i reati previsti dall'art. 25 *octies* del Decreto ossia il reato di autoriciclaggio.

La dodicesima parte speciale denominata L ha ad oggetto i reati previsti dall'art. 25 *quindiesdecies* ossia reati tributari.

Le ultime due parti speciali, di recente introduzione, sono denominate M e N, e sono relative, rispettivamente, alle fattispecie di contrabbando – indicate dall'art. 25 *sexiesdecies*- e ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – indicati dall'art. 25 *octies*-1.

Il rischio connesso alla commissione degli altri reati ascrivibili all'ente, tra cui, a titolo esemplificativo, i reati finanziari, i reati posti a tutela della personalità individuale, quelli introdotti dalle leggi 94 e 99 del luglio 2009, non è stato preso in considerazione rinviando all'OdV l'approfondimento e la valutazione dell'impatto di tali altri illeciti su codesta Società, qualora il quadro delle attività di riferimento dovesse cambiare.

È, dunque, demandata al Consiglio di Amministrazione, su impulso dell'OdV, l'integrazione, l'ampliamento, e l'eventuale modifica delle parti speciali del presente Modello.

Tale documento rappresenta la sintesi del lavoro di ricognizione e valutazione dei processi e delle attività di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. ("CURTI" o la "Società") considerati "sensibili" con riferimento ai reati contro la P.A. previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001.

L'attività è stata svolta attraverso la predisposizione di appositi questionari che sono stati sottoposti all'attenzione della Presidenza, della Direzione, nonché dei responsabili dei processi e delle funzioni aziendali individuati.

Successivamente, i questionari sono stati analizzati al fine di individuare e definire eventuali aree di approfondimento, nonché di determinare i quesiti da porre agli interessati durante apposite interviste.

Le informazioni sono state, così, raccolte al fine di fornire elementi utili all'identificazione del rischio e allo sviluppo di ipotesi di miglioramento:

- per ciascun reato è stata riportata la definizione ed una analisi delle aree coinvolte e dei ruoli di responsabilità in essa inclusi;
- dall'analisi dei questionari e delle informazioni raccolte, sono state individuate le possibili condotte illecite e di conseguenza gli eventuali reati;
- è stato, inoltre, indicato, come previsto dal Decreto, il ruolo dei soggetti coinvolti distinguendo fra figure apicali e sottoposti;
- **sono stati identificati e descritti i punti di controllo esistenti e ne è stata fornita valutazione rispetto alla mitigazione dei rischi individuati.**

PARTE SPECIALE A

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Premessa

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI ex D. Lgs. N. 231/2001 - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Malversazione di erogazioni pubbliche

Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Truffa

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Frode informatica a danno dello stato o di altro ente pubblico

Frode nelle pubbliche forniture

Frode ai danni del fondo europeo agricolo

Corruzione per l'esercizio della funzione

Istigazione alla corruzione

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Corruzione in atti giudiziari

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Concussione

Pene per il corruttore

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle corti internazionali o degli Organi delle comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità Europee e di Stati esteri

Traffico di influenze illecite

Peculato

Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Turbata libertà degli incanti

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Confisca

Custodia giudiziale dei beni sequestrati

Riparazione pecuniaria

Attenuanti

Causa di non punibilità

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

Interruzione di un pubblico servizio

Sostituzione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità pubblica

Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro dispositivo nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Disposizioni patrimoniali.

Potenziali aree di attività a rischio

Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici nella richiesta di autorizzazioni/ licenze/ concessioni;

Acquisizione e gestione di finanziamenti e contributi concessi da soggetti pubblici;

Gestione delle visite ispettive e di controllo da parte di Istituzioni, Authorities ed Enti;

Partecipazione a bandi o gare d'appalto;

Esecuzione di contratti e forniture verso la Pubblica Amministrazione.

Selezione, assunzione e gestione del personale;

Gestione del contenzioso;

Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione;

Gestione di omaggi, sponsorizzazioni, liberalità e no profit.

I responsabili interni

Le schede di evidenza

Attività ispettiva e di impulso

Premessa

La presente sezione A della Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo rappresenta la sintesi del lavoro di ricognizione e valutazione dei processi e delle attività di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. ("CURTI" o la "Società") considerati "sensibili" con riferimento ai reati contro la P.A. previsti sia nel Decreto Legislativo 231 del 2001, sia nella Legge n.190 del 6 novembre 2012.

L'attività è stata svolta attraverso la predisposizione di appositi questionari che sono stati sottoposti all'attenzione della Presidenza, della Direzione, nonché dei responsabili dei processi e delle funzioni aziendali individuati.

Successivamente, i questionari sono stati analizzati al fine di individuare e definire eventuali aree di approfondimento, nonché di determinare i quesiti da porre agli interessati durante apposite interviste.

Le informazioni così raccolte al fine di fornire elementi utili all'identificazione del rischio e allo sviluppo di ipotesi di miglioramento:

- Viene inserito il testo dei reati presi in considerazione;
- dall'analisi dei questionari e delle informazioni raccolte, sono state individuate le possibili condotte illecite e di conseguenza gli eventuali reati;
- sono stati identificati e descritti i controlli esistenti e ne è stata fornita valutazione rispetto alla mitigazione dei rischi individuati.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla parte speciale in oggetto al fine di prevenire il verificarsi di reati contro la P.A.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con CURTI sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del modello;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le attività rilevanti ai sensi della presente parte speciale, oltre alle regole di cui al presente modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alle attività svolte, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico.

Ai consulenti ed ai *partners* deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A.: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce, infatti, obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Testo integrale delle Norme Incriminatrici ex D. Lgs. n. 231/2001: REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Malversazione di erogazioni pubbliche: Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. (Art. 316-bis c.p.)

Indebita percezione di erogazioni pubbliche: Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. (Art. 316-ter c.p.)

Truffa: Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. (Art. 640 c.p.)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. (Art. 640-bis c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico: Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e al numero 7 (Art. 640-ter c.p.).

Frode nelle pubbliche forniture: Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente. (art. 356 c.p.)

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo: Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

Corruzione per l'esercizio della funzione: Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni (Art. 318 c.p.)

Istigazione alla corruzione: Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. (Art. 322 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a dieci anni. (Art. 319 c.p.)

Corruzione in atti giudiziari: Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. (Art. 319-ter c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (Art. 319-quater c.p.)

Concussione: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. (Art. 317 c.p.)

Pene per il corruttore: Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (Art. 321 c.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità Europee e di Stati esteri: Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale Internazionale, alle persone comandate degli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale Internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale Internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (Art. 322-bis c.p.)

Traffico di influenze illecite: Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. (Art. 346-bis c.p.)

Peculato: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. (Art. 314 c.p.)

Peculato mediante profitto dell'errore altrui: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. (Art. 316 c.p.)

Turbata libertà degli incanti: Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà. (Art. 353 c.p.)

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. (Art. 353-bis c.p.)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità

giudiziaria: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. (Art. 377-bis c.p.)

Testo integrale delle Norme Incriminatrici del capo I del titolo I del libro secondo del Codice Penale richiamate dalla L. 190/2012: REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Confisca Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. (Art. 322 ter)

Custodia giudiziale dei beni sequestrati I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. (Art. 322-ter.1)

Riparazione pecuniaria Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. (Art. 322-quater)

Circostanze attenuanti Se i fatti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi. (Art. 323-bis.)

Causa di non punibilità Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore

dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. (Art. 323-ter.)

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila. (Art. 325.)

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni. (Art. 326.)

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorrere dalla ricezione della richiesta stessa. (Art. 328.)

Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni. (Art. 329.)

Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. (Art. 331.)

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia. (Art. 334.)

Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila. (Art. 335.)

Disposizioni patrimoniali. Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma. (Art. 335-bis.)

Potenziali aree di attività a rischio

Le attività svolte da CURTI nell'ambito del proprio oggetto sociale comportano contatti/rapporti con la Pubblica Amministrazione in quanto la Società partecipa a gare di appalto con Enti Pubblici (quali ad esempio, enti comunali, provinciali, regionali, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS, INAIL) e fornisce direttamente la Pubblica Amministrazione (ad esempio, nelle forniture dirette ad Università, al Ministero della Difesa).

Inoltre, la Società per lo svolgimento dell'attività aziendale richiede autorizzazioni/licenze/concessioni e partecipa a bandi per l'ottenimento di contributi/finanziamenti pubblici.

A seguito dell'attività di mappatura è, quindi, emerso che allo stato le aree sensibili con riferimento alla gestione dei rapporti con la P.A. sono quelle di seguito elencate:

- 1) Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici nella richiesta di autorizzazioni/ licenze/ concessioni;
- 2) Acquisizione e gestione di finanziamenti e contributi concessi da soggetti pubblici;
- 3) Gestione delle visite ispettive e di controllo da parte di Istituzioni, Authorities ed Enti;
- 4) Partecipazione a bandi o gare d'appalto;
- 5) Esecuzione di contratti e forniture verso la Pubblica Amministrazione.

Accanto a queste prime attività, rilevano, altresì, ancorché indirettamente, le seguenti attività:

- 6) Selezione, assunzione e gestione del personale;
- 7) Gestione del contenzioso;
- 8) Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione;
- 9) Gestione di omaggi, sponsorizzazioni, liberalità e no profit.

Ad ogni modo, in ragione dell'elevato grado di proceduralizzazione delle citate attività e della segregazione delle funzioni presente nei processi sopra elencati, il rischio che si configurino reati contro la P.A. o contro il Patrimonio pubblico appare basso e confinabile ad un livello astratto e residuale per la maggior parte delle fattispecie.

Si precisa che con riferimento alla L. 190/2012, si ritengono astrattamente ascrivibili alla Società solo le seguenti fattispecie e solo a titolo di concorso: utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio e rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio. Tuttavia, con riferimento a tali fattispecie, il rischio di commissione del reato è residuale stante i presidi posti in essere dalla Società posti in essere per la prevenzione dei reati di cui agli art. 24 e 25 del D.Lgs 231/2001.

Funzioni coinvolte

All'esito delle attività di mappatura, in relazione alla Parte speciale A, si riportano di seguito le funzioni sensibili:

- Direzione aziendale (Dir)
- Amministratore Delegato (AD)
- Ufficio tecnico (UTC)
- Direttore Business Unit (BU)
- Amministrazione (AMM)
- Acquisti (ACQ)
- Ufficio finanza e contabilità (FIN)
- Ufficio Personale (PERS)
- Project Manager (PM)
- Ufficio Preventivi (PREV)

Principi generali

Tutte le attività aziendali devono essere svolte nel pieno rispetto della legge, delle normative applicabili, delle previsioni del Codice Etico, dei principi di *corporate governance* e controllo interno, delle regole generali di comportamento richiamate nel Modello, nonché dei protocolli e delle procedure adottate da CURTI.

In particolare, la Società richiede, a tutti i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti in attività che comportano un contatto con la Pubblica Amministrazione, **il rispetto dei seguenti principi generali:**

- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza, puntualità e trasparenza;
- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni italiane, comunitarie o straniere (di seguito, collettivamente, "P.A.");
- i rapporti con la P.A. possono essere tenuti solo dalle funzioni aziendali appositamente autorizzate e delegate;
- la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la P.A. viene conservata ed archiviata per consentirne la tracciabilità;
- i documenti trasmessi alla P.A. devono essere controllati internamente e contenere informazioni corrette, puntuali e corrispondenti al vero;
- i responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad "attività sensibili", devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con la P.A., secondo le rispettive competenze;
- le dichiarazioni rese alla P.A. per ottenere erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri e, se ottenuti, dev'essere rilasciato apposito rendiconto;
- in caso di visite ispettive e incontri con i pubblici funzionari deve essere garantita la presenza di almeno due risorse aziendali;
- eventuali comportamenti posti in essere da appartenenti alla P.A., rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o di altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque altra criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto la P.A. devono essere immediatamente comunicati per iscritto all'Organismo di Vigilanza;
- eventuali contenziosi con la P.A. devono essere immediatamente comunicati all'Organismo di Vigilanza; nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria occorre prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e rappresentative dei fatti;
- garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria;
- mantenere la riservatezza su eventuali dichiarazioni rilasciate all'Autorità Giudiziaria;
- promuovere il valore della leale collaborazione con l'Autorità Giudiziaria;
- le operazioni finanziarie sono effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle procure e a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste dalle deleghe interne;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato, con attestazione della loro inerenza e congruità;

- prima di effettuare qualsiasi pagamento, occorre verificare la corrispondenza tra il nominativo e il paese di residenza del destinatario, l'intestatario del conto corrente, e il paese di destinazione del bonifico;
- gli incassi ed i pagamenti sono correttamente contabilizzati e autorizzati da persone con adeguati poteri di firma;
- le movimentazioni di flussi finanziari devono essere adeguatamente tracciate; tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di gestione della tesoreria è archiviata;
- devono essere periodicamente effettuate riconciliazioni tra i saldi contabili e gli estratti conto bancari;
- la selezione dei fornitori, dei partner commerciali e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto deve seguire i principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, ed essere svolta sulla base di criteri oggettivi e prestabiliti;
- i prezzi praticati devono essere in linea con quelli di mercato;
- viene inserita una clausola nei contratti, ordini o incarichi che vincolino gli agenti, i fornitori e i consulenti al rispetto del Codice Etico;
- la gestione di sponsorizzazioni o eventi deve rispettare la normativa di legge ed essere svolta secondo correttezza, buona fede e trasparenza;
- la selezione del personale (anche a tempo determinato, interinale, stagisti, etc.) deve ispirarsi a criteri di obiettività, competenza, trasparenza e correttezza;
- la gestione della retribuzione, dell'incentivazione (benefit, bonus etc.) e di eventuali dimissioni dei dipendenti e collaboratori deve essere regolata da procedure formalizzate;
- i rimborsi delle spese di viaggio etc. devono prevedere la verifica della correttezza formale e sostanziale della nota spese, dell'inerenza dei costi e dei documenti giustificativi sottostanti;
- l'utilizzo delle carte di credito aziendali in dotazione al personale deve essere monitorato in modo da garantire la tracciabilità delle spese;
- va documentata la formazione periodica sul Modello 231 e sul Codice Etico e va sottoscritta, all'atto dell'assunzione, del tirocinio o dello stage, dichiarazione di adesione al Modello 231 e/o al Codice Etico.
- monitorare i contenziosi e portarli a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Vigilanza.

Nei paragrafi successivi sono elencate, per ciascuna attività sensibile, le modalità operative, le procedure esistenti e/o le prassi in essere nonché i principi procedurali specifici che la Società ha adottato o è in fase di adozione.

1) *Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici nella richiesta di autorizzazioni/ licenze/ concessioni;*

L'attività di richiesta di autorizzazioni, licenze e concessioni, comportando un contatto diretto con Pubblici ufficiali e Incaricati di pubblico servizio, sono state formalizzate in apposita procedura scritta, PR 231-01 "Rapporti con i funzionari" e PR 231-03 "Autorizzazioni".

La Società si interfaccia direttamente con:

- Agenzia delle Dogane: viene richiesta la licenza per il versamento delle accise su olii lubrificanti acquistati nell'Unione Europea.
- Ministero della Difesa: CURTI ha effettuato l'iscrizione al Registro Nazionale Imprese produttrici di armamenti, l'iscrizione viene rinnovata ogni tre anni tramite domanda inviata tramite pec almeno sei

mesi prima della scadenza al Segretariato Generale della Difesa, viene, inoltre, versato contributo annuale.

- Uama: possibile richiesta di autorizzazioni all'importazione e transito dei materiali di armamento.
 - Prefettura di Ravenna: viene richiesta la Licenza ai sensi dell'ART.28 TULPS per la fabbricazione di parti di armi da guerra ed altri oggetti destinati all'armamento e tenuta del Registro ai sensi dell'ART 35 T.U.P.S. Ogni 2 anni tale licenza deve essere rinnovata, ma deve essere anche implementata periodicamente per poter offrire o vendere prodotti al di fuori dei confini nazionali. L'elenco dei prodotti codificati viene aggiornato in seguito ad input dell'ufficio preventivi. Tale elenco viene poi inviato insieme alla richiesta di aggiornamento tramite pec alla prefettura di Ravenna. La licenza approvata e/o implementata viene rilasciata e ritirata dal legale rappresentante o da persona autorizzata.

- GDF/Ag. Entrate: In caso di rottamazione di beni a magazzino per importo superiore ai 10.000 euro è necessario inviare almeno 10 gg prima comunicazione preventiva (pec o raccomandata) a GDF e Agenzia delle Entrate competenti per territorio in modo che assistano e verifichino il corretto smaltimento e verbalizzino la distruzione del materiale; il verbale è fiscalmente rilevante al fine dello scarico del materiale dal valore del magazzino, pertanto viene conservato.

La Società, inoltre, richiede permessi a costruire, certificati di agibilità per la parte immobiliare e il certificato di prevenzione Incendi.

La richiesta di licenze, permessi e autorizzazioni si caratterizza come attività sensibile in quanto potrebbe essere teatro di atti e comportamenti corruttivi: infatti, vi è, astrattamente, il rischio che siano corrisposte o promesse somme di denaro o altra utilità per anticipare o semplificare o per ottenere (se non dovuti) licenze, permessi e autorizzazioni.

Principi procedurali ed indicazioni operative:

Le attività di richiesta di autorizzazioni, licenze e concessioni vengono svolte con cadenza periodica diversa per ogni singola tipologia di richiesta: l'attività può verificarsi con cadenza mensile, semestrale, trimestrale o pluriennale.

È applicato il principio di segregazione delle funzioni, per cui su ciascuna richiesta vengono coinvolti diversi uffici, in applicazione del sistema di deleghe e procure adottato dalla società.

Per il corretto svolgimento delle attività di richiesta di autorizzazioni, licenze e concessioni vengono interpellati consulenti e collaboratori esterni con competenze specifiche.

Viene svolta attività di controllo sulla correttezza e sulla veridicità della documentazione predisposta e delle dichiarazioni rese. Le operazioni compiute sono tracciabili.

È presente una procedura scritta, in cui è formalizzata la separazione tra le funzioni. La procedura risulta sufficientemente chiara e viene aggiornata periodicamente. I controlli sulla procedura sono effettuati internamente.

2) *Acquisizione e gestione di finanziamenti e contributi concessi da soggetti pubblici*

Con riferimento alla gestione delle attività di cui al punto sub 2), si evidenzia che è presente una prassi consolidata che prevede che la richiesta viene preparata in via informale dalla Dir. BU interessata coinvolgendo gli enti che la possono supportare nella redazione della richiesta di finanziamento (PREV, UTC, PERS, ACQU). La stessa viene sottoposta ad un'analisi da parte della Dir. Amministrativa e Finanza e condivisa con l'AD.

Viene coinvolta successivamente la Società Esterna di Consulenza che supporta la preparazione della documentazione per la partecipazione ai bandi, redigendo un documento ufficiale.

Il documento ufficiale viene sottoposto all'AD per approvazione e quindi inoltrato via PEC all'ente della Pubblica Amministrazione coinvolto dall'amministrazione o dal Project Manager in questione.

In caso di approvazione del finanziamento, tutte le comunicazioni ufficiali verso l'Ente finanziante sono veicolate a mezzo PEC, mentre le comunicazioni interne o non ufficiali sono affidate a comunicazioni tramite mail aziendale.

Le operazioni successive e necessarie per il completamento del progetto sono gestite come da procedure interne di riferimento.

La presente attività viene presa in considerazione in quanto figure non apicali potrebbero trasmettere documenti, dati e informazioni non veritieri nell'interesse di CURTI e/o manipolare, sempre nell'interesse della Società, dati contenuti nel sistema informatico o telematico dell'ente pubblico (magari seguendo direttive non ufficiali provenienti da figure apicali).

Soggetti non apicali (magari dietro direttiva non ufficiale proveniente dall'alto da figure apicali) potrebbero eseguire in modo non ortodosso il progetto finanziato o utilizzare i contributi ricevuti per scopi e finalità estranei a quelli originari, ma pur sempre a beneficio di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A.

Principi procedurali ed indicazioni operative:

Le attività di acquisizione e gestione di finanziamenti e contributi vengono svolte circa tre o quattro volte l'anno.

È applicato il principio di segregazione delle funzioni, per cui su ciascuna richiesta vengono coinvolti diversi uffici, in applicazione del sistema di deleghe e procure adottato dalla società. Tutte le spese vengono autorizzate dall'Amministratore delegato.

Per il corretto svolgimento delle attività di acquisizione e gestione di finanziamenti e contributi vengono interpellati consulenti e collaboratori esterni che hanno comprovata esperienza in materia di contributi pubblici.

Viene svolta attività di controllo sulla correttezza e sulla veridicità della documentazione predisposta e delle dichiarazioni rese. Le operazioni compiute sono tracciabili.

L'Ufficio contabilità e il Project Manager redigono una rendicontazione puntuale delle spese effettuate e delle attività svolte impiegando le somme percepite.

Attualmente non è presente una procedura scritta per la richiesta di finanziamenti e contributi, ma la prassi vigente risulta essere altamente consolidata, i ruoli e i passaggi sono ben definiti, sono presenti controlli e è sempre possibile ricostruire l'attività ex post grazie alla corretta conservazione della documentazione che consente la tracciabilità.

Pur in assenza di una procedura scritta, è esistente una prassi consolidata che prevede la separazione tra le funzioni. La prassi risulta conosciuta dalle figure interessate che mantengono il processo aggiornato. I controlli sono effettuati internamente.

3) Gestione delle visite ispettive e di controllo da parte di Istituzioni, Authority ed Enti

Con riferimento alla gestione delle visite ispettive, si precisa che la Società prende in considerazione diversi organi pubblici con funzioni di controllo (Usl, Inail, Inps, Guardia di Finanza, ARPA, Medicina del lavoro ecc..), nell'apposita procedura PR 231-01 "Rapporti con i funzionari".

Preme precisare che, a seconda degli ambiti e delle materie interessate dall'attività del singolo ente pubblico: la gestione del rapporto è affidata alla figura interna competente, sia sotto il profilo del ruolo rivestito, sia sotto il profilo delle conoscenze tecniche.

Nel caso in cui le visite ispettive abbiano ad oggetto aree relative alla sicurezza o all'ambiente, la gestione dei rapporti con i funzionari pubblici è affidata al Responsabile delle citate aree.

Per quanto concerne ambiti connessi alla regolarità fiscale, ai contributi previdenziali e alla gestione del lavoro, vengono interessati l'ufficio Amministrativo e l'Ufficio PERS.

Tra i documenti che sono conservati presso l'ufficio PERS, in quanto potrebbero essere richiesti in fase di ispezione, si riportano i seguenti: iscrizione INPS relativa alla posizione con dipendenti, iscrizione personale INPS dei soci, Libro Unico del Lavoro (LUL), contratto integrativo aziendale, ultimo prospetto informativo L. 68/1999 inviato, accordo sindacale e autorizzazione ITL per l'installazione di telecamere per la videosorveglianza.

Tra i documenti relativi ai dipendenti / collaboratori, sono conservati i seguenti: lettera di assunzione/contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, lettera di eventuale proroga del rapporto di lavoro, sottoscritta dalle parti, ricevuta di assunzione/proroga/cessazione inviata al Centro Impiego competente (ricevuta SARE), comunicazioni obbligatorie preventive per lavoro intermittente, autonomi occasionali, lavoro accessorio, comunicazione obbligatoria preventiva per lavoratori in distacco, contratti di appalto, subappalto e somministrazione di lavoratori, cedolini paga, documenti di soggiorno in corso di validità per extracomunitari, documento Privacy sottoscritto, scheda individuale dell'avvenuta consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale e addestramento all'uso, ove previsto, attestati di formazione dei lavoratori conduttori carrelli elevatori/trattori, bonifici o altre modalità tracciabili per il pagamento delle retribuzioni, visite mediche di idoneità alla mansione, giustificativi di rimborsi e trasferte.

La firma di eventuali dichiarazioni e/o documenti di qualsivoglia genere viene apposta dal Presidente del C.d.A. o dall'Amministratore Delegato.

Principi procedurali ed indicazioni operative:

La frequenza delle visite ispettive presso la Società è inferiore ad una volta all'anno, tuttavia, nonostante la scarsa frequenza, è presente una specifica che disciplina il comportamento da tenere ed individua i soggetti coinvolti.

Il rapporto con i pubblici ufficiali che effettuano gli accessi, per prassi, è sempre gestito da almeno due soggetti, che a loro volta sono tenuti a riferire alle figure competenti internamente.

È applicato il principio di segregazione delle funzioni, per cui su ciascuna richiesta vengono coinvolti diversi uffici, in applicazione del sistema di deleghe e procure adottato dalla società.

I soggetti che intrattengono direttamente i rapporti con i Pubblici Ufficiali/ ispettori in questa specifica attività non hanno accesso diretto alle risorse economiche.

Se necessario, vengono interpellati consulenti e collaboratori esterni con competenze specifiche.

Viene svolta attività di controllo sulla correttezza e sulla veridicità della documentazione predisposta e delle dichiarazioni rese. Le operazioni compiute sono tracciabili e la documentazione è conservata e archiviata.

È presente una procedura scritta, in cui è formalizzata la separazione tra le funzioni. La procedura risulta sufficientemente chiara e viene aggiornata periodicamente, tuttavia, si ritiene necessario un ulteriore aggiornamento con le indicazioni sopra illustrate. I controlli sulla procedura sono effettuati internamente.

In generale, come già sottolineato, la procedura identifica preventivamente i responsabili interni per ciascun ambito/aspetto dell'attività aziendale interessato dai predetti contatti/rapporti.

Infine, è opportuno che l'OdV venga tempestivamente informato dei controlli e delle verifiche ispettive in programma o, comunque, da poco avviate, affinché possa controllare che tutto avvenga e proceda nel rispetto delle cautele e delle procedure aziendali adottate.

Si precisa che il vero argine al rischio che si realizzino comportamenti penalmente rilevanti (ai sensi degli artt. 318 e ss.), oltre a quanto sopra indicato, sono le procedure e i controlli interni osservati nella gestione della tesoreria, pagamenti, spese di rappresentanza, assunzioni, contratti di collaborazione con soggetti esterni, omaggi e sponsorizzazioni, a cui si rimanda.

4) Partecipazione a gare d'appalto:

La presente attività presenta particolari rischi, comportando un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione (tra i reati presupposto sono indicate le fattispecie di turbata libertà sia degli incanti sia del procedimento di scelta del contraente) da cui si potrebbe instaurare un rapporto contrattuale con essa, tuttavia la stessa risulta essere sufficientemente presidiata e caratterizzata da una solida prassi, disciplinata come segue.

L'ufficio Amministrativo riceve via PEC la richiesta dalla Pubblica Amministrazione interessata.

La richiesta viene condivisa con l'AD che, con la Direzione Aziendale, definisce se procedere o rifiutare.

Vengono poi coinvolti: il PM designato per la verifica dei documenti di gara, dei requisiti e per la pianificazione del progetto, l'Assicurazione Qualità (ASQU), l'UTC per la fattibilità, l'Ufficio PREV per la stima dei costi e la produzione (PROD) per la verifica dei tempi di realizzazione e l'analisi "Make or Buy", l'Ufficio ACQU per la richiesta di preventivi presso fornitori esterni.

Viene coinvolto l'Ufficio PERS per eventuale documentazione richiesta e la ricerca o l'identificazione delle risorse necessarie.

Il PM colleziona tutti i dati ed i documenti necessari e li sottopone all'approvazione dell'AD e della Direzione Aziendale. Se la proposta viene accettata, viene contrassegnata con firma autografa e l'Ufficio AMM si occupa di spedire il Data Package, con firma digitale a mezzo PEC, verso l'ente che ha emesso la richiesta, rispondendo alla PEC originale.

Nel caso in cui l'invio dei documenti sia vincolato ad una piattaforma di e-Procurement, è il PM che si occupa dell'inserimento dei documenti richiesti.

In caso di vincita, il contratto viene visionato e discusso per accettazione da parte dell'AD.

Dopo la definizione e la firma del contratto da parte dell'AD, le comunicazioni ufficiali verso l'Ente della PA avvengono a mezzo PEC emesse dall'Ufficio AMM, il cui contenuto proviene principalmente dal PM o dal Direttore BU che coordina tutto lo svolgimento delle attività che confluiscono alla finalizzazione del progetto. Le comunicazioni interne sono affidate alla mail aziendale.

Le attività di sviluppo del progetto seguono il normale iter delineato dalle procedure organizzative aziendali vigenti.

Principi procedurali ed indicazioni operative:

Benché l'attività di partecipazione a gare d'appalto e bandi non sia disciplinata da una procedura formalizzata per iscritto, tuttavia viene seguita una prassi (consolidata) che prevede la chiara separazione di funzioni tra i differenti soggetti coinvolti nel processo.

In ausilio al personale interno vengono consultati professionisti esterni dotati delle necessarie competenze.

Viene svolto il controllo sulla veridicità e sulla correttezza delle dichiarazioni e documentazioni presentate, nonché, a livello di attività preventiva, il controllo sulla congruità dei prezzi.

Sono previsti controlli interni sulla corretta applicazione della prassi. Inoltre, tutta la documentazione viene archiviata e conservata.

5) Esecuzione di contratti e forniture verso la Pubblica Amministrazione:

La presente attività è presa in considerazione in quanto la Pubblica Amministrazione si comporta come controparte contrattuale, ma privilegiata (l'art. 356 c.p. sanziona esplicitamente la frode nelle pubbliche forniture). Come per l'attività di cui al punto 4), cui la presente è connessa, pur non essendo stata formalizzata una procedura scritta, le singole fasi (e i relativi soggetti coinvolti) sono ben delineate nella prassi vigente.

La richiesta proveniente dall'Università o dall'ente in questione viene condivisa con l'AD che, con la Direzione Aziendale, definisce se procedere o rifiutare.

Vengono poi coinvolti: il PM designato per la verifica dei documenti, dei requisiti e per la pianificazione del progetto, l'Assicurazione Qualità (ASQU), l'UTC per la fattibilità, dell'Ufficio PREV per la stima dei costi e la produzione (PROD) per la verifica dei tempi di realizzazione e l'analisi "Make or Buy", infine l'Uff. Acquisti per la richiesta di preventivi presso fornitori esterni.

Viene coinvolto l'Ufficio PERS per eventuale documentazione richiesta e la ricerca o l'identificazione delle risorse necessarie.

Il PM colleziona tutti i dati ed i documenti necessari e li sottopone all'approvazione dell'Amministratore Delegato. Seguirà il normale iter delineato dalle procedure organizzative aziendali vigenti per la produzione e consegna dei beni o l'esecuzione dei servizi.

Principi procedurali ed indicazioni operative:

L'attività viene svolta con periodicità annuale/semestrale e coinvolge diversi uffici interni.

Attualmente, pur in assenza di una specifica procedura che disciplini tale attività, viene seguita una prassi consolidata che prevede la segregazione delle funzioni coinvolte. Viene, inoltre, valutata la congruità dei prezzi per i beni e servizi proposti e sono verificate la natura, la quantità e le caratteristiche dei beni e servizi oggetto della fornitura, al fine di garantire la congruità tra l'offerta e le prestazioni effettivamente rese.

La documentazione relativa a tale attività viene conservata e archiviata per consentire la tracciabilità di quanto compiuto.

6) Selezione, assunzione e gestione del personale:

6.1 Selezione del personale

Con specifico riferimento alla selezione del personale, è stata adottata dalla Società la procedura PR 231-02 "Assunzione del personale".

Le pratiche di assunzione del personale sono decise dall'AD nell'ipotesi di assunzione di Dirigenti o Responsabili di Area, ovvero dall'Ufficio PERS ove l'assunzione riguardi impiegati o operai.

Le proposte di assunzione vengono avanzate dalle figure responsabili dell'area/unità all'interno del quale si presenta la necessità di assumere personale.

Le proposte vengono poi valutate, sentito il parere dell'AD, dal Responsabile dell'Ufficio PERS il quale, ove venga accolta la richiesta, dà l'*imput* al consulente esterno per avviare la procedura di selezione.

La fase successiva consiste, quindi, nell'acquisizione dei c.v. che avviene esternamente, affidando l'incarico a società specializzate di *recruitment* o tramite agenzie di somministrazione,

Una volta selezionati i c.v. vengono fatti i colloqui che sono gestiti dal Responsabile PERS, congiuntamente al Responsabile dell'area/unità che aveva avanzato la richiesta.

Nell'ipotesi di assunzione di figure dirigenziali e/o Responsabili Area i colloqui vengono fatti anche dall'AD.

L'Ufficio AMM si occupa di raccogliere i dati e i documenti necessari per espletare la pratica di assunzione che verrà gestita dal consulente esterno, il quale provvede alla redazione della lettera di assunzione e alla stesura del contratto.

Tale documentazione è posta al vaglio e alla sottoscrizione dell'Amministratore Delegato.

I passaggi come sopra indicati sono formalizzati nella già citata PR. 231-02 "Assunzioni", che è corredata dall'informativa sulle condizioni generali di lavoro (di seguito "Informativa") che è stata redatta in conformità con le disposizioni previste dal d.lgs. 104 del 27 giugno 2022 in materia di trasparenza e diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a "condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea".

In particolare, l'Informativa viene considerata parte integrante del contratto individuale di lavoro, e dà atto che la Società adempie ai propri obblighi informativi previsti dall'articolo 4 del d.lgs. 104/2022 con riferimento ai seguenti istituti:

- Contratto collettivo e regolamenti aziendali
- Retribuzione
- Orario di lavoro
- Ferie
- Congedi retribuiti e permessi
- Preavviso in caso di recesso del datore o del lavoratore
- Enti di previdenza, assistenza e forme di protezione in materia di sicurezza sociale

Principi procedurali ed indicazioni operative:

L'attività di selezione del personale viene svolta con frequenza molto elevata, tuttavia la presenza di una procedura scritta, chiara, sempre applicata e presidiata da controlli interni ed esterni consente di ridurre al minimo il rischio collegato a tale attività.

La procedura prevede che per ogni posizione siano valutati almeno tre soggetti e indica criteri oggettivi e predefiniti per le caratteristiche ricercate.

È applicato il principio di segregazione delle funzioni, per cui su ciascuna selezione prevede il coinvolgimento di diversi uffici, in applicazione del sistema di deleghe e procure adottato dalla società.

Viene svolta attività di controllo sulla effettiva applicazione della procedura. Le operazioni compiute sono tracciabili e la documentazione è conservata e archiviata.

È presente una procedura scritta, in cui è formalizzata la separazione tra le funzioni. La procedura risulta sufficientemente chiara e viene aggiornata periodicamente.

Inoltre, attraverso la compilazione della scheda di evidenza (allegato A.4) si dà conto dei criteri di valutazione dei candidati in relazione ai differenti profili professionali ricercati.

L'Ufficio PERS, in modo particolare il Responsabile, deve trasmettere semestralmente all'OdV, per quanto di competenza, quanto segue:

- l'elenco degli assunti con allegato l'*iter* che ha condotto alla loro assunzione;
- elenco delle assunzioni effettuate in deroga ai principi sopra elencati;
- consuntivo delle attività di formazione/informazione sul Modello Organizzativo svolte nel periodo con espressa indicazione delle attività rivolte alle aree a rischio.

6.2 Gestione amministrativa del personale

L'attività di gestione amministrativa del personale ha inizio con la formalizzazione del contratto di lavoro, firmato dall'amministratore delegato, e la successiva comunicazione dei dati, sia personali che contrattuali, del lavoratore e/o della lavoratrice all'ARL (Agenzia Regionale per il Lavoro) mediante la comunicazione SARE.

Successivamente, inizia il processo di rilevazione presenze giornaliero e gestione giustificativi attraverso apposito programma: tutto ciò è fondamentale per l'elaborazione del cedolino paga (LUL). Successivamente ai cedolini dei dipendenti, vengono elaborati i cedolini degli amministratori e dei collaboratori. Ultimato il processo di payroll, dopo aver effettuato tutti i controlli del caso, vengono, con apposito file, inviati all'ufficio amministrativo gli importi che poi l'ufficio amministrativo dovrà provvedere a bonificare alle persone.

Una volta ultimate le paghe inizia il processo dei versamenti che possiamo sinteticamente elencare di seguito:

- stampare la "PROCEDURA VERSAMENTI" che si trova nella cartella CONTRIBUTI file "A Procedure GOL" (A-B-C)
- Entrare in GOL (software utilizzato per la generazione dei cedolini paga, ecc.), calcolare il DM10 e stamparlo
- Calcolare Fondi Privati, Cometa, Previdai, FASI, Contributi Sindacali
- Nella cartella CONTRIBUTI – DM10 compilare i file "Ctrinps" e "Rec Fgaranzia"
- Compilare il file "Autonomi Inps%" dentro la cartella CONTRIBUTI - Lav_CoCoCo_Amm
- Se il DM10 quadra, creare file Uniemens
- Passare dal programma di controllo INPS, inviare il file prodotto di tipo "UniEM" attraverso il portale INPS
- Stampare le ricevute di invio e salvare in AmmPers\UNIEMENS Ricevute
- Entrare in GOL: calcolare F24 e stamparlo
- Controllo F24 con stampe contenute nel raccoglitore F24 (Es. IRPEF Co.Co.Co., rate INAIL, Visite Mediche Fiscali, IRPEF Acconti, ...)
- Compilare file dentro cartella F24 "Versamenti_F24" quadrandolo con il file "Scheda Vers" che si trova dentro alla cartella CONTABILITA'

- Chiedere all'ufficio amministrativo il codice tributo "1040"
- Per la quadratura finale, nella cartella CONTRIBUTI – F24, utilizzare il file "El_vers".
- Versamenti Fondi Privati (Mensile)
- Versamenti trimestrali Cometa e Previdai (20/04 – 20/07 – 20/10 – 20/01)
- Versamenti FASI (28/02 – 31/05 – 31/08 – 30/11)
- Inserire 1040 in Archivio Storico F24 nella delega più opportuna (no deleghe a credito),

verificare banca di appoggio

- Verificare se è necessario cambiare banca
- Verificare che tutte le deleghe del F24 siano a debito e creare il file Entratel F24
- Inviare all'ufficio amministrativo e allo Studio Zappi il file .pdf, il file calcolato da GOL, "El_vers" + ctr. Sindacali + TFR fondi privati + Cometa + Previdai + Fasi

Inviato il file per l'F24, si procede con la Contabilità paghe e la Contabilità contributi che si sviluppano su 2 file excel.

L'amministrazione:

- procede mensilmente al pagamento degli stipendi e contributi nel rispetto delle scadenze previste.
- verifica giornalmente che tali disposizioni vengano eseguite correttamente dal sistema bancario e segnala all'Ufficio personale eventuali problematiche (es. bonifico stornati per errate coordinate dei beneficiari).
- verifica mensilmente-periodicamente la quadratura dei conti contabili coinvolti nella gestione degli stipendi, contributi, cessioni quote di stipendi, contribuzione integrativa, ecc...e si allinea con Ufficio personale per eventuali differenze rilevate.

Le fasi di tale attività sono cristallizzate in apposita istruzione operativa interna all'Ufficio.

Principi procedurali ed indicazioni operative:

L'attività di gestione del personale è particolarmente impattante nello svolgimento delle attività quotidiane della Società.

Pur non essendo stata interamente formalizzata per iscritto, l'attività è accuratamente disciplinata e prevede la segregazione delle funzioni coinvolte. Le retribuzioni sono conferite sulla base di cartellini orari e rapporti di lavoro, eventuali retribuzioni che eccedono i contratti collettivi sono autorizzate dal Responsabile per iscritto.

Alcuni dipendenti vengono dotati di carte di credito, che possono utilizzare conformemente alle istruzioni fornite loro: le spese vengono controllate direttamente. Il rimborso di eventuali spese di trasferta viene effettuato dal Responsabile amministrativo sulla base del controllo dei giustificativi delle spese forniti.

Il personale è valutato secondo criteri prefissati e comunicati; il raggiungimento di tali criteri è valutato da soggetti diversi da chi li ha fissati.

Viene effettuata la quadratura tra le ore effettivamente lavorate da ciascun dipendente e le ore pagate e tale documento è sottoposto alla direzione per approvazione.

L'istruzione operativa presenta alcune lacune, facilmente integrabili con la completa formalizzazione per iscritto di tutte le fasi dell'attività.

7) Gestione del contenzioso tributario/giudiziario:

La gestione del contenzioso viene presa in considerazione in quanto comporta un contatto diretto con le autorità giudiziarie.

Oltre a quanto indicato nel successivo punto 8, si rappresentano alcune precisazioni.

Per quanto riguarda la gestione di eventuali contenziosi Giuslavoristici, la prassi (consolidata) è strutturata come segue: viene prodotta la lettera di richiamo dall'Ufficio PERS e siglata dall'AD.

Lo stesso avviene per i provvedimenti disciplinari e per eventuali licenziamenti.

Se necessario, il Responsabile PERS, con delega scritta conferita dall'AD caso per caso, può rappresentare la Società in sede di conciliazione.

Per quanto concerne, invece, eventuali contestazioni e/o sanzioni irrorate alla società, la linea da seguire viene condivisa con l'AD.

Successivamente, vengono poi coinvolti consulenti specifici in base alla natura della contestazione (fiscale, civile, penale) e messe in pratica le azioni concordate con questi ultimi. Viene poi seguita la pratica fino alla conclusione (pagamento sanzioni, pratiche legali, ricorsi, ecc..) secondo le procedure aziendali in allineamento con i consulenti coinvolti

L'AD e il Presidente sono sempre coinvolti per la firma di documenti e dichiarazioni.

Principi procedurali ed indicazioni operative:

L'attività di gestione del contenzioso, seppur non presidiata da apposita procedura scritta, è definita in gran parte delle sue fasi con una prassi verbale consolidata.

I professionisti vengono scelti sulla base delle specifiche competenze richieste e per ciascun procedimento viene individuato un referente interno con cui i consulenti possono interfacciarsi.

Sono previsti flussi di reporting da parte dei consulenti esterni che seguono i singoli procedimenti, le scelte relative alle iniziative da intraprendere sono sempre condivise tra la Società e i consulenti.

I rapporti con i consulenti devono essere formalizzati con lettere d'incarico e/o contratti scritti. Dalla lettera di incarico a ciascun professionista debbono risultare in modo chiaro i termini e le condizioni previsti.

L'originale della lettera di incarico - o del contratto - dovranno essere conservati/archiviati presso l'ufficio amministrativo che dovrà, altresì, avere cura di conservare verificabili riscontri dell'attività svolta dal professionista - oltre che dei pagamenti effettuati -, nelle forme e con le modalità consentite dalla natura della prestazione resa.

Al conferimento di ciascun incarico occorrerà, inoltre, informare il consulente dell'esistenza del Codice Etico e sarà opportuno farsi rilasciare una dichiarazione di avvenuta presa di conoscenza della clausola risolutiva espressa nel caso di comportamenti che violino tali principi.

I pagamenti vengono effettuati con bonifico e le spese sono rimborsate se previste nell'incarico.

Infine, si rende opportuna la previsione di una lista in cui inserire i nominativi dei vari professionisti suddivisi per aree di competenze (amministrativo, civile, penale, tributario).

L'effettiva adozione delle cautele indicate è idonea a ridurre al minimo il rischio che il professionista, svincolato da direttive scritte (anche di natura comportamentale) e con rapporti economici non trasparenti, si senta legittimato a favorire la posizione della sua cliente nel processo/contenzioso promettendo o dando ad un testimone, a magistrati e a funzionari pubblici in genere denaro o altra utilità per favorire la posizione di CURTI (realizzando così, in particolare, il reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319 *ter* c.p.).

8) Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione:

In ordine al conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, si segnala che CURTI si affida a consulenti abituali, con cui intrattiene rapporti professionali da molti anni.

Tale circostanza può essere considerata un indice di garanzia.

Si evidenzia che tali rapporti sono formalizzati con lettere d'incarico e/o contratti scritti; i contratti vengono redatti dall'Ufficio PERS e/o dai singoli soggetti coinvolti, una volta concordato il compenso del collaboratore e/o del consulente con all'AD. Per la Società, i contratti con i collaboratori vengono firmati dall'AD:

L'amministrazione procede mensilmente al pagamento:

- dei compensi (se trattasi di co.co.co) e contributi nel rispetto delle scadenze previste;
- delle fatture se autorizzate dal referente addetto al controllo sull'attività del consulente.

Verifica giornalmente che tali disposizioni vengano eseguite correttamente dal sistema bancario e gestisce eventuali problematiche (es. bonifico stornati per errate coordinate dei beneficiari).

Verifica mensilmente-periodicamente la quadratura dei conti contabili coinvolti nella gestione relativa.

Per quanto concerne i consulenti legali, si richiama quanto indicato nel precedente punto 7 in quanto le cautele ivi indicate sono idonee a regolamentare efficacemente le attività in oggetto riducendo ulteriormente il rischio astratto, nel caso di specie, che tramite tali rapporti si creino fondi neri o si realizzino i vari delitti di corruzione previsti e puniti dagli artt. 318 e ss. del codice.

Principi procedurali ed indicazioni operative:

L'attività viene svolta con cadenza trimestrale/mensile, sebbene attualmente non vi sia una procedura scritta, la prassi in essere prevede la separazione tra le funzioni coinvolte e prende in considerazione tutte le fasi di tale attività.

La selezione dei consulenti avviene in base a criteri predefiniti e sono presenti contratti scritti che disciplinano le attività oggetto di incarico e i relativi compensi.

La documentazione viene adeguatamente conservata e archiviata, consentendo la ricostruzione dei passaggi dell'attività di gestione degli incarichi di collaborazione e consulenza.

9) Gestione di omaggi, sponsorizzazioni, liberalità e no profit:

Al fine di prevenire ipotesi corruttive, con riguardo alla gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni, CURTI è in procinto di adottare una procedura che tiene conto dei seguenti passaggi.

Con riferimento agli omaggi:

I dipendenti dell'azienda che svolgono una funzione riconducibile al processo commerciale (es: customer services) e che in conseguenza di ciò hanno frequenti contatti con i clienti, sono in generale inibiti dal procedere autonomamente ad effettuare e/o a ricevere omaggi e/o regalie non attinenti alle finalità dell'azienda.

La dazione di omaggi a soggetti facenti parte o comunque riconducibili a soggetti facenti parte della Pubblica Amministrazione non è consentita, né è possibile la ricezione di omaggi o regalie quando siano provenienti da soggetti facenti parte o comunque riconducibili alla Pubblica Amministrazione. In caso di omaggi commerciali verso i clienti, relativamente alle prassi commerciali vigenti nel settore, il valore massimo delle dazioni è EURO 50,00.

Se l'omaggio e/o la regalia fa parte dei cosiddetti "gadget commerciali" previsti dall'azienda (ad es. penne ed ogni altro materiale promozionale), il Responsabile Ufficio Commerciale (COMM) può agire autonomamente, mentre i dipendenti sono obbligati a richiedere autorizzazione verbale a quest'ultimo.

Se l'omaggio e/o la regalia non fa parte dei cosiddetti "gadget commerciali", ed è quindi necessario acquistarlo, è richiesta autorizzazione scritta. L'importo autorizzabile per la spesa è comunque contenuto entro EURO 50, l'acquisto è possibile solo se autorizzato dall'AD e in accordo con l'ufficio Marketing Strategico e Comunicazione.

Omaggi e/o regalie che dovessero superare tale importo possono essere autorizzati a sola ed esclusiva discrezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso l'autorizzazione all'acquisto è consentita se non frequente e, comunque, è subordinata alla coerenza tra l'omaggio ed il Codice Etico.

I dipendenti non sono autorizzati a ricevere omaggi e/o regalie da parte di soggetti terzi (clienti, consulenti, fornitori, ecc...).

Omaggi e/o regalie eventualmente ricevuti non potranno essere tratti senza la previa autorizzazione da parte del Responsabile Ufficio Commerciale (COMM) e comunque dovrà essere valutata la possibilità di imputare le dazioni all'intero ufficio.

Con riguardo alle sponsorizzazioni:

La società effettua sponsorizzazioni, eroga contributi e/o partecipa ad associazioni e simili, prediligendo organizzazioni che perseguano scopi in linea con il Codice Etico di Gruppo e che riguardino solo ambiti coerenti con l'oggetto sociale di CURTI. Sono vietate le attività aventi finalità non coerenti con i documenti sopra citati e che siano eccessivamente distanti dall'area di operatività dell'azienda.

Il soggetto giuridico individuato come percipiente della sponsorizzazione, del contributo o della partecipazione, l'importo corrisposto, il proponente all'interno della società, le ragioni che hanno determinato l'erogazione, nonché i ritorni di immagine/notorietà ed altro che CURTI si aspetta dalla sponsorizzazione devono essere precisati e formalizzati in un apposito contratto che dovrà essere sottoscritto dalle parti. Copia di detto contratto, assieme a tutta la documentazione giustificativa dell'erogazione, è conservata dall'Ufficio AMM presso la sede (in formato cartaceo e/o digitale). Inoltre, le spese, sia per gli omaggi e le regalie, sia per le sponsorizzazioni, devono essere registrate in contabilità generale negli appositi conti secondo i criteri di contabilità generale di CURTI previsti nelle parti speciali B e C, a cui si fa esplicito richiamo.

Nel caso in cui le spese superino l'importo prestabilito, il responsabile del processo deve segnalarlo automaticamente all'OdV.

L'OdV può prevedere un report riservato e periodico su queste voci di spesa.

Principi procedurali ed indicazioni operative:

L'attività viene svolta con una frequenza annuale, all'inizio della stagione sportiva per quanto riguarda le sponsorizzazioni, e periodica per quanto riguarda omaggi e liberalità.

La procedura, seppur non ancora formalmente adottata, prevede la separazione di funzioni tra i soggetti coinvolti e controlli sulla sua corretta esecuzione. È garantita la tracciabilità delle operazioni, la documentazione viene conservata e archiviata per consentire la ricostruzione e la verifica ex post dei passaggi seguiti.

I responsabili interni

I responsabili interni sono i soggetti preposti alla regolare esecuzione di ciascuna operazione sensibile, designati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato. Tali soggetti sono deputati alla supervisione delle aree loro affidate e sono referenti diretti dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo.

In particolare, i responsabili interni:

- vigilano sul regolare svolgimento dell'operazione di cui sono referenti;
- informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei reati connessi alle operazioni aziendali svolte;
- per ogni operazione sensibile predispongono e conservano la documentazione rilevante e ne sintetizzano i contenuti per l'OdV in un'apposita scheda di evidenza, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti e nel successivo;
- predispongono schede di evidenza cumulative per attività svolte periodicamente in modo ripetitivo, salvo che emergano profili specifici;
- comunicano all'OdV le eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del Modello;
- contribuiscono all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informano l'OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni.

Le schede di evidenza

Le schede di evidenza redatte per ciascuna operazione sensibile, fatto salvo quanto già precisato nei precedenti paragrafi, devono indicare:

- a) i dati descrittivi dell'operazione (oggetto, P.A. o altra controparte, termine finale o durata presunta);
- b) il nominativo del responsabile interno e degli eventuali sub responsabili;
- c) i principali adempimenti relativi all'operazione ed il suo esito;
- d) gli eventuali consulenti o *partners* coinvolti nell'operazione (con le motivazioni che hanno condotto alla loro scelta e gli elementi a tal fine assunti, il tipo di incarico conferito, il corrispettivo pattuito, le eventuali condizioni particolari applicate) e l'attestazione rilasciata da ciascuno di essi di conoscenza ed adesione del Modello;
- e) gli altri elementi e circostanze attinenti all'operazione che possono assumere rilievo ai fini della corretta applicazione del modello (movimento di denaro, modalità di pagamento ecc...).

È onere del responsabile interno comunicare periodicamente all'OdV le schede di evidenza relative a ciascuna operazione sensibile, e curarne il successivo aggiornamento.

Attività ispettiva e di impulso

Fermo quanto già previsto sull'OdV nella parte generale del Modello, tale organo ha, con riferimento alla presente Parte Speciale, i seguenti ulteriori compiti:

- a) la cura dell'emanazione e dell'aggiornamento di istruzioni operative relative all'adozione delle procedure comportamentali finalizzate alla minimizzazione dei rischi di reato;
- b) la verifica periodica, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, del sistema di deleghe e procure in vigore, con la raccomandazione delle opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile o ai sub responsabili;
- c) la verifica periodica, con il supporto delle altre funzioni competenti, della validità delle clausole standard inserite nei contratti con i consulenti e *partners* di CURTI;
- d) la proposta al Consiglio di Amministrazione di opportune integrazioni al sistema gestionale delle risorse finanziarie (sia in entrata sia in uscita) con l'indicazione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

PARTE SPECIALE B
Reati societari

PREMESSA

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 - REATI SOCIETARI

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 2621 c.c.)

FATTI DI LIEVE ENTITÀ (art. 2621 bis c.c.)

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (art. 2622 c.c.)

FUNZIONI COINVOLTE NELLA PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO

SOGGETTI COINVOLTI

CONTROLLI IN ESSERE

POSSIBILI MODALITA' ATTUATIVE DELL'ILLECITO

PROCEDURE MIGLIORATIVE

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 - REATI SOCIETARI

FALSO IN PROSPETTO (ART. 173-BIS T.U.F.)

IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 c.c.)

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626 c.c.)

ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI E RISERVE (art. 2627 c.c.)

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (art. 2628 c.c.)

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 c.c.)

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (art. 2629-*bis* c.c.)

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.)

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art. 2633 c.c.)

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (art. 2636 c.c.)

AGGIOTAGGIO (art. 2637 c.c.)

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638 c.c.)

FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE (ART. 54 D. LGS. 19/2023)

ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (art. 184 T.U.F.)

DIVIETO DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 14 REG. UE 596/2014)

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (art. 185 T.U.F.)

DIVIETO DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 15 REG. UE 596/2014)

Premessa

L'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 prende in considerazione plurimi reati societari, così come riformulati dal D. Lgs. n. 61/2002 e dalla L. 262/2005 e dalla l. 69/2015, da ultimo aggiornati dal D. Lgs. 38/2017 e dal D. Lgs. 19/2023, contenuti nel titolo XI del libro V del codice civile.

In relazione alla commissione di taluno di questi reati da parte di soggetti apicali o sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, si prevede la sola applicazione a questo di sanzioni pecuniarie.

A carico dell'ente non è invece prevista l'applicazione (in via definitiva o cautelare) di sanzioni interdittive.

La documentazione prodotta rappresenta la sintesi del lavoro di ricognizione e valutazione dei processi e delle attività di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. (di seguito "CURTI") considerate "sensibili" con riferimento ai reati previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001.

L'attività è stata svolta attraverso la predisposizione di appositi questionari che sono stati sottoposti all'attenzione dei responsabili dei processi e delle funzioni individuati.

Successivamente i questionari sono stati analizzati al fine di individuare e definire eventuali aree di approfondimento, nonché di determinare i quesiti da porre agli interessati durante apposite interviste.

Le informazioni sono state così raccolte al fine di fornire elementi utili all'identificazione del rischio e allo sviluppo di ipotesi di miglioramento.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal Vertice, da dirigenti, da dipendenti e da liberi professionisti inquadrati in organico, siano essi personale religioso o personale

laico, operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da liberi professionisti non inquadrati in organico, da fornitori e da collaboratori esterni: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla parte speciale stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari ascrivibili all'ente.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con CURTI, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del modello;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni di CURTI, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alle mansioni effettivamente espletate, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- *il codice etico*
- *le istruzioni operative per la redazione dei bilanci e dei documenti collegati*
- *il piano dei conti di contabilità generale*
- *ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in CURTI.*

Ai consulenti, ai *partners* e ai volontari deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A.; il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce, infatti, obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. 231/2001 REATI SOCIETARI

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): Fuori dei casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.): Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.


False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.): Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Funzioni coinvolte nella predisposizione della Bozza di Bilancio



Soggetti coinvolti:

Come indicato nel grafico sopra riportato, nell'attività di predisposizione della bozza di bilancio sono coinvolti i seguenti soggetti:

- Ufficio Finanza (FIN) e Amministrazione (AMM) → SOTTOPOSTO
- Responsabile Ufficio FIAM → APICALE
- Amministratore Delegato → APICALE

In relazione alle Attività potenzialmente a rischio di reato, i soggetti indicati svolgono i seguenti compiti:

- l'Ufficio Finanza e Amministrazione si occupa di inserire le rilevazioni contabili durante l'esercizio e di rilevare le scritture di assestamento, collaborando con il Responsabile Amministrazione e Finanza per la predisposizione della bozza di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

- Il Responsabile dell'ufficio Finanza e Amministrazione nell'ambito delle attività necessarie alla predisposizione della bozza di Bilancio svolge attività di controllo e coordinamento dell'area contabile.

Durante l'esercizio verifica il corretto inserimento delle poste contabili, ordinarie e di assestamento, da parte dell'Ufficio Amministrativo (AMM) e dell'ufficio Finanza (FIN) e collabora con il Consulente fiscale/tributario esterno e l'Amministratore Delegato per la redazione del bilancio d'esercizio.

- L'Amministratore Delegato ha il compito di analizzare la bozza di bilancio al fine di renderla definitiva e pronta per l'approvazione.

Controlli in essere:

Le attività di gestione della contabilità sono disciplinate prevalentemente da riferimenti normativi (principi contabili nazionali, risoluzioni, ecc.), da istruzioni verbali, nonché da prassi consolidate.

Per ogni registrazione contabile il programma di contabilità memorizza il nominativo di chi ha eseguito la registrazione e periodicamente viene effettuato un controllo interno da parte di un soggetto diverso da colui che le ha effettuate.

Dalle indagini effettuate si evince che esistono differenti livelli di controllo: il primo viene effettuato congiuntamente dalle funzioni AMM e FIN le quali verificano la correttezza dei dati contabili inseriti durante l'esercizio, attraverso l'esame della documentazione conservata agli atti.

Il secondo viene effettuato dal Responsabile Finanza e Amministrazione. Tale controllo si concretizza nella stesura della bozza del bilancio di esercizio, che verrà successivamente proposta al Consiglio di Amministrazione al fine della sua analisi e approvazione.

In merito ai corretti principi contabili da utilizzare al fine della predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, il Responsabile Amministrazione e Finanza diffonde, con la collaborazione del Consulente fiscale/tributario, istruzioni verbali al personale coinvolto nella predisposizione delle scritture contabili.

La medesima prassi viene osservata anche nel caso di variazione delle normative.

La tenuta, la conservazione e l'aggiornamento dei fascicoli relativi ai bilanci, dalla approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione, è disciplinata da regole interne di archiviazione da formalizzare. Tali regole rispettano i principi stabiliti dalla legge.

Il Collegio Sindacale viene regolarmente informato della convocazione delle assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Vengono, inoltre, trasmessi al Collegio Sindacale i documenti necessari al fine di poter effettuare le relative verifiche.

Il Consiglio di Amministrazione approva i criteri di valutazione delle poste di bilancio prima della redazione dello stesso e dopo che il Responsabile Amministrazione e Finanza li ha concordati con il Collegio Sindacale.

La preventiva approvazione dei criteri di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale limita la discrezionalità nella scelta dei principi di redazione del bilancio d'esercizio.

Per ogni operazione sul capitale sociale, potenzialmente lesiva della sua integrità, sono previsti una serie di controlli volti a tutelarne la correttezza, quali l'esplicita approvazione delle operazioni da parte del C.d.A. e la verifica delle relative clausole statutarie.

Il sistema amministrativo - contabile, pur necessitando di alcuni interventi di natura formale, può essere considerato sufficientemente affidabile e in grado di rappresentare correttamente i fatti di gestione nell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

In funzione delle analisi svolte, dei questionari compilati e delle interviste effettuate, si evidenziano tali possibili condotte illecite:

- eventuale esposizione di poste di bilancio inesistenti, laddove predisposte da soggetti che ricoprono funzioni apicali;
- eventuale determinazione di poste di bilancio che si discostano dalla corretta valutazione effettuata sulla base dei criteri dettati dalla legge e dai principi contabili. I saldi di bilancio più a rischio in questa possibile condotta illecita sono quelli oggetto di stima e valutazioni;
- eventuale omissione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La presenza di un'apposita procedura scritta per la redazione del bilancio (Contabilità e bilancio PR 231/04) consente di attenuare di commissione di illeciti nella rilevazione e contabilizzazione delle poste di bilancio. A tale proposito si segnala che i flussi informativi provenienti dai soggetti che rivestono funzioni apicali e indirizzati ai responsabili degli uffici preposti all'inserimento dei dati contabili, sono adeguatamente regolamentati.

Procedure migliorative:

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio sopra individuate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali.

Gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettarli nell'elaborazione del bilancio e delle altre scritture contabili, allo scopo di prevenire condotte in contrasto con i principi di corretta e trasparente rappresentazione dei fatti economici e finanziari di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A., passibili di configurare i reati di false comunicazioni sociali (articoli 2621, 2621-bis e 2622 del codice civile).

CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A., nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di ottimizzare le procedure di mitigazione del rischio di reato, anche avvalendosi di apposite schede di evidenza, si deve ispirare ai seguenti principi deontologici e criteri operativi:

- chiara elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio;
- i soggetti che forniscono i dati ai soggetti esterni che li affiancano nell'attività, devono essere in grado di attestare la veridicità, la completezza e la coerenza delle informazioni trasmesse, mediante esplicita dichiarazione debitamente sottoscritta, ed all'occorrenza devono fornire le relative evidenze documentali;
- è responsabilità del Responsabile Amministrazione e Finanza mettere tempestivamente a disposizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della relativa riunione, la bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, e conservare prova dell'avvenuta consegna/trasmissione;
- il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza organizzano almeno una riunione, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con relativa stesura di verbale;
- l'Organismo di Vigilanza partecipa alle riunioni periodiche interne aventi ad oggetto approfondimenti ed analisi dei valori di periodo e deve controllare trimestralmente a campione la tracciabilità delle comunicazioni relative al processo di formazione del bilancio;
- I responsabili delle aree coinvolte nei processi di formazione della bozza del progetto di bilancio e delle altre comunicazioni sociali devono sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e controllo dei dati e delle informazioni trasmessi.
- Il Responsabile Amministrazione e Finanza di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. deve predisporre un apposito programma di formazione, rivolto a tutti i responsabili delle direzioni e delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione deve curare, inoltre, sia la formazione per i neo assunti, che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici;
- il Responsabile Amministrazione e Finanza è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione attestante la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla società stessa; tale dichiarazione deve, altresì, attestare l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti; inoltre deve certificare il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo; tale dichiarazione deve essere successivamente presentata al C.d.A. in occasione della delibera di approvazione del bilancio e trasmessa in copia all'OdV.

Testo integrale delle norme incriminatrici ex D. Lgs. 231/2001
REATI SOCIETARI

Falso in prospetto (art. 173-bis T.U.F.): *Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

La fattispecie di tale reato si configura esclusivamente nelle società quotate o nelle società che richiedono l'ammissione alla quotazione.

Le attuali caratteristiche della Società non lasciano, dunque, presupporre potenziali rischi di reato.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.):

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

La società non ha rapporti con alcuna Società di revisione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.): *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati i mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Soggetti coinvolti:

I soggetti che possono realizzare tale reato sono gli amministratori, anche di fatto della Società.

Controlli in essere:

Le attività di controllo sulla gestione sociale sono svolte nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle prassi aziendali che prevedono:

- 1) Trasmissione entro termini definiti e adeguati al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno di assemblee o di Consigli di amministrazione o comunque sui quali il Collegio è chiamato ad esprimere il proprio parere.
- 2) La piena collaborazione da parte di CURTI verso gli organi di controllo nel reperimento della documentazione societaria necessaria all'espletamento dei dovuti accertamenti.

Criticità rilevate e procedure migliorative:

L'osservanza di prassi non è garanzia sufficiente in ordine al rischio che siano impedito o ostacolate le attività di controllo o di revisione da parte dei soci e degli organi di controllo, risulta opportuno, oltre alla formalizzazione in veste di procedure delle prassi sopra indicate, l'attuazione - tramite l'utilizzo di apposite schede di evidenza - delle cautele e dei controlli di seguito indicati:

1. Individuazione e formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento dei documenti societari e alla loro archiviazione;
2. Occorre inoltre assicurare la tracciabilità dell'iter procedurale relativo alle attività in questione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): *Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Soggetti coinvolti:

I soggetti che possono essere coinvolti nella commissione di questo reato sono gli amministratori, anche di fatto.

Controlli in essere:

Dalle informazioni e dai questionari ricevuti si desume l'esistenza di prassi aziendali conformi alle relative disposizioni del codice civile.

Ogni attività relativa alla restituzione dei conferimenti, viene sottoposta a esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con il coinvolgimento del Collegio Sindacale.

Criticità rilevate e procedure migliorative:

Poiché l'osservanza di prassi non garantisce in modo del tutto soddisfacente la tutela degli interessi e dei beni giuridici protetti dalla fattispecie incriminatrice in oggetto, si ritiene opportuno, oltre alla formalizzazione in veste di procedura della prassi sopra indicata, l'attuazione - tramite l'utilizzo di apposite schede di evidenza - delle cautele e dei controlli di seguito indicati:

1. I soggetti e le funzioni aziendali coinvolti in questa attività sono tenuti ad informare preventivamente il Collegio Sindacale delle iniziative o deliberazioni concernenti tutte le operazioni riguardanti la restituzione dei conferimenti, sia in denaro, sia in natura ai soci;
2. Il Collegio Sindacale deve verificare, in particolare, che le predette operazioni non avvengano al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, previsti e disciplinati dal Codice Civile;
3. Occorre inoltre assicurare la tracciabilità dell'iter procedurale relativo alle attività in questione.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.): *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti coinvolti:

I soggetti che possono porre in essere il reato in oggetto sono gli amministratori, anche di fatto.

Controlli in essere:

Dalle informazioni e dai questionari ricevuti si evince l'esistenza di prassi aziendali conformi alle disposizioni del codice civile che disciplinano la ripartizione degli utili e delle riserve.

Ogni attività relativa alla distribuzione di utili o riserve, viene sottoposta a preventiva verifica e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, le cui determinazioni risultano soggette ad ulteriore esame da parte dei soci di CURTI.

Criticità rilevate e procedure migliorative:

Considerato che l'osservanza di prassi non garantisce in modo del tutto soddisfacente la tutela degli interessi e dei beni giuridici protetti dalla fattispecie incriminatrice in oggetto, si ritiene opportuno, oltre alla formalizzazione in veste di procedura della prassi sopra indicata, anche l'attuazione - tramite l'utilizzo di apposite schede di evidenza - delle cautele e dei controlli di seguito indicati:

1. I soggetti e le funzioni aziendali coinvolti in questa attività sono tenuti ad informare preventivamente il Collegio Sindacale delle iniziative o deliberazioni in merito alla ripartizione degli utili o delle riserve;
 - a. Il Collegio Sindacale a sua volta deve rilasciare preventivo parere favorevole sulla liceità e correttezza dell'iniziativa;

- b. Il Collegio sindacale deve, altresì, verificare la congruità del valore dei compensi per gli amministratori, anche sulla base dell'andamento economico della Società, al fine di evidenziare all'Organismo di Vigilanza eventuali rilievi.
2. Occorre inoltre assicurare la tracciabilità dell'iter procedurale relativo alle attività in questione.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628

c.c.): *Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti coinvolti:

I soggetti che possono porre in essere le varie condotte integranti il reato in oggetto sono esclusivamente gli amministratori, anche di fatto.

Controlli in essere:

Attualmente dall'analisi dei questionari e dalle informazioni ricevute si desume l'esistenza di prassi aziendali conformi alle disposizioni del codice civile che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione di quote sociali.

Nella gestione delle operazioni di sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, ovvero di tutte le operazioni sul capitale sociale, è osservata la seguente prassi:

Ogni attività relativa all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie o ad operazioni sul capitale sociale viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione, le cui determinazioni risultano soggette al preventivo esame da parte del Collegio Sindacale e dei Soci.

Criticità rilevate e procedure migliorative:

Le prassi aziendali non garantiscono una soddisfacente tutela degli interessi e dei beni giuridici protetti dalla fattispecie incriminatrice in oggetto, si ritiene opportuno, pertanto, oltre alla formalizzazione in veste di procedura della prassi sopra indicata, l'attuazione - tramite l'utilizzo di apposite schede di evidenza - delle cautele e dei controlli di seguito indicati:

1. Predisporre disposizioni aziendali per la tenuta e l'archiviazione del bilancio e dei prospetti su operazioni straordinarie dirette al personale coinvolto nell'archiviazione e nella tenuta del bilancio e dei prospetti su operazioni straordinarie;

2. Occorre inoltre assicurare la tracciabilità dell'iter procedurale relativo alle attività in questione.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): *Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti coinvolti:

I soggetti che possono realizzare le diverse condotte integranti il reato in oggetto sono esclusivamente gli amministratori, anche di fatto.

Controlli in essere:

Dalle interviste, dalle informazioni e dai questionari ricevuti si evince l'esistenza di prassi aziendali conformi alle disposizioni del codice civile che disciplinano le operazioni straordinarie in genere. Ogni attività relativa a tali operazioni è oggetto di informativa al Collegio Sindacale e viene sottoposta ad una preventiva valutazione da parte del Consulente fiscale/tributario e ad una successiva verifica e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, le cui determinazioni risultano soggette ad ulteriore esame da parte dei soci di CURTI.

Procedure migliorative:

Poiché l'osservanza di prassi non garantisce in modo del tutto soddisfacente la tutela degli interessi e dei beni giuridici protetti dalla fattispecie incriminatrice in oggetto, è, certamente, di grande importanza la formalizzazione in veste di procedura della prassi sopra indicata, nonché l'attuazione - tramite l'utilizzo di apposite schede di evidenza - delle cautele e dei controlli di seguito indicati:

1. Tutti i soggetti e le funzioni aziendali coinvolti nelle menzionate operazioni societarie - idonee a comportare la riduzione del capitale sociale - devono essere preventivamente individuati;
2. È inoltre opportuno prevedere livelli di responsabilizzazione differente per ciascun soggetto coinvolto, in relazione alla effettiva attività svolta (redazione documenti informativi, *business plan*, ecc.);
3. Gli amministratori sono tenuti ad informare preventivamente il Collegio Sindacale delle iniziative o deliberazioni concernenti tutte le operazioni riguardanti una potenziale riduzione del Capitale Sociale;

4. Il Collegio Sindacale a sua volta deve verificare in particolare, che le predette operazioni non avvengano al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, previsti e disciplinati dal Codice Civile, e non pregiudichino i diritti dei creditori;
5. Occorre inoltre assicurare la tracciabilità dell'iter procedurale relativo alle attività in questione.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.): *L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

La fattispecie di tale reato si configura esclusivamente nelle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante. Le caratteristiche della Società non lasciano, dunque, presupporre potenziali rischi di reato.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): *Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Soggetti coinvolti:

I soggetti che possono realizzare le condotte integranti il reato in oggetto sono gli amministratori, anche di fatto e i soci.

Controlli in essere:

Dalle informazioni e dai questionari ricevuti si evidenzia l'esistenza di prassi aziendali conformi alle relative disposizioni del codice civile.

Ogni attività relativa ad interventi diretti e/o indiretti sul Capitale Sociale, viene sottoposta a esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con il coinvolgimento del Collegio Sindacale.

Criticità rilevate e procedure migliorative:

Poiché l'osservanza di prassi non garantisce in modo del tutto soddisfacente la tutela degli interessi e dei beni giuridici protetti dalla fattispecie incriminatrice in oggetto, si ritiene opportuno, oltre alla formalizzazione in veste di procedura della prassi sopra indicata, l'attuazione - tramite l'utilizzo di apposite schede di evidenza - delle cautele e dei controlli di seguito indicati:

1. I soggetti e le funzioni aziendali coinvolti nelle citate operazioni sono tenuti ad informare preventivamente il Collegio Sindacale delle iniziative o deliberazioni concernenti tutte le operazioni riguardanti interventi diretti e/o indiretti sul Capitale Sociale;
2. Il Collegio Sindacale deve esprimere un parere preventivo e segnalare agli organi competenti le caratteristiche e la tipologia dell'operazione;

Occorre, inoltre, assicurare la tracciabilità dell'iter procedurale relativo alle attività in questione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): *I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

La Società attualmente non è soggetta all'attività di liquidazione, per cui si ritiene che non vi sia un potenziale rischio di reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): *Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Soggetti coinvolti:

Chiunque può realizzare l'illecito in oggetto.

Controlli in essere:

Dall'analisi dei questionari e delle informazioni ricevute si evince l'esistenza di prassi conformi alle disposizioni del Codice Civile.

Tali prassi, oramai consolidate, riguardano la predisposizione di documenti, la preparazione delle riunioni assembleari e gli adempimenti di carattere societario.

Criticità rilevate e procedure migliorative:

Considerato che l'osservanza di prassi non garantisce in modo del tutto soddisfacente la tutela degli interessi e dei beni giuridici protetti dalla fattispecie incriminatrice in oggetto, si ritiene opportuno, oltre alla formalizzazione in veste di procedura della prassi sopra indicata, anche l'attuazione - tramite l'utilizzo di apposite schede di evidenza - delle cautele e dei controlli di seguito indicati:

1. Formalizzazione di disposizioni aziendali che identifichino ruoli e responsabilità e definiscano eventuali stipulazioni di patti parasociali;
2. Formalizzazione di un regolamento assembleare;
3. Definizione di regole formalizzate per il controllo dell'esercizio di voto e per il controllo della raccolta e dell'esercizio delle deleghe di voto;
4. Formalizzazione delle disposizioni aziendali in termini di responsabilità e ruoli relativi alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione dei verbali di assemblea.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La fattispecie di tale reato si configura esclusivamente nelle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.

Le caratteristiche della Società non lasciano, dunque, presupporre potenziali rischi di reato.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fattispecie di tale reato si configura esclusivamente nelle società quotate o nelle società che richiedono l'ammissione alla quotazione.

Le caratteristiche della Società non lasciano, dunque, presupporre potenziali rischi di reato.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023): *Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

La fattispecie consiste nella formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri, la presentazione di false dichiarazioni, ovvero l'omissione di informazioni rilevanti al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D.L.gs. 19/2023, necessario per le fusioni transfrontaliere tra società.

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.): *1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

La fattispecie di tale reato si configura esclusivamente nelle società quotate o nelle società che richiedono l'ammissione alla quotazione. Le caratteristiche della Società non lasciano, dunque, presupporre potenziali rischi di reato.

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.): *1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/1054.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

La fattispecie di tale reato si configura esclusivamente nelle società quotate o nelle società che richiedono l'ammissione alla quotazione.

Le caratteristiche della Società non lasciano, dunque, presupporre potenziali rischi di reato.

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE 596/2014): *Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.*

Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE 596/2014): *Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.*

Le condotte punite da tali reati si configurano esclusivamente nelle società quotate o nelle società che richiedono l'ammissione alla quotazione.

Le attuali caratteristiche della Fondazione non lasciano, dunque, presupporre potenziali rischi di reato.

Le fattispecie si configurano esclusivamente nelle società quotate o nelle società che richiedono l'ammissione alla quotazione.

Le caratteristiche della Società non lasciano, dunque, presupporre potenziali rischi di reato.

PARTE SPECIALE C

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

INDICE:

PREMESSA

RICETTAZIONE (648 C.P.)

RICICLAGGIO (648-BIS C.P.)

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (648-TER C.P.)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

A) PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

B) CONTROLLI IN ESSERE

C) CRITICITÀ RILEVATE E POSSIBILI MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI ILLECITI

D) PRINCIPI PROCEDURALI

Premessa

La cornice giuridica generale, dei reati oggetto di analisi nel presente capitolo, è contenuta nel paragrafo 2 dell'articolo 1 della Direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In sede di recepimento della direttiva 2005/60/CE, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, il comma 3 dell'articolo 63 del D. Lgs 231/2007 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*octies*, attraendo nell'ambito della responsabilità amministrativa di società ed enti i reati di:

- **ricettazione** (articolo 648 c.p.)
- **riciclaggio** (articolo 648-*bis* c.p.)
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (articolo 648-*ter* c.p.).

Caratteristica comune, affinché possano configurarsi tali reati, è che chi ha posto in essere la condotta criminosa **non abbia concorso nel "reato - base"** (ad esempio, furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera), dal quale provengono il denaro o i beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Occorre evidenziare, come precisa il paragrafo 3 dell'articolo 3 Direttiva 2005/60/CE, che

con il termine **beni** (o proventi) del reato si intendono i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.

Il D. Lgs 195/2021 ha apportato significative modifiche alle fattispecie oggetto della presente Parte Speciale, ampliando notevolmente l'area dei reati i cui proventi possono rilevare quale oggetto delle condotte che ci si accinge a descrivere.

Infatti, le norme trattate comportavano la sanzione delle sole utilità provenienti dai reati dolosi mentre ad oggi, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, sono passibili di ricettazione, riciclaggio e reimpiego anche i proventi dei reati puniti anche a titolo di colpa e, persino, di alcune contravvenzioni.

Inoltre, preme specificare che, se le condotte che integrano i reati illustrati nella presente Parte Speciale sono state poste in essere nell'esercizio di un'attività lavorativa, il legislatore prevede un aumento di pena.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Pone in essere il reato di ricettazione chi **acquista, riceve od occulta**, o comunque **si intromette** nel fare acquistare, ricevere od occultare i proventi del delitto (ad esempio, chi acquista un motorino dal ladro):

- per **acquisto** si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene
- il termine **ricevere** sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza
- per **occultamento** si intende il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'**intromissione** nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa: tale condotta si concretizza in ogni attività di *mediazione*, tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'articolo 648 c.p. dispone che, perché si possa configurare il reato, la condotta debba essere finalizzata a *procurare a sé o ad altri un profitto*.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi: tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisti o quello commerciale.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Pone in essere il reato di riciclaggio chi, in relazione ai proventi di un delitto anche solo colposo o di una contravvenzione punita con l'arresto sopra la soglia di sei mesi nel minimo o ad un anno nel massimo, **compie una serie di operazioni** (tra cui sostituzione e trasferimento), finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di tali proventi: il termine riciclaggio identifica quindi le attività di *ripulitura* di proventi illeciti, mediante una serie di operazioni che consentono di occultarne la provenienza delittuosa e di trasformarli in capitali leciti da immettere sul mercato.

Esempi di operazioni che configurano il riciclaggio sono riconducibili alle categorie:

- della **sostituzione**, che è l'attività mediante la quale i proventi illeciti vengono sostituiti o cambiati con denaro pulito o altri valori:
 - versamenti su conti correnti da parte dei riciclatori, che rimettono poi le somme agli effettivi destinatari mediante assegni o successivi prelievi;
 - operazioni finanziarie o di investimento effettuate con denaro di provenienza delittuosa;
 - sostituzione di denaro di provenienza delittuosa con preziosi, oro o altri beni di valore, come quadri, tappeti eccetera;
 - costituzione in pegno di beni provenienti da delitto, al fine di ottenere prestiti di denaro.
- del **trasferimento**, che consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Esso si può attuare spostando il provento criminoso da un luogo ad un altro (ad esempio portando il denaro sporco all'estero), ovvero ponendo in essere passaggi artificiali per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza (come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti, con le somme provenienti da un delitto, un immobile, per poi successivamente ricederlo al vero destinatario).

Si osserva che, mentre il delitto di ricettazione richiede una generica finalità di profitto, in quello di riciclaggio è presente *lo scopo ulteriore di fare perdere le tracce dell'origine illecita dei proventi*: ad esempio, si ha ricettazione se si depositano nelle cassette di sicurezza i soldi di una rapina compiuta da un altro. Si ha riciclaggio se si versano i soldi su un conto, per poi successivamente prelevarli.

Affinché si possa configurare il reato di riciclaggio, è inoltre necessario che venga accertata la **consapevolezza, da parte dell'agente**, della provenienza delittuosa del denaro o dei beni.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai *depurati* e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Nonostante le attività aziendali esposte a rischio siano diverse, una maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è innanzitutto configurabile come una *speciale ipotesi di riciclaggio*, quando il denaro o i beni, di provenienza del reato (vale a dire sia delitto anche colposo, che contravvenzione, purché queste ultime prevedano la sanzione dell'arresto per un periodo superiore ai sei mesi nel minimo o ad un anno nel massimo), siano stati ricevuti dal riciclatore per essere impiegati in attività economiche o finanziarie.

In secondo luogo, esso può configurarsi anche come un reato *conseguente a quello di riciclaggio*: in questo caso la fase di *pulitura* dei proventi illeciti è già avvenuta, a cura di un riciclatore, ed i *proventi ripuliti* vengono affidati ad un soggetto, consapevole della loro origine delittuosa, che provvede ad impiegarli in attività economico-finanziarie lecite.

La previsione del reato in esame risponde quindi ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cosiddetto *denaro sporco*, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

Tipicamente, possono costituire attività di impiego intestazioni di quote societarie, aziende commerciali, immobili e conti correnti, da parte di soggetti non in grado di spiegare la relativa disponibilità. Ad esempio:

- ad un soggetto sono state sequestrate partecipazioni azionarie, perché egli è stato ritenuto un prestanome della criminalità;
- i parenti di un malvivito sono stati ritenuti responsabili di impiego di denaro di provenienza illecita, per avere fatto costruire, con i proventi dell'attività criminale del congiunto, immobili che poi venivano locati a terzi.

In generale, per la realizzazione del reato in esame occorre la presenza di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Le funzioni aziendali maggiormente esposte a rischio per questa tipologia di reato sono quelle commerciale e amministrativo-finanziario.

Preme specificare che, in ragione delle affinità tra le condotte commissive di tali reati e, di conseguenza, delle aree di rischio e delle funzioni coinvolte, i presidi indicati nella presente Parte Speciale sono applicati anche con riferimento al reato di cui all'art. 512-*bis* c.p. (**Trasferimento fraudolento di valori**) inserito dal legislatore tra i reati presupposto in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante che saranno analizzati successivamente.

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. 231/2001 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Ricettazione (648 c.p.): *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque*

si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (648-bis c.p.): *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.): *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.*

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Processo di Approvvigionamento:

L'attività di qualifica, valutazione e sorveglianza dei fornitori è descritta nella procedura PR 7400 e si applica a:

- a. Materiali a disegno CURTI / cliente (pezzi/gruppi/macchine ecc.);
- b. Macchine / apparecchiature costruite su progettazione del fornitore;
- c. Accessori commerciali a catalogo di particolare importanza;
- d. Servizi inerenti al processo produttivo.

I soggetti coinvolti nella valutazione e qualificazione dei fornitori sono le funzioni:

- PROG (Responsabile Programmazione Produzione)
- ACQU (Responsabile Acquisti)
- COLL (Responsabile Controllo Qualità)
- SQF (Responsabile Sviluppo Qualità Fornitori)
- ASQU (Responsabile Assicurazione Qualità).

La procedura prevede un'attività preliminare di qualifica dei fornitori che si basa su una visita presso il fornitore per accertarne le capacità di soddisfare i requisiti di qualità, puntualità, competitività ed affidabilità commerciale.

L'iter valutativo delle visite è indicato in apposite "Schede tecniche di qualifica" per facilitarne l'uniformità di valutazione. Al termine della visita viene compilata la relazione di visita e valutazione del fornitore in modo tale che se la visita ha dato esito positivo viene assegnato un ordine di prova e il fornitore entra a far parte della VENDOR LIST in posizione di controllo qualità. A conclusione positiva dell'ordine di prova il fornitore viene catalogato in posizione di "qualifica".


La stessa procedura prevede inoltre una serie di agevolazioni per i fornitori storici che possono essere inseriti o in una lista particolare a loro dedicata o nella FREE PASS.

La lista Free Pass consente l'accettazione delle forniture senza particolari controlli. Naturalmente il fornitore per poter accedere alla Free Pass zone deve essere stato preventivamente valutato secondo la PR 7400 e deve rispettare diversi requisiti individuati nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato.

Controlli in essere:

Dalle informazioni e dai questionari ricevuti si evince l'esistenza di procedure aziendali che definiscono le attività di gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori, nonché del ciclo delle vendite e degli incassi. A tale proposito si segnala che:

- viene regolarmente effettuata una verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- L'attività di approvvigionamento descritta nella procedura PR 7400 passa attraverso i punti principali riassunti nel seguente schema:



- il pagamento dei fornitori avviene solo in seguito alla conferma del ricevimento del bene/servizio e alla verifica della conformità del bene/servizio all'ordine ricevuto. La verifica (definita nella procedura 7402) si sostanzia in una serie di controlli effettuati sia al ricevimento della merce, sia presso i fornitori stessi; a fronte della visita presso il fornitore viene stilato un rapporto di visita c/o il fornitore sul quale vengono collaudati, i controlli eseguiti, le eventuali anomalie e le relative azioni correttive;
- tutti i controlli da effettuare al ricevimento sono indicati dettagliatamente anche nel Manuale del sistema di Gestione Integrato (Cap. 7: Realizzazione del Prodotto);

- sono previste verifiche sulla Tesoreria (i pagamenti avvengono prevalentemente tramite bonifici bancari);
- le riconciliazioni bancarie vengono effettuate con cadenza trimestrale;
- i pagamenti con emissione di assegni avviene esclusivamente con la clausola di non trasferibilità.

Criticità rilevate e possibili modalità attuative degli illeciti:

Le informazioni relative ad ogni fornitore non consentono una sua identificazione qualitativa sulla base dei criteri/parametri nel prosieguo meglio specificati.

L'osservanza di una procedura regolamentata è sicuramente utile alla riduzione del rischio che siano instaurati rapporti con controparti contrattuali/partner commerciali implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, o relazioni che implicino ricettazione di beni.

Tuttavia, nella procedura di valutazione dei fornitori non è prevista la valutazione di eventuali legami con associazioni criminali di tipo transnazionale.

Si segnala che i pagamenti avvengono esclusivamente con modalità che ne consentano il tracciamento, vale a dire principalmente con bonifico, salvo il ricorso a carte di credito collegate al conto della società in caso di particolari necessità. La cassa contante non è disciplinata in quanto non è più utilizzata.

Principi procedurali:

È opportuno verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, alla stregua di alcuni parametri che potrebbero aiutare, altresì, ad individuare soggetti "a rischio" di rapporti con organizzazioni criminali anche straniere o implicati in vicende relative al riciclaggio. Alcuni parametri semplificativi possono essere:

- Area geografica di attività;
- Nominativi e contatti degli amministratori;
- Soci di riferimento e professione degli stessi. Se i soci di riferimento sono a loro volta persone giuridiche è necessario risalire nelle partecipazioni sociali fino al raggiungimento delle prime persone fisiche;
- Dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali);
- Entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
- Coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE);

Pertanto, è opportuno ricorrere a tali parametri nella valutazione per l'inserimento dei fornitori nella "Vendor List".

Infine, sono necessari limiti ai pagamenti in contanti e/o tramite assegno bancario che siano in linea con le direttive in materia di Antiriciclaggio.

PARTE SPECIALE D
Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

INDICE:

FATTISPECIE DI REATO

PREMESSA

POTENZIALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

ESITO DELL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO (E INCOMBENTI) DA OSSERVARE ED IMPLEMENTARE

(I) VALUTAZIONE DEI RISCHI

(II) NOMINE E DEFINIZIONI DELLE RESPONSABILITÀ

DATORE DI LAVORO

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

(III) CONTROLLO OPERATIVO PER LA SICUREZZA IN SEDE E NELL'UNITÀ LOCALE MAGAZZINO

(IV) VERIFICA DEI REQUISITI DEL PERSONALE PRELIMINARMENTE ALL'AFFIDAMENTO DI COMPITI E RESPONSABILITÀ

(V) FORMAZIONE DEL PERSONALE

(VI) AFFIDAMENTO DI LAVORAZIONI A SOGGETTI ESTERNI

(VII) ATTIVITÀ DI ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI

(VIII) MANUTENZIONE DI MACCHINARI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI

(IX) GESTIONE DELLE EMERGENZE

(X) ESECUZIONE CORRETTA DELLE LAVORAZIONI

(XI) COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE

APPLICAZIONE DEL MODELLO E ODV

Fattispecie di reato

La presente sezione della parte speciale si riferisce ai delitti contro la persona e specificatamente ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), riconducibili alla violazione della normativa di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, richiamati dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Di seguito, alcune note relative ai reati oggetto della presente sezione.

La condotta da cui deriva l'evento - sia esso la lesione o la morte di un dipendente o di chiunque svolga legittimamente una prestazione di lavoro nei locali e nelle pertinenze di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. - può essere sia attiva, sia omissiva. La prima è più facilmente ravvisabile nel comportamento di un lavoratore subordinato che svolge direttamente mansioni operative, nell'ambito delle quali, per sua negligenza, imprudenza e/o imperizia, danneggia altri; mentre la seconda è ravvisabile maggiormente in capo al personale apicale (datore di lavoro, datore di lavoro delegato, dirigenti ecc.) che non ottempera agli obblighi di legge cui è soggetto per preservare e garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro o trascuri gli obblighi e i doveri di vigilanza e controllo a cui è tenuto (unitamente, si intende, ai preposti che apicali non sono) per evitare infortuni e/o malattie professionali.

La c.d. "posizione di garanzia" sussiste qualora sia individuato in capo ad un determinato soggetto uno specifico ("obbligo giuridico") di impedire un evento lesivo cui, a sua volta, sia correlata la concreta sussistenza di poteri impeditivi che, se effettivamente utilizzati, possano appunto evitare il verificarsi di tale evento.

Per individuare i soggetti titolari di posizioni di garanzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro - e, pertanto, astrattamente imputabili per le fattispecie in commento - occorre, in massima parte, fare riferimento alle figure previste dal d.lgs. 81/08, alle attività da questi concretamente svolte ed alle responsabilità connesse.

La chiara attribuzione di ruoli e responsabilità costituisce il necessario presupposto affinché l'ente predisponga la propria organizzazione in termini di pianificazione, attuazione e controllo ed eviti, in tal maniera, la commissione di reati. I soggetti attivi di tali reati - e cioè coloro che possono porre in essere le condotte punite dagli artt. 589 e 590 c.p. - sono: **1)** il datore di lavoro (anche di fatto); **2)** i dirigenti e i preposti (anche di fatto); **3)** i lavoratori stessi.

Per la definizione delle suddette qualifiche si rinvia all'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008.

Altra figura dotata di significativo rilievo in ragione delle responsabilità di cui è titolare è il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**: egli deve, invero, favorire mediante il proprio operato una politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, oltre che controllare che venga data attuazione agli interventi previsti dal documento di valutazione dei rischi.

In merito all'individuazione dei titolari di responsabilità deve, inoltre, essere evidenziato che assume rilevanza non tanto la qualifica formale, quanto l'esercizio in concreto da parte del soggetto dei poteri inerenti a tale figura.

Tale affermazione trova espresso riscontro all'art. 299 del TUS, secondo il quale: "*Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.*"

Affinché possa ritenersi integrato il reato, però, è necessario che tra la condotta di uno dei soggetti agenti prima citati e l'evento richiesto dalle norme (morte o lesioni) venga accertato un nesso di causalità: è necessario, cioè, che il soggetto agente, omettendo di porre in essere le dovute azioni o cautele in materia di sicurezza sul lavoro, abbia cagionato lo specifico evento in questione.

È bene precisare che la predisposizione di un sistema di sicurezza idoneo a prevenire infortuni è la funzione primaria svolta dal Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28 TUS), pertanto, con riferimento ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non deve rappresentarne una mera riproduzione pedissequa.

Il MOGC, infatti, svolge la diversa funzione di assicurare un sistema di organizzazione idoneo ad evitare all'ente un'imputazione per responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01.

Ai fini dell'implementazione del Modello, è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore (d. lgs. 81/08) non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto (alla cui violazione potrebbe conseguire un'imputazione a titolo di colpa generica);
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare - e, se possibile, eliminare - ogni rischio di infortunio e malattia in base alla miglior tecnica e scienza conosciute nel momento storico di riferimento (alla cui violazione potrebbe conseguire un'imputazione a titolo di colpa specifica);
- non esclude la responsabilità in capo all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, invece, le norme non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa (ad es. collaboratori).

Premessa

CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. - come evidenziato nella parte generale del Modello - svolge attività di costruzione di opere di qualsiasi natura, anche di notevole dimensione.

È evidente che tale attività possono esporre la Società al rischio di infortuni e/o malattie professionali che potrebbero integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 589 e 590 c.p..

Ai fini della presente speciale, è, dunque, opportuno individuare correttamente chi, nel caso di specie, è destinatario dei principali obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

Datore di lavoro - ex art. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 - per la sede amministrativa e produttiva della società è il C.d.A..

Il C.d.A., a sua volta, ha conferito espressa delega ai sensi dell'art. 16 di cui al D. Lgs. n. 81/2008 all'amministratore delegato.

All'interno della Società vi sono inoltre sia figure dirigenziali - ai fini della sicurezza sul lavoro - che preposti.

All'interno della Società risulta individuato un Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, figura designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi (**sottoposto**).

Per l'individuazione dei dirigenti e dei preposti si rinvia all'organigramma aziendale della sicurezza allegato alla presente sezione della parte speciale del Modello 231 della Società.

Potenziali aree di attività a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose previste dall'art. 25 *septies* del Decreto n. 231/01, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere quelle dove possono concretamente realizzarsi i fattori di rischio generali - validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi - nonché quelli peculiari connessi alla attività di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A., analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello (*rectius* della presente parte speciale).

Il datore di lavoro, anche su proposta dell'RSPP o dell'OdV, potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree di Attività a Rischio dei reati oggetto della presente sezione.

L'attualità del DVR costituisce, quindi, una componente essenziale dell'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con riferimento alla materia della salute e sicurezza sul lavoro: è necessario che questo venga costantemente monitorato ed aggiornato qualora le disposizioni ivi contenute risultino inadeguate.

Esito dell'attività di mappatura

La valutazione del sistema adottato da CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. per la gestione della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro è stata compiuta attraverso la verifica della conformità formale da parte di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. alle prescrizioni normative di cui all'art. 30 del T.U.S. richieste per un idoneo sistema di gestione della sicurezza (SGS) e rappresenta la sintesi delle risultanze degli incontri e colloqui telefonici effettuati con il RSPP.

Di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni parametri impiegati nell'attività di analisi dei rischi menzionati:

- livello di regolamentazione delle risorse umane aziendali;
- livello di formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- entità del *budget* economico-finanziario stanziato per la gestione e l'implementazione degli *standards* di igiene e sicurezza;
- tipologia e frequenza degli infortuni e delle malattie negli ultimi 5 anni.

L'indagine e gli approfondimenti compiuti hanno evidenziato all'interno di CURTI la presenza di una diffusa e consolidata cultura della sicurezza sul lavoro anche a livello di formalizzazione delle relative procedure comportamentali e di controllo; e ciò è determinato anche dal fatto che CURTI, sotto il profilo del sistema gestionale della sicurezza, è conforme alla norma OHSAS 1800:2007 richiamata dal comma V dell'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008.

Principi di comportamento (e incumbenti) da osservare ed implementare

Precisato quanto sopra, si indicano, comunque i principi procedurali e gli incumbenti (si darà conto di quelli già osservati - in numero assolutamente preponderante - e di quelli che ancora non lo sono - un numero del tutto esiguo -) che, in relazione alle singole Aree a Rischio (come sopra individuate), devono essere implementati in specifiche procedure (al fine di poterne controllare l'effettiva e corretta applicazione attraverso apposite schede di evidenza) che tutti i destinatari sono tenuti a rispettare:

1. Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento (rilevata);
2. Individuazione ed elaborazione delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuali (rilevata);
3. Designazione del RSPP (rilevata);
4. Nomina del medico competente (rilevata);
5. Elaborazione delle procedure in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso e verifiche periodiche delle stesse (rilevata);
6. Vigilanza sul rispetto delle procedure adottate e delle istruzioni date ai lavoratori in materia di sicurezza, prevenzione incendi e primo soccorso (rilevata: in particolare vi sono sia *audit* interni che *audit* dell'ente certificatore);
7. Programmazione delle riunioni periodiche sulla sicurezza (rilevata una riunione annuale di cui viene predisposta apposita relazione);
8. Conservazione ed aggiornamento del registro infortuni (rilevata);
9. Informazione e formazione dei lavoratori su sicurezza e misure di prevenzione e protezione adottate (rilevata attività formativa periodica, con registrazione delle presenze e, talvolta, viene anche effettuato test di verifica);
10. Definizione delle linee guida e formalizzazione dell'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro (rilevata apposita procedura);
11. Definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità (rilevata);
12. Utilizzo delle risorse economiche necessarie (evidenziate in bilancio) per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza (sono individuate e assegnate risorse economiche ma non sono messe a bilancio);
13. Informazione, formazione e addestramento per promuovere in capo ai dipendenti la responsabilizzazione e la consapevolezza in materia di sicurezza e salute (rilevata);
14. Informazione dei fornitori, e dei Collaboratori Esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica (rilevata/non rilevata);
15. Comunicazione, consultazione e coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori (rilevata);
16. Attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori e indirizzare

al RSSP e al datore di lavoro (rilevata);

17. Predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze (rilevata);
18. Introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. (rilevata: in particolare tale verifica avviene annualmente in fase di riesame della direzione alla presenza del RSPP);
19. Previsione di apposita clausola nei contratti con i Collaboratori Esterni, che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi (rilevata/non rilevata);
20. Organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità - organigramma/funzionigramma della sicurezza - (rilevata);
21. Verifica dei requisiti del personale, preliminarmente all'affidamento di compiti specifici (rilevata in fase iniziale ma non per un qualsiasi cambio di mansione);
22. Assegnazione ed esecuzione dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (rilevata).

In ogni caso, e ad integrazione di quanto sopra esposto, CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. dovrà assicurare il rispetto di tutte le indicazioni e previsioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, prevedendo, altresì, idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra indicate e comunque di tutte quelle richiamate dal 1° comma del citato art. 30.

Si ribadisce, da ultimo (lo si è già accennato), che CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. ha elaborato un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro conforme alla norma OHSAS 1800:2007 - richiamato dal comma V dell'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 - e l'ultima verifica - con esito positivo - da parte dell'ente accertatore DNV risale al 25/03/2022

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del presente modello - per la prevenzione dei reati colposi a seguito della violazione della normativa antinfortunistica - è opportuno, altresì, tenere presente quanto di seguito esposto.

(I) Valutazione dei rischi

L'individuazione e la rilevazione dei rischi è effettuata dal datore di lavoro con il supporto di altri soggetti competenti tra cui, a titolo esemplificativo, il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione ed il medico competente, previa consultazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

Attività che deve essere ispirata ai principi di veridicità, completezza ed accuratezza.

I dati e le informazioni propedeutici alla valutazione dei rischi (misure strumentali, rilievi, esiti di sondaggi interni) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato dell'arte della società.

Al fine di un costante aggiornamento e miglioramento del documento di valutazione dei rischi, gli infortuni sul lavoro e le relative cause sono registrati, monitorati ed analizzati dal servizio di prevenzione e protezione.

Il documento di valutazione dei rischi e del relativo piano delle misure da implementare viene predisposto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

I rischi oggetto del DVR devono essere correlati:

- alle attività che vengono svolte in sede e/o in stabilimenti di produzione fissi.

La valutazione di cui sopra deve essere aggiornata periodicamente e in presenza di modifiche nei parametri oggetto della valutazione iniziale (per esempio in presenza di nuove attività o di modifiche nei processi produttivi).

(II) Nomine e definizioni delle responsabilità

Tutte le figure con ruoli attivi nella gestione della salute e sicurezza - in sede, negli impianti fissi e produttivi - devono possedere requisiti tecnico-professionali predefiniti: requisiti che devono sussistere preliminarmente o comunque all'atto del conferimento dell'incarico, e devono persistere nel tempo.

L'attribuzione di responsabilità deve avvenire con lettera di incarico in cui sono definiti il più possibile i compiti, le responsabilità e gli eventuali poteri.

L'assegnazione di poteri deve avvenire in maniera coerente con le funzioni attribuite, come risultanti dall'organigramma aziendale.

Datore di lavoro

Il datore di lavoro:

- adempie agli obblighi non delegabili previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 (non sono delegabili quelli di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008) e agli obblighi comunque non delegati;
- nomina un responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP), garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008;
- attribuisce al RSPP specifici poteri per fare fronte alla nomina ricevuta, ottenendo l'accettazione della stessa;
- verifica l'adempimento degli obblighi delegati a dirigenti e preposti.

Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)

Il Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione adempie a tutti i compiti a lui affidati dal Datore di Lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza in sede e/o in impianti di produzione fissi; fanno parte di tali compiti, fra gli altri:

- coadiuvare il Datore di Lavoro nella scelta dei componenti del gruppo gestione emergenze e pronto soccorso per le attività di sede e/o in impianti di produzione fissi e verificare che gli stessi ricevano adeguata formazione;
- individuare e valutare i rischi ed individuare le misure di prevenzione e protezione;
- elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di formazione ed informazione per i lavoratori e per i RLS;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute;
- fornire informazioni ai lavoratori su rischi, pericoli e misure di tutela;
- coadiuvare il datore di lavoro nella verifica dell'attuazione del piano di sorveglianza sanitaria;
- coadiuvare il datore di lavoro nella scelta dei dispositivi di protezione individuale.

(III) Controllo operativo per la sicurezza in sede e nell'unità locale magazzino

Il RSPP verifica che il sistema gestionale per la sicurezza predisposto per le attività svolte in sede e in eventuali impianti fissi sia costantemente monitorato per assicurare che:

- tutti i lavoratori, inclusi i neo assunti e quelli con contratto a tempo determinato, abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi della sicurezza con specifico riferimento alle mansioni svolte;
- sia stato nominato il medico competente e questo svolga le funzioni previste dal D. Lgs. 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro e sui lavoratori;
- siano stati organizzati i gruppi per le emergenze e per il pronto soccorso ed abbiano ricevuto adeguata formazione;
- i dispositivi di sicurezza e le autorizzazioni connesse con la sicurezza relative alla sede e/o agli impianti fissi siano adeguati e mantenuti in corretto stato di validità ed efficienza, documentando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate;
- macchine, impianti ed attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente formato e competente;
- i dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e facilmente accessibili;
- le procedure in caso di emergenza siano adeguate e periodicamente testate;
- sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro (distinti per sede e cantieri) che comportano una assenza di almeno un giorno di lavoro;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - RLS vengano consultati su tutte le problematiche di interesse e possano esprimere richieste di modifiche al sistema gestionale per la sicurezza dell'impresa;
- il sistema gestionale per la sicurezza venga riesaminato, ai fini del suo miglioramento, con cadenza minima attuale.

(IV) Verifica dei requisiti del personale preliminarmente all'affidamento di compiti e responsabilità

Preliminarmente all'attribuzione di qualsivoglia mansione, debbono essere verificati e accertati in capo al lavoratore tutti i requisiti necessari di natura tecnica e - se riscontrati in sede di valutazione del rischio - sia di natura sanitaria.

La verifica dell'idoneità sanitaria è attuata dal medico competente che, in ragione delle indicazioni fornitegli dal datore di lavoro/datore di lavoro delegato e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, rilascia giudizi di idoneità, totale o parziale, ovvero di inidoneità rispetto alla mansione affidata.

Il medico competente definisce, inoltre, un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

(V) Formazione del personale

Tutti i lavoratori ricevono informazioni circa le corrette modalità di espletamento delle proprie mansioni, e vengono adeguatamente ed opportunamente formati e, laddove previsto dalla normativa, addestrati. Le attività formative sono pianificate ed erogate attraverso modalità variabili stabilite dalla Società, tenuto conto anche di quanto previsto dalla normativa vigente.

A conclusione di ogni ciclo formativo, ne viene verificata l'efficacia attraverso la proposizione di quesiti o attraverso altri strumenti idonei.

Le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; tale documentazione viene trasmessa all'ufficio risorse umane della società.

(VI) Affidamento di lavorazioni a soggetti esterni

Il datore di lavoro, in caso di assegnazione ed esecuzione di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, verifica e accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008.

Per quanto concerne le attività che prevedono la realizzazione di cantieri temporanei o mobili, il committente verifica che queste siano condotte in conformità con quanto previsto dal titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, in particolare relativamente alla definizione dei piani di sicurezza e coordinamento.

Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA; nei confronti del proprio personale il soggetto esecutore dovrà il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali anche attraverso la presentazione/l'invio del DURC. Egli, inoltre, se necessario, dovrà presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata. L'impresa esecutrice, infine, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte.

(VII) Attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti

L'acquisto di macchinari, attrezzature ed impianti è preceduto da una valutazione e qualificazione dei fornitori, e da una valutazione dei requisiti di salute e sicurezza degli stessi tenendo, altresì, conto delle considerazioni fornite dai lavoratori attraverso le loro rappresentanze.

Le attrezzature, gli impianti e i macchinari devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente; e la loro messa in esercizio è subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Preliminarmente all'affidamento di nuove attrezzature, macchinari o impianti, il lavoratore viene opportunamente formato.

(VIII) Manutenzione di macchinari, attrezzature ed impianti

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in *subiecta* materia sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni.

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono oggetto di registrazione.

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esenzione siano individuati specifici enti esterni (ARPA, ASL, Organismi di ispezione ecc.), qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si procederà come segue:

- a) In caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provvederà ad affidare loro l'incarico;
- b) In caso di assenza di soggetti alternativi, si provvederà, a titolo di autodiagnosi, attraverso

strutture tecniche esistenti sul mercato (per esempio, società di ingegneria).

(IX) Gestione delle emergenze

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono l'identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza e delle relative modalità di risposta. L'efficacia dei piani così predisposti è verificata periodicamente.

Sono individuati i percorsi di esodo e si ha cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale è messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

(X) Esecuzione corretta delle lavorazioni

Sono previste, in ragione della complessità dell'attività lavorativa, specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che, unitamente alla documentazione riguardante le modalità d'uso di macchinari ed attrezzature, sono accessibili ai lavoratori interessati.

(XI) Comunicazione e coinvolgimento del personale

I lavoratori sono coinvolti e consultati, anche attraverso le rispettive rappresentanze, per quanto riguarda i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, in particolare all'atto della individuazione dei rischi, nel corso delle indagini relative ad un incidente e qualora vi siano cambiamenti strutturali che possono avere impatti significativi in materia di sicurezza.

Le attività di comunicazione sono condotte in modo capillare ai vari livelli e funzioni dell'organizzazione.

Applicazione del Modello e OdV

Preliminarmente, si precisa che il presente Modello non si sostituisce alle prerogative e alle responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. n. 81/2008. Esso, invece, costituisce un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura ed organizzazione posta in essere da CURTI in materia di sicurezza sul lavoro.

L'OdV, congiuntamente al datore di lavoro/datore di lavoro delegato, individua nella figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Interno dell'effettiva attuazione dei principi comportamentali - e degli incombenti - sopra segnalati.

Il datore di lavoro/il datore di lavoro delegato, sempre con il supporto dell'OdV, e consultato l'individuato responsabile interno, procede alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione di eventuali Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina.

Il Responsabile Interno dovrà mettere a disposizione dell'OdV la documentazione per eventuali verifiche dirette da parte di quest'ultimo. Costui, inoltre, dovrà inviare all'OdV un *report* informativo, con cadenza semestrale, sugli episodi eventualmente occorsi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni della Parte speciale "D" del Modello.

Di seguito, i compiti dell'OdV in relazione alla materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:

- proporre che vengano aggiornate le istruzioni - scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico - relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale, alla luce della normativa di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- accertare l'effettiva concretizzazione in apposite procedure dei principi comportamentali sopra elencati;
- accertare lo svolgimento di verifiche periodiche, anche a sorpresa, sul rispetto delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre al datore di lavoro, previa consultazione con il RSPP, le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte colpose oggetto della presente parte speciale.

PARTE SPECIALE E
Reati Informatici

INDICE:

**TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 -
REATI INFORMATICI**

CONTROLLI IN ESSERE

CRITICITÀ E PRINCIPI PROCEDURALI MIGLIORATIVI

Testo integrale delle norme incriminatrici ex D. Lgs. 231/2001
REATI INFORMATICI

Frode informatica (art. 640-ter c.p.): *1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti . Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.):

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.):

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino due annie con la multa sino a euro 5.164 .

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze al quarto comma dell'articolo 617 quater.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.):

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.): *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.): *Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 *quater* .*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.): *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.):

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.):

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente agli atti pubblici e le scritture private.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.):

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Violazione delle norma in materia di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105):

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui

al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Controlli in essere:

CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. ha adottato un sistema di gestione integrato che integra all'interno del Manuale della Qualità anche i processi di gestione propri degli schemi previsti dalle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN 9100, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, UNI EN ISO 50001, ISO 3834, DIN 2303, accreditamento Nadcap NDT e Welding, nonché i processi richiesti dal Documento programmatico sulla sicurezza.

I sistemi gestionali informativi che operano in azienda sono sistemi sia in rete sia locale, sono localizzati in varie zone dello stabilimento e vengono gestiti dalla funzione denominata SIST.

Tale funzione opera essenzialmente nei seguenti settori di attività:

- HW e SW di base (rete internet, rilevazione entrata uscita)
- SW applicativo centralizzato (uffici tecnici, programmazione, acquisti, qualità, assistenza, amministrazione e direzione)
- HW e SW applicativo distribuito su PC
- Indagini per l'acquisto dei prodotti HW e SW e per i rapporti di assistenza.

La Gestione dei sistemi informativi è disciplinata dalla procedura PR 7500 che ha lo scopo di descrivere le attività del centro elaborazione dati ed il livello di servizio fornito alle varie unità aziendali.

La funzione SIST ricopre il ruolo di Responsabile della sicurezza informatica gestendo tutti i processi collegati alla gestione degli UTENTI e *PASSWORD*, degli ANTIVIRUS e del FIREWALL aziendale.

Dall'analisi delle procedure aziendali e dei questionari compilati dalle funzioni preposte alla gestione di tali processi, si sono individuati i seguenti controlli in essere:

- esiste una procedura che prevede l'assegnazione ad ogni utilizzatore dei terminati di un "User ID" e di una "Password" personali. La combinazione è gestita a livello di Sistema Operativo centrale. La procedura prevede una *password* provvisoria, distribuita dall'Amministratore di sistema, che può essere successivamente modificata dall'utente. Normalmente viene consigliato da SIST di modificare prima possibile la *password* provvisoria, sebbene non venga indicato un tempo limite per farlo;
- le *password* comunque scadono ogni 6 mesi e sono personali e riservate;
- in caso di utilizzo di un PC da parte di più soggetti ad ogni utente è attribuito un *user-id* ed una *password* comune per reparto;
- la copia di backup dei dati presenti sul server centrale viene effettuata ogni sera prima dello spegnimento in automatico; mensilmente una copia del Back-up effettuato vien portata in Banca in una cassetta di sicurezza;
- sui server CAD e PC (individuati nella procedura PR 7500) vengono eseguite copie giornaliere su cassette diverse da parte degli uffici tecnici;

- le copie dati del server Amministrazione vengono effettuate a cura della funzione AMM, manualmente almeno una volta alla settimana e tutte le volte che vengono immessi dati significativamente consistenti;
- ogni operatore ha poi la possibilità di salvare i propri dati sul server CAD;
- esistono cartelle contenenti dati sensibili che sono protette da *password* specifiche sia per cartelle sia per programmi e sia per fogli dati;
- il personale è adeguatamente formato in merito alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali;
- ad ogni utente viene consegnato un modulo riportante le linee guida del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- è presente un firewall in grado di limitare il rischio d'intromissione da parte di terzi nel sistema stesso;
- sono previsti filtri per limitare l'accesso a siti di carattere pedo/pornografico;
- gli edifici contenenti i server aziendali sono soggetti a vigilanza ed esiste un sistema d'allarme.

Criticità e principi procedurali migliorativi:

- Il *firewall* applicato è un applicativo basilare che consente una protezione limitata, così come i filtri per limitare l'accesso a specifiche categorie di siti internet;
- Non è possibile effettuare un controllo *ex-post* di chi ha tentato di accedere a siti non autorizzati;
- Non vi è la possibilità di monitorare eventuali tentativi di accesso a siti della pubblica amministrazione;
- Non è prevista una adeguata e specifica formazione per illustrare i rischi di commissione dei reati informatici.

Alla luce di quanto esposto sinora, si suggerisce di formalizzare un sistema di controllo più dettagliato che consenta di limitare l'operatività on-line degli utenti e allo stesso modo di monitorare i tentativi di accesso a siti non autorizzati.

Inoltre, si ritiene opportuna la formalizzazione, sia delle procedure non adeguatamente formalizzate, sia delle prassi sopra indicate, oltre che l'attuazione - tramite l'utilizzo di apposite schede di evidenza - delle cautele e dei controlli di seguito indicati:

- modifica della *password* personale obbligatoria al primo accesso (dopo la consegna) e con cadenza periodica. Se si vuole mantenere un registro delle *password*, tale registro deve essere mantenuto da un solo soggetto e conservato in apposito spazio dedicato, accessibile solo dal responsabile della sicurezza informatica;
- predisposizione di adeguate procedure volte a prevenire l'accesso abusivo a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale in merito al corretto utilizzo dei *software* e del portale, al rischio di commissione dei reati informatici e alle conseguenze della loro commissione;
- previsione di verifiche periodiche e/o a campione in merito al corretto utilizzo degli strumenti informatici e telematici da parte del personale interno e dei collaboratori;

- previsione di una procedura per la tracciabilità degli accessi, che consenta di verificare eventuali tentativi di introduzione abusiva su siti della Pubblica Amministrazione e/o su siti pedo/pornografici;
- implementazione del *firewall* aziendale in modo da poter limitare l'accesso ad internet ai soli siti funzionali per l'attività di impresa.

PARTE SPECIALE F
Reati Ambientali

INDICE:

PREMESSA

**TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 -
REATI AMBIENTALI**

ESAME DELLE SINGOLE FATTISPECIE

FUNZIONE E DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

PRINCIPI GENERALI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO

PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITÀ AZIENDALI

**GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO AGLI SCARICHI
LIQUIDI**

**ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI
RIFIUTI**

**ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA BONIFICA DI
SITI INQUINATI**

**ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE
DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

**ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DI
SOSTANZE OZONO LESIVE**

**ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO AI SITI ED ALLE
SPECIE PROTETTE**

**FORMALIZZAZIONE DEI RUOLI E DELLE COMPETENZE, NONCHÉ DELLE RELATIVE
RESPONSABILITÀ GESTIONALI**

ADEGUATA ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

**ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E
DELLE ISTRUZIONI IN MATERIA AMBIENTALE**

**ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE DI
LEGGE**

PERIODICHE VERIFICHE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE

VERIFICHE PERIODICHE DI ATTUAZIONE ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE E DI CONFORMITÀ DELLO STESSO ALLE NORME UNI EN ISO 9001, UNI EN 9100, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, UNI EN ISO 50001, ISO 3834, DIN 2303, ACCREDITAMENTO NADCAP NDT E WELDING

PREVISIONE DI IDONEI SISTEMI DI CONTROLLO SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE IN MATERIA AMBIENTALE E DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOPRA MENZIONATE

RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN GRADO DI FAR PERVENIRE IDONEA INFORMATIVA ALLE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI E ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI GIURIDICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Premessa

Il D. Lgs. del 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") l'art. 25-*undecies* che richiama alcune fattispecie di reato in materia ambientale.

Tale modifica legislativa implica il riconoscimento della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto in capo agli enti, qualora siano commesse e fattispecie di reato indicate nell'art. 25-*undecies* e l'ente non abbia predisposto un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello") idoneo ad impedire la realizzazione di detti reati.

L'introduzione di questa nuova "categoria" di reati, impone, quindi, a tutti gli enti che intendano avvalersi dei benefici previsti dall'art. 6 del Decreto, un'attività di aggiornamento del Modello adottato, ovvero la predisposizione di un insieme di regole e di meccanismi di controllo volti alla prevenzione di tali fattispecie di reato.

Il presente contributo si prefigge l'obiettivo di fornire una rappresentazione dei controlli che possono costituire validi elementi in grado di prevenire la realizzazione delle fattispecie di reato espressamente indicate nel sopra citato art. 25-*undecies*.

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI ex D. Lgs. 231/2001 **REATI AMBIENTALI**

Inquinamento ambientale: *È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
-

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale: Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà..

Delitti colposi contro l'ambiente: Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico ed abbandono di materiali ad alta radioattività: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque e dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti: Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai

commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto: *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

1. Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione: *2. Il comma secondo dell'art. 137 prevede una figura di reato autonoma, per la cui disamina occorre richiamare integralmente le osservazioni in merito al comma primo.*

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente Decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. *3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari: *5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo:

11. Il comma undici sanziona, con l'arresto sino a tre anni, chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104.

Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento:

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi e due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione:

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata:

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti:

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Miscelazione non consentita di rifiuti:

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi:

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

1. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti:

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della

comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose

2. **Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti:** 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante i trasporti. (Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006)

3. 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. (Art. 260-bis D. Lgs. n. 152/2006)

Traffico illecito di rifiuti: 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati dell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti: 8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

Importazione, esportazione trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente: 1. *Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto di terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:*

a) *arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;*
 b) *in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

2. *L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.*

Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali: 1. *Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d) e) ed 1) del Regolamento (CEE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.*

2. *In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 del presente articolo*

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono: 6. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti: 1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica*

l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti: 1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

Esame delle singole fattispecie

Artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.

La l. 68/2015 ha introdotto nel codice penale il titolo VI-bis, intitolato "Dei delitti contro l'ambiente" nel quale è contenuta una serie di nuove fattispecie che tutelano l'*habitat*, inteso come *insieme di componenti naturali dal quale l'uomo trae beneficio*.

Di tutti i reati contenuti nel Titolo VI, quelli che si qualificano come reati presupposto, e quindi idonei a fondare una responsabilità ex d.lgs. 231/2001, sono i reati di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies c.p..

È bene sottolineare che la riforma è caratterizzata da un rilevante rigore sanzionatorio, che comprende anche l'inflizione di pesanti sanzioni interdittive (come l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, divieto di contrattare con la PA, ecc.) nel caso in cui vengano commessi i reati di *inquinamento ambientale* e *disastro ambientale*.

La norma di apertura del titolo è l'art. 452-bis c.p., che punisce il reato di **inquinamento ambientale**. Detto reato mira a tutelare il bene protetto sanzionando condotte in grado di provocare un evento dannoso rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento significativo e misurabile delle matrici ambientali specificatamente indicate: acque, aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo (c.1, n.1)); ecosistema, biodiversità della flora e della fauna (c.1, n.2)).

Stante l'evidente carenza di tassatività della norma, vi sono taluni aspetti che è necessario chiarire per comprenderne appieno la portata applicativa: un primo aspetto concerne l'utilizzo dell'avverbio "abusivamente", per caratterizzare le modalità attraverso le quali deve essere posta in essere la condotta; un secondo aspetto, invece, concerne la definizione delle nozioni di "compromissione" e "deterioramento" che, devono essere "significativi" e "misurabili".

A tal fine, può essere utile fare riferimento ad una delle prime pronunce della Suprema Corte intervenuta sul reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452bis c.p. a seguito della sua introduzione nel nostro ordinamento.

In tema di abusività della condotta, si afferma che "con riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, originariamente sanzionato dal D. Lgs. n. 22 del 1997, art. 53bis, ed, attualmente, dal D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 (NDR: fattispecie ora contenuta all'art.

452quaterdecies c.p.), si è recentemente ricordato (Sez. 3, n. 21030 del 10/3/2015) che sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti – idonea ad integrare il delitto – qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina) ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi natura diversa rispetto a quelli autorizzati. [...] Tali principi sono senz'altro utilizzabili anche in relazione al delitto in esame, rispetto al quale deve peraltro rilevarsi come la dottrina abbia, con argomentazioni pienamente condivisibili, richiamato i contenuti della direttiva 2008/99/CE e riconosciuto un concetto ampio di condotta "abusiva", comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative".

Per quanto concerne, invece, il significato da attribuire alle nozioni di "compromissione" e "deterioramento", così statuisce la Suprema Corte: "L'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva 'o' svolge una funzione di collegamento tra i due termini – autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro – che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della 'compromissione', in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di 'squilibrio funzionale', perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come 'squilibrio strutturale', caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi" [...] "L'ambito di operatività dell'art. 452bis c.p., è anche delimitato dalla ulteriore precisazione che la compromissione o il deterioramento devono essere comunque, "significativi" e "misurabili", venendo così elevato in modo considerevole il livello di lesività della condotta, escludendo i fatti di minore rilievo. Anche in questo caso, infatti, non può prescindersi dal significato lessicale dei termini utilizzati – anch'essi estranei al diritto ambientale, in quanto utilizzati, ad esempio, nel già citato art. 300 del d.lgs. 152/06 – considerando che il termine 'significativo' denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre 'misurabile' può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile.(Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 46170 del 03-11-2016)"

Alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, può dunque ricavarsi che la fattispecie in commento appare di difficile integrazione, in primo luogo poiché richiede il verificarsi di un evento lesivo di particolare entità, ed, in secondo luogo, poiché tale evento lesivo deve essere cagionato con una condotta posta in essere in mancanza delle legittime autorizzazioni.

Tali contorni applicativi rendono, pertanto, il rischio di reato facilmente monitorabile, sia attraverso il controllo sulla regolarità formale delle autorizzazioni (qualora la Società ne sia dotata) sia attraverso il controllo

dei valori-soglia di contaminazione.

Quanto al reato di **disastro ambientale** di cui all'art. 452-quater, nella formulazione della norma il Legislatore ha cercato di fornirne alcune definizioni e di identificare il più possibile i casi riconducibili a detta fattispecie.

Dunque, secondo la norma, costituiscono disastro ambientale, alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Per quanto riguarda la definizione di "ecosistema", l'Ufficio Massimario della Cassazione nella Relazione sulla l. 68/2015, afferma che gli ecosistemi andrebbero intesi come *"insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera"*.

Anche in questo caso la norma non risulta particolarmente tassativa per l'individuazione delle modalità di verifica idonee ad integrare il reato: può essere utile, in tal senso, fare riferimento all'art. 434 c.p. che punisce, anch'esso, il cagionamento di un disastro, dove per disastro, secondo la Cassazione (9418/2008) devono intendersi eventi *"straordinariamente gravi e complessi"*.

Sin da una prima lettura, appare evidente che gli eventi descritti nelle norme in commento sono connotati da un significativo grado di disvalore penale, pertanto la loro commissione non appare agevole.

Si tenga comunque presente che, secondo quanto previsto dall'art. 452-*quinquies* (che rientra nella categoria dei reati presupposto, pertanto idoneo a fare sorgere la responsabilità amministrativa degli enti), i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale sono puniti anche a titolo colposo, quindi anche qualora gli eventi vengano cagionati per colpa, ovvero per negligenza, imprudenza o imperizia o per violazione di norme di legge o di regolamenti

Artt. 452-*sexies*, 452-*octies* c.p.

L'art. 452-*sexies* c.p. (**traffico ed abbandono di materiale ad alte radioattività**) punisce diverse condotte che caratterizzano il traffico illecito di materiale ad alta radioattività. Esse sono descritte secondo una successione conforme alle dinamiche del traffico illecito di materiale pericoloso, che in genere vede nella condotta del "disfarsi illecitamente" l'approdo finale del circuito di gestione illecita. Trattandosi di fattispecie alternativa mista, il reato sarà configurabile allorché venga posta in essere anche una sola delle condotte ivi previste, purché commessa in maniera abusiva, ossia qualora l'attività non sia stata regolarmente autorizzata dalla Pubblica Autorità.

Trattandosi di materiali di difficile reperibilità, il rischio più elevato di commissione del reato sussiste qualora l'attività dell'azienda si espliciti attraverso l'utilizzo di detti materiali.

Qualora ciò non avvenga - come nel caso di CURTI - non si rende, quindi, necessario adottare specifiche misure poste a presidio del rischio di commissione del reato.

Quanto all'art. 452-*octies*, la norma individua le c.d. "aggravanti a struttura associativa": esse prevedono, infatti, un aumento di pena qualora i reati di cui agli artt. 416 c.p. (associazione per delinquere) e 416-*bis* c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) siano finalizzate a commettere reati ambientali ovvero (nel solo caso dell'associazione di stampo mafioso) ad influenzare indebitamente la gestione pubblica ambientale.

L'aumento di pena verrà applicato, quindi, qualora sia costituita una associazione a delinquere stabilmente finalizzata alla commissione dei reati in commento.

Artt. 727-*bis* e 733-*bis* c.p.

L'art. 727-*bis*, rappresenta il primo dei due articoli neo-costituiti ed introdotti nel codice penale con il D. Lgs. 121/2011. In esso vengono punite due differenti condotte: "l'uccisione, cattura e detenzione di specie animale selvatica protetta" e "la distruzione, il prelevamento o la detenzione di specie vegetali selvatiche protette".

La prima considerazione che si rende necessaria è che queste due fattispecie, tutelando il bene giuridico dallo "stato di conservazione della specie" (animale o vegetale), non possono trovare applicazione con riferimento a condotte aventi ad oggetto un solo esemplare o una quantità di esemplari

trascurabile rispetto alla conservazione della specie. Tale considerazione, quindi, comporta che il rischio è configurabile solamente qualora si verifichi un evento di impatto ambientale rilevante (es.: un grosso sversamento di sostanze pericolose in un ambiente in cui si trovano specie animali o vegetali selvatiche protette, oppure una grossa esplosione). Se la società ha implementato un Sistema di Gestione della Sicurezza, tali eventi sono solitamente censiti nel documento di valutazione dei rischi (DVR) e, per le società soggette a rischio di incidente rilevante, sono previste specifiche cautele da parte della normativa nazionale e regionale.

Anche per l'art. 733-*bis* del codice penale, valgono le medesime considerazioni già svolte per l'art. 727-*bis*. Infatti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-*bis* del codice penale, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. L'organizzazione, quindi, dovrà prima di tutto verificare se, nelle vicinanze delle proprie aree produttive, si possa collocare una di queste aree.

Le condotte del "distruggere" o del "comprometterne lo stato di conservazione" implicano il verificarsi di un evento di eccezionale rilevanza che può coinvolgere anche le aree limitrofe allo stabilimento o al luogo dove la società esercita la propria attività.

Tale criterio potrà risultare utile, eventualmente, anche al fine di escludere la sussistenza del rischio di commissione di questa fattispecie.

Art. 137 D. Lgs. 152/2006

Il secondo gruppo di reati richiamati dall'art. 25-*undecies*, è composto da quei reati, già presenti nel Codice dell'Ambiente, che riguardano gli *scarichi di acque reflue*, disciplinati, nello specifico, nei commi 2, 3, 5, 11 e 13 dell'art. 137 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, "TUA" o "Codice dell'Ambiente").

A prescindere dalle diverse condotte descritte dalle fattispecie presenti nei diversi commi dell'articolo sopracitato, i controlli specifici dovranno aver a riguardo più in generale la corretta "gestione" degli *scarichi di acque reflue industriali*.

La nozione di "scarichi di acque reflue industriali" è contenuta nell'art. 74, lett. h), così come modificato nel tempo, per cui sono considerate tali "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento".

Pertanto, la prima attività dovrà consistere in un censimento degli scarichi, e non è raro che si incontrino situazioni di difficoltà già solo nella fase di individuazione della natura degli scarichi esistenti. Successivamente a tale attività, l'ente dovrà predisporre una o più *procedure* per effettuare le necessarie rilevazioni finalizzate a conoscere la natura e la tipologia delle sostanze provenienti dal ciclo produttivo che si prevede di immettere nel sistema fognario o di depurazione.

Sarà opportuno, anche tramite dette procedure, assegnare chiaramente la *responsabilità* del controllo di tali scarichi a uno o più soggetti ben individuati, dotati delle necessarie *competenze tecniche* per svolgere questa attività di controllo.

Un ulteriore elemento di controllo è rappresentato dalla *documentazione* delle attività di controllo degli scarichi (analisi, rilevazioni, campionamenti) che costituisce la riprova dell'attività di controllo effettuata.

L'esistenza di documentazione, infatti, consente l'effettuazione dell'attività di

monitoraggio indipendente che viene solitamente svolta dalla funzione *internal audit*, tramite la quale si può verificare l'*attuazione* delle procedure che dispongono le attività di controllo.

Le procedure, poi, dovranno prevedere cosa fare nel caso in cui i valori siano vicini ai limiti o l'autorizzazione allo scarico sia in procinto di scadenza o, ancora, nel caso in cui sorga la necessità di aprire un nuovo scarico per il quale sia necessario richiedere una nuova autorizzazione.

Le procedure, infine, dovrebbero anche definire le *azioni correttive* da intraprendere nel caso in cui si verifichi il superamento delle soglie. E perché ciò sia possibile, sarà opportuno avere cognizione (tramite corsi, *newsletter*, abbonamenti a siti e riviste, consulenze, ecc.) di quali siano detti limiti, visto che la *normativa* spesso si riferisce anche a disposizioni regionali che, come tali, possono variare da regione a regione.

In altri termini, sarà opportuno che vengano definite le modalità per il continuo rispetto delle disposizioni normative applicabili e di quelle, eventualmente anche più stringenti, che l'organizzazione aziendale intende rispettare sulla base di accordi che ha sottoscritto pattiziamente o volontariamente.

Artt. 256, 257, 258, 259, 260, 260-bis D. Lgs. 152/2006 e 452quaterdecies c.p.

Il terzo gruppo di reati riguarda la materia dei rifiuti che, con molta probabilità, troverà applicazione in pressoché tutte le organizzazioni. Ovviamente la materia acquisterà maggiore rilevanza nelle organizzazioni produttive di beni e minore con riferimento a quelle produttive di servizi.

È sempre utile tenere presente che l'illecito amministrativo da reato può ritenersi configurato solo qualora l'ente consegua un interesse o un vantaggio: con riferimento al tema della gestione dei rifiuti, è noto che essa imponga oneri e costi, che vengono certamente minimizzati qualora la gestione avvenga in modo abusivo o (a tal fine, sufficiente) incontrollato.

Tale risparmio di spesa potrebbe, quindi, costituire un vantaggio rilevante ai sensi del d.lgs. 231, per tale motivo è necessario gestire le attività connesse alla materia dei rifiuti con diligenza e controllo.

Il rischio, fatta eccezione per quelle organizzazioni che svolgono un'attività professionale nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti (smaltitori, trasportatori, gestori di discariche o di impianti di smaltimento o termovalorizzatori, ecc.), nella normalità dei casi sarà strettamente legato alle attività di smaltimento dei rifiuti derivanti dal proprio ciclo produttivo, rispetto ai quali la società acquista la qualifica di "produttore" del rifiuto. Attività che solitamente implica la individuazione della tipologia del rifiuto, il deposito e l'affidamento dello stesso allo smaltitore.

In questo contesto, l'organizzazione deve evitare il rischio che lo stanziamiento o il deposito, anche temporaneo, dei rifiuti prodotti in un'area interna allo stabilimento, prima che gli stessi vengano consegnati allo smaltitore, possa essere considerata attività di "raccolta" (art. 256, comma 1), "deposito temporaneo" (nel caso dei rifiuti sanitari pericolosi, art. 256, comma 6) o addirittura di "gestione di discarica non autorizzata" (art. 256, comma 3), integrando quindi, una delle fattispecie di reato richiamate.

Ai fini della presente Parte Speciale è utile fare riferimento alla nozione di "discarica" fornita dal d.lgs. 36/2003: *"area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre*

anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.

A tal riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che *“in tema di gestione illecita dei rifiuti, il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo [...] non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione (Cass. Pen., Sez. III, n. 8061/2013)”.*

Inoltre, al fine di fornire delle esemplificazioni con riferimento alla possibile modalità di verifica del reato di cui all'art. 256, c. 3 del D. Lgs. 152/2006, è utile riportare un orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo il quale ci si trova in presenza di una discarica abusiva:

“[...]tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato. Essa [...]dovrebbe presentare, tendenzialmente, una o più tra le seguenti caratteristiche (considerabili come elementi di fattispecie): accumulo, comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata; eterogeneità dell'ammasso di materiali; definitività del loro abbandono; degrado [...] tendenziale dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione [...] (Cass. Pen. n. 1188/2012)”

Il rischio, quindi, è che un deposito del rifiuto per un lasso di tempo eccessivo, possa essere considerato reato. Pertanto, è importante che i controlli specifici di quest'area assicurino una corretta gestione dei tempi di stoccaggio e consegna allo smaltitore, che sono funzione dell'organizzazione dello smaltitore, rispetto a quelli di produzione dei diversi rifiuti, che sono, invece, dipendenti dal ciclo produttivo.

Anche in questo caso, quindi, il processo dovrà essere regolato da specifiche procedure che assicurino, esatta individuazione di ruoli e responsabilità, documentazione dei controlli e possibilità di verifica (*audit*), oltre che la segnalazione di eventuali anomalie riscontrate. Solo così si potrà dire di avere “sotto controllo” il processo e di poterlo “gestire”.

Un ulteriore rischio è legato al principio consolidatosi in giurisprudenza, secondo cui sussiste una sorta di co-responsabilità tra tutti i soggetti che intervengono nel processo di smaltimento, a cominciare dal produttore, per finire con l'organizzazione che ne effettua lo smaltimento ultimo, inclusi tutti i soggetti che, anche solo temporaneamente, “detengono” i rifiuti.

Ne deriva che, un elemento fondamentale è rappresentato dall'esistenza di un valido sistema di selezione dei fornitori (“procedura acquisti”) in grado di garantire la selezione del fornitore in possesso dei requisiti necessari per adempiere correttamente e lecitamente al servizio di smaltimento che si intende assegnare.

Ne deriva che un elemento fondamentale è rappresentato dall'esistenza di un valido sistema di selezione dei fornitori (“procedura acquisti”) in grado di garantire la selezione del fornitore in possesso dei requisiti necessari per adempiere correttamente e lecitamente al servizio di smaltimento che si intende assegnare.

La procedura, quindi, non dovrà essere pensata unicamente per assolvere al solo fine di spuntare il prezzo migliore tra i diversi proponenti, ma dovrà garantire, tramite una preventiva analisi documentale, che il soggetto sia in possesso di tutte le autorizzazioni ed i requisiti previsti per legge per svolgere l'incarico.

In quest'ottica, la procedura deve prevedere la Gestione dell'Albo Fornitori, inclusi meccanismi a monte per l'inserimento nell'albo, che prevedano l'acquisizione della documentazione necessaria a valutare i requisiti organizzativi e di legge; e meccanismi a valle, cioè dopo aver assegnato il servizio, volti a verificarne l'efficacia e l'efficienza della prestazione resa ("valutazione dei fornitori"). A tal fine, può risultare utile agganciare il sistema di segnalazione delle non conformità al sistema di valutazione del fornitore ("vendor rating").

Questi elementi servono a prevenire il rischio che la scelta di uno smaltitore, che si rilevi successive volte oggetto di indagini e di contestazioni per violazioni al TUA, possa comportare, anche per l'organizzazione che è produttrice del rifiuto, la contestazione della fattispecie prevista dall'art. 260: *"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce, abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti"*.

Tale fattispecie, poi, può essere contestata quale manifestazione dell'esistenza di una "associazione per delinquere" tra tutti i soggetti che intervengono nel processo di gestione dei rifiuti, nella quale l'accusa può ritenere coinvolto anche il produttore del rifiuto nel caso in cui vi fosse stata conoscenza da parte di questo delle irregolarità/violazioni poi realizzate dal trasportatore o smaltitore.

Ipotesi, questa, che potrebbe trovare applicazione qualora un soggetto a cui l'ente abbia affidato il servizio di smaltimento, gestisca i rifiuti conferiti in modo abusivo. Tale circostanza trova un'aggravante quando il fornitore prescelto abbia anche pattuito con l'ente un prezzo più basso rispetto al mercato: in questo caso, infatti, è anche ravvisabile il requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio per l'ente.

Il rischio, poi, è rafforzato dalla considerazione che l'accusa può coinvolgere nell'indagine/processo il produttore del rifiuto utilizzando due mezzi alternativi: la contestazione dell'associazione per delinquere ovvero quella del concorso di persone.

Per meglio comprendere il concetto, si riporta quanto chiaramente stabilito dalla Corte di Cassazione: *"Il produttore iniziale dei rifiuti che consegna tali rifiuti ad un altro soggetto, che ne effettua, anche in parte, il trattamento, conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento. Infatti, chi conferisce i propri rifiuti a terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti.*(Cass. Pen., Sez. III, n. 13025/2014)"

Ne deriva che, ognuno dei soggetti coinvolti nella complessiva gestione dei rifiuti appare tenuto ad un duplice obbligo di condotta: la conformità alle leggi per la propria frazione di attività di "gestione" e un obbligo di controllo sulla corretta esecuzione del tratto dell'attività complessiva immediatamente precedente o successiva alla propria.

Quanto, infine, all'art. 259, comma 1 del TUA, tale fattispecie trova applicazione unicamente con riferimento alle spedizioni transfrontaliere, per via del richiamo al Regolamento CEE del 1° febbraio 1993, n. 259 (abrogato e sostituito dal n. 1013/06), che sono effettuate da soggetti che esercitano questa attività in modo professionale. Ad ogni modo, anche nei loro confronti valgono le considerazioni fatte in termini di concorso e, quindi, anche quanto detto con riferimento alle procedure di selezione dei fornitori.

Art. 279, comma 5 D. Lgs. 152/2006 e art. 3, comma 6 legge 549/1993

Il quarto gruppo di reati può essere individuato con riferimento alle fattispecie che tutelano l'“Atmosfera”. Queste sono: 1) la fattispecie che sanziona il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente disciplina (art. 279, comma 5 D. Lgs. 152/2006) e 2) quella che sanziona l'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente (art. 3, comma 6 legge 549/1993).

Anche con riferimento a queste due fattispecie valgono le stesse considerazioni fatte con riferimento al controllo sugli scarichi delle acque reflue.

In particolare, l'ente dovrà organizzare la propria attività prevedendo una o più procedure per la misurazione delle immissioni in atmosfera.

Tali misurazioni - che potranno essere effettuate internamente o tramite l'ausilio di tecnici esterni nel caso di assenza delle necessarie competenze - costituiscono il controllo di primo livello sul rischio di immissioni sopra soglia o contenenti sostanze ora vietate.

Le procedure dovranno prevedere la periodicità di queste misurazioni rispetto alle peculiarità del ciclo produttivo (numero di punti di emissione, quantità di immissioni, tipologia delle sostanze), in modo da garantire la tempestività di eventuali azioni correttive nel caso in cui si rilevino scostamenti significativi.

I controlli e le misurazioni dovranno essere documentati sia per assolvere l'onere probatorio, sia per consentire il monitoraggio da parte di soggetti terzi (sia interni che esterni): c.d. “controllo di secondo livello”.

Nelle procedure dovranno essere ben definite le responsabilità delle diverse azioni (controllo, archiviazione, segnalazioni, ecc.), incluse quelle da porre in essere qualora le misurazioni rilevino situazioni di non conformità.

Funzione e Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partner, come meglio definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche sull'argomento e alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigramma aziendale, completo della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati
- CCNL

- Codice Etico
- Manuale del sistema di gestione integrato

Con riferimento alla normativa sull'ambiente:

- Decreto Legislativo n. 121/2011 e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 202/2007 e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
- Legge n. 549/1993 e s.m.i.
- Legge n. 150/1992 e s.m.i.
- Decreti VIA e prescrizioni correlate
- Decreti relativi allo smantellamento in conformità del D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.
- Autorizzazioni ex D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i. ed ogni altra autorizzazione concessa dalle Autorità competenti
- Piano di miglioramento sicurezza e ambiente
- Procedure, Linee guida, Istruzioni operative che dovranno essere adottate da CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. nel rispetto della normativa ambientale
- Ogni altra normativa interna adottata da CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. in relazione al sistema di controllo ambientale o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

Ai Partner, Fornitori (progettisti, fabbricanti, installatori e terzi contraenti) deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme ambientali.

Verranno quindi indicati:

- a) le attività e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le specifiche modalità ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV e dei responsabili delle Direzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in appositi protocolli interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

Identificazione delle attività sensibili

Premesso e precisato che la Società già certificata ISO 14001:2004 (dal 21 marzo 2007) oltre che OHSAS 18001:2008, oggi è certificata ISO 14001:2015 e si è dotata di un manuale del sistema di

gestione ai fini della individuazione delle attività sensibili si rinvia a quanto indicato e descritto in tale ultimo documento.

Nel corso delle attività di valutazione dei rischi e tenuto conto della ricognizione effettuata nel Manuale di Gestione integrato, sono stati individuati gli ambiti aziendali caratterizzati da una maggiore esposizione al rischio di commissione di reati con l'obiettivo di:

- identificare le aree/processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati in materia ambientale;
- effettuare l'analisi dei rischi potenziali;
- costruire un sistema di controllo preventivo interno in materia ambientale idoneo a ridurre ad un livello considerato "accettabile" il rischio di commissione dei reati rilevanti.

Pertanto, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. si ricollegano tutte all'inosservanza di norme poste a tutela dell'ambiente da cui discenda l'evento dannoso per la salute delle persone ovvero un danno rilevante per le componenti naturali dell'ambiente.

Tali aree di attività - sulla base della procedura PR 6450 - risultano essere le seguenti:

- emissioni in atmosfera;
- emissioni odorigene;
- scarichi idrici;
- approvvigionamenti idrici;
- contaminazione del suolo e del sottosuolo;
- produzione di rifiuti;
- utilizzo di risorse naturali ed energetiche;
- produzione di rumore;
- attività svolte in ambienti con presenza di strutture di amianto e di apparecchi contenenti PCB;
- attività con presenza di sostanze lesive all'ozono.

Nell'ambito delle suddette aree, sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità e eventuali carenze nello svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto 231:

- 1) Gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi;
- 2) Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti;
- 3) Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati;
- 4) Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera;
- 5) Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione di sostanze ozono lesive;
- 6) Attuazione degli adempimenti legislativi in merito ai Siti ed alle specie animali protette;
- 7) Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali;
- 8) Adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- 9) Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale;
- 10) Acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- 11) Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- 12) Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del Sistema di Gestione Aziendale e di conformità dello stesso alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN 9100, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, UNI EN ISO 50001, ISO 3834, DIN 2303, accreditamento Nadcap NDT e Welding;
- 13) Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate;
- 14) Rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea e tempestiva informativa alle strutture aziendali competenti e all'Organismo di Vigilanza.

Principi generali idonei a prevenire i reati presupposto

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a) consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b) consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o ai suoi delegati, al Collegio Sindacale o Organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di *audit*;
- c) prevedere un'adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- d) prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
- e) prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- f) prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

- g) prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
- h) applicare il sistema disciplinare previsto nella parte generale del Modello per le violazioni dei principi procedurali previsti e delle relative procedure (vigenti e di prossimo conio).

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal modello, se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata ratifica da parte del soggetto competente.

Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali

Nella definizione dell'organizzazione e dell'operatività aziendali, devono essere individuati i compiti e le responsabilità per assicurare la compatibilità ambientale delle attività; devono essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure rilevanti.

Prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile sotto il profilo conformità ambientale, sono posti a carico di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A., con riferimento a quanto previsto dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi

Per tale attività occorre:

- individuare i punti di scarico presenti nel sito produttivo;
- rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi;
- verificare periodicamente i parametri chimico-fisici prescritti nell'autorizzazione al fine di rispettare i limiti di emissione;
- rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

- dotare ogni scarico di pozzetto d'ispezione posizionato a monte dello scarico stesso;
- campionare le acque per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti tabellari, immediatamente prima dello scarico nel corpo ricettore;
- rendere accessibili tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai domestici, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti

Per tale attività occorre:

- individuare la figura giuridica di produttore decisa, per ogni specifica attività dalla quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti tipologia dei rifiuti prodotti, modalità e tempi degli eventuali controlli radiometrici per il loro allontanamento. Nel caso in cui il produttore di rifiuti fosse una ditta esterna, CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. dovrà vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti convenzionali prodotti all'interno delle aree di sito;
- effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito e al di fuori di esso e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati;
- aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- gestire lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;
- compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;
- richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati

Per tale attività occorre:

- al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, adottare, entro 24 ore successive all'evento, le misure necessarie di prevenzione della diffusione della eventuale contaminazione, nonché darne immediata comunicazione agli Enti preposti;

- effettuare un'indagine preliminare allo scopo di individuare le concentrazioni dei parametri oggetto del potenziale inquinamento. In caso di accertamento della presenza di contaminazione, effettuare una comunicazione immediata agli Enti preposti con descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate;
- presentare, con la tempistica prevista dalla legislazione vigente, agli Enti preposti il piano di caratterizzazione del Sito inquinato da sottoporre alla loro autorizzazione;
- dopo l'approvazione del piano di caratterizzazione effettuare, nei tempi previsti dalla legislazione vigente, la presentazione alla Regione dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica, eseguita sulla base delle risultanze della caratterizzazione;
- a seguito della valutazione e validazione della suddetta analisi il Sito viene dichiarato inquinato o non inquinato. Nel secondo caso, gli Enti preposti dichiarano concluso il procedimento, prescrivendo, eventualmente, un programma di monitoraggio, il cui piano va presentato dal responsabile dell'inquinamento; nel caso in cui il sito sia dichiarato inquinato, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, occorre effettuare la presentazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale);
- gli Enti preposti approvano il progetto eventualmente con prescrizioni ed integrazioni (il termine può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni o approfondimenti e decorre di nuovo dalla presentazione del progetto integrato);
- gli Enti preposti accertano e certificano il completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera

Per tale attività occorre:

- verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con riferimento all'intero stabilimento;
- provvedere all'ottenimento dall'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei dispositivi legislativi ad essi applicabili;
- attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: modalità di captazione e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili), rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale dello stabilimento;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione di sostanze ozono lesive

Per tale attività occorre:

- verificare l'esistenza di eventuali impianti contenenti sostanze ozono lesive, individuando anche il tipo di sostanza utilizzata;
- verificare che eventuali sostanze ozono lesive, presenti all'interno di dispositivi o impianti, siano impiegate in applicazioni consentite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui venissero individuati impianti o dispositivi contenenti sostanze ozono lesive non consentite, si dovrà provvedere, per mezzo di ditte specializzate, alla loro sostituzione con sostanze autorizzate;
- sottoporre a controllo periodico della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi in quantità superiore ai 3 kg;
- custodire un libretto di impianto conforme al modello previsto dalla legislazione vigente;
- nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di recupero e di riciclo, il momento dei controlli, i risultati dei controlli. Le operazioni di recupero di clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi contenuti nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, devono essere effettuate con dispositivi conformi;
- verificare che l'impiego di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sia per quelle applicazioni consentite dalla legislazione vigente;
- verificare la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito ai Siti ed alle specie protette

Per tale attività occorre:

- verificare se le aree del sito produttivo e dei vari impianti ricadano all'interno e nelle vicinanze di aree protette;
- attuare la procedura di valutazione di incidenza nei casi in cui gli interventi, le attività e di progetti da realizzare nell'ambito di un impianto ricadano all'interno di aree protette; nel caso in cui le suddette attività vengano svolte all'esterno di siti protetti; occorre effettuare un'analisi preliminare finalizzata a identificare i possibili effetti del progetto sul sito stesso, a valutare la significatività di tali effetti e, quindi, a stabilire la necessità di redigere la relazione di valutazione di incidenza solamente se le suddette attività, pur sviluppandosi all'esterno dell'area protetta, potrebbero comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat stessi;
- nei casi in cui il progetto può avere incidenze significative su un sito protetto occorre presentare alle autorità competenti una relazione di incidenza, finalizzata alla conseguente valutazione effettuata dall'ente;
- per i progetti assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza è compresa nell'ambito della stessa procedura. A tal fine, lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un'apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nell'area protetta.

Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali

Per detta attività occorre:

- predisporre un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali;
- formalizzare l'organizzazione aziendale, completa della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati, attraverso idonei strumenti e procure.

Adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori

Per detta attività occorre:

- prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
- prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
- prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano nei siti CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A..

Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale

Per detta attività occorre:

- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate;
- predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale.

Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Per detta attività occorre:

- acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale.

Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure

Per detta attività occorre:

- verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione dei reati ambientali, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte in materia di gestione della tutela ambientale, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili e costose duplicazioni;

- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza.

Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del Sistema di Gestione aziendale e di conformità dello stesso alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN 9100, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, UNI EN ISO 50001, ISO 3834, DIN 2303, accreditamento Nadcap NDT e Welding

Per detta attività vengono svolti:

- cicli periodici di *audit* integrati Qualità, Ambiente e Sicurezza da parte dell'area Qualità, che opera sulla base dei necessari requisiti di indipendenza funzionale, riferendo univocamente all'Alta Direzione;
- verifiche periodiche di sorveglianza da parte dell'Organismo di certificazione, che ne certifica la conformità alle norme sui sistemi di gestione.

Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate

Per detta attività occorre:

- monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente;
- assicurare la conservazione e l'aggiornamento, sia su supporto informatico che cartaceo, dei "Rapporti semestrali di verifica del mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale per il sito produttivo e gli impianti", finalizzati alla verifica di cui al punto precedente.

Rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea informativa alle strutture aziendali competenti e all'Organismo di Vigilanza

Per detta attività occorre:

- prevedere un efficace sistema di coordinamento e di adeguati flussi informativi tra le strutture aziendali competenti di sito e le strutture centrali;
- redigere dei report periodici da inviare all'Organismo di Vigilanza, nei quali siano sintetizzati i dati sulla gestione e smaltimento dei rifiuti e sul sistema di gestione della materia ambientale.

Adempimento degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori

Negli anni, sia il personale della Funzione Ambiente, Sicurezza e Qualità (ARQ), sia i referenti ambientali del sito produttivo e degli impianti hanno seguito corsi di aggiornamento legislativo in campo ambientale tenuti da docenti esterni altamente qualificati. Inoltre, il personale della Funzione ARQ ha svolto attività di informazione e formazione in merito ad alcuni temi specifici quali la gestione dei rifiuti (Sistema di tracciabilità SISTRI) ed i Sistemi di Gestione Ambientale.

In relazione all'introduzione dei Reati Ambientali nell'ambito della disciplina del D. Lgs. n. 231/2001, si dovranno prevedere attività di informazione e formazione al personale CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. direttamente coinvolto nelle attività a rischio di reato, anche attraverso un ampliamento dell'attuale offerta formativa allo scopo di valorizzare ulteriormente, in piani e programmi ad essa inerenti, le specifiche tematiche connesse agli aspetti ambientali ed alle implicazioni di carattere gestionale da questi ultimi derivati.

PARTE SPECIALE G
Reati in materia di violazione del diritto d'autore

**TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 -
 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

PREMESSA

POTENZIALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE

**PRINCIPI PROCEDURALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE
 DEL RISCHIO SPECIFICO IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI CURTI
 COSTRUZIONI MECCANICHE S.P.A.**

**PRESIDI DI CONTROLLO E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI
 VIGILANZA**

**TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI ex D. Lgs. 231/2001
 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633): *Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

a) bis mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516,00 se il reato di cui sopra è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633): *1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.*

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633): 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies legge del 22 aprile 1941, n. 633): *1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-octies legge del 22 aprile 1941, n. 633): *1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Premessa

Il rischio di commissione di reati contemplati nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente in alcune aree (attività, funzioni, processi) tra i quali assumono una rilevanza centrale gli ambiti in cui il personale opera nella gestione dei *software* aziendali, attese le capacità e le conoscenze tecniche che connotano i Dipendenti operanti in tale ambito.

Potenziali aree di attività a rischio

Nella realtà CURTI, le attività a rischio di commissione di uno dei delitti sopra richiamati sono le seguenti:

1. Gestione dei sistemi informativi forniti da soggetti terzi, con particolare riguardo all'acquisto e gestione di licenze software ed all'acquisto e gestione di banche dati.
2. Gestione del sito Internet.

Possibili condotte illecite

Con riferimento al punto *sub 1*) il reato di abusiva duplicazione o detenzione di programmi per elaboratori o di illecito utilizzo di banche dati (art. 171 *bis* L. 633/1941) potrebbe essere commesso con lo scopo di consentire un risparmio alla Società in termini di costi legati al mancato acquisto di prodotti informatici o banche dati muniti di regolare licenza.

Per quanto riguarda, invece, il punto *sub 2*), il reato di cui all'art. 171 comma 1, lett. a-bis), L. 633/1941, potrebbe essere commesso inserendo nel sito internet della Società un'opera dell'ingegno protetta o non impedendone l'inserimento da parte di terzi.

Principi procedurali e regole di comportamento per la prevenzione del rischio specifico in relazione alla realtà aziendale di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A.

Si evidenzia preliminarmente che CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. adotta, se pur in modo informale, politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati dalla normativa posta a reprimere le violazioni del diritto d'autore.

Tuttavia, al fine di prevenire il compimento da parte dei Destinatari del Modello di azioni che possono concretizzare le fattispecie contemplate nella presente parte speciale, è opportuno che la Società adotti una serie di misure precauzionali, sulla base dei seguenti principi generali di comportamento.

In particolare, ai destinatari è fatto divieto:

- Procedere ad installazione di prodotti *software* in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano la licenza d'uso;
- Procedere all'installazione di prodotti *software* sul personal computer in uso, in violazione delle procedure aziendali in materia;
- Con particolare riguardo alla gestione del sito internet aziendale, diffondere immagini, documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore;
- Utilizzare *software*/banca dati in assenza di valida licenza, anche nel caso in cui la stessa sia solamente scaduta.

Inoltre, la Società si impegna a:

- Implementare in apposite procedure l'utilizzo di materiale tutelato dal diritto di autore, nonché l'installazione di *software* tutelato dal diritto d'autore (PR 7.1.3.2 Rev. 00 - SISTEMI INFORMATIVI;);
- Definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo del *software* e delle banche dati in uso;
- Controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
- Censire i prodotti in uso su ciascuna postazione;

- Prevedere nei rapporti contrattuali con *partner/terzi*, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazioni di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- Prevedere privilegi di accesso ai computer, che consentano l'installazione di un nuovo *software*, soltanto in capo alla funzione aziendale responsabile dei diritti e dell'installazione dei *software*.

Presidi di controllo e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili delle Direzioni/Aree interessate alla presente Parte Speciale.

Pertanto, dovranno essere previsti flussi informativi costanti tra tali soggetti e l'OdV al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli effettuati dall'OdV sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE H
Impiego di lavoratori irregolari

INDICE:

- **DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**
- **I DELITTI INERENTI ALL'IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI**
- **CONSIDERAZIONI SUL REATO DI CAPORALATO**
- **CONSIDERAZIONI SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI**
- **PROCESSI SENSIBILI**
- **PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI**
- **IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE**
- **IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE**
- **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**
- **PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI**
- **PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI**
- **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI NULLA OSTA ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORE STRANIERO RESIDENTE ALL'ESTERO**
- **RILASCIO DI NULLA OSTA ALL'ASSUNZIONE**
- **RICHIESTA E RILASCIO DEL VISTO DI INGRESSO**
- **INGRESSO IN ITALIA**
- **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER ASSUNZIONE**
- **RICHIESTA DEL RINNOVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PRIMA DELLA SCADENZA**
- **ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE STRANIERO GIÀ SOGGIORNANTE IN ITALIA**

- **DIVIETO DI ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE STRANIERO PRIVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO**
- **VALIDITÀ DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LO STRANIERO CHE PERDE IL LAVORO**
- **PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER L’AFFIDAMENTO, LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI CONTRATTI D’APPALTO, D’OPERA E SOMMINISTRAZIONE**
- **I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA**

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. (d’ora in avanti “CURTI”) nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L’obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati relativi all’impiego di lavoratori irregolari previsti dall’art. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/01.

I DELITTI INERENTI ALL’IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato di impiego di lavoratori irregolari previste dal D. Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili a CURTI è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l’inserimento, ad opera dell’art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, dell’art. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/01 che, seppur rubricato come “Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, individua al proprio interno diverse fattispecie di reato, non solo concernenti la condotta di impiego dei lavoratori irregolari (art. 22, comma 12*bis*, D. Lgs. 286/1998), bensì anche le condotte concernenti il trasposto, l’ingresso o la permanenza irregolare nel territorio dello Stato (art. 12, commi 3, 3*bis*, 3*ter* e 5 D. Lgs. 286/1998).

Per quanto concerne il reato di cui all’art. 22, comma 12*bis*, l’Ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è perseguibile ai sensi del D. Lgs. 231/01, se i lavoratori occupati sono (circostanze alternative tra di loro):

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) esposti a situazioni di grave pericolo con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro e/o sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-*bis* del Codice penale.

Per la configurazione della responsabilità amministrativa, pertanto, non è sufficiente che l’Ente impieghi alle proprie dipendenze soggetti il cui permesso di soggiorno è irregolare, bensì è richiesto quale requisito ulteriore la verifica di almeno una delle anzidette condizioni fattuali.

Le fattispecie di procurato ingresso illecito e permanenza clandestina nel territorio dello Stato sono

state introdotte successivamente nel Decreto 231, precisamente ad opera della l. 161/2017.

Con riferimento al reato di procurato ingresso illecito (commi 3, 3-bis e 3 ter dell'art. 12 Testo Unico Immigrazione), tramite esso vengono punite le condotte dei soggetti (che, ricordiamo, affinché sorga la responsabilità dell'ente devono trovarsi con quest'ultimo in un rapporto di "immedesimazione organica") i quali, in violazione delle disposizioni del Testo Unico Immigrazione, promuovono, dirigono, organizzano, finanziano o effettuano il trasporto, in situazione di pericolo o in maniera degradante o umiliante, di almeno cinque stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente.

Sono previsti aumenti di pena qualora: i) il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; ii) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti sono previste; iii) i fatti siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; iv) siano commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto (in quest'ultimo caso si noti che risulta implicito l'interesse e vantaggio della Società).

Quanto, invece, al favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, c. 5 Testo Unico), in questo caso viene punita la Società che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, favorisce la permanenza degli immigrati clandestini nel territorio dello Stato in violazione delle norme del citato testo unico.

CONSIDERAZIONI SUL REATO DI CAPORALATO:

Sebbene il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603**bis** c.p. sia contenuto all'art. 25**quinq**ues del D. Lgs. 231/01, si è ritenuta opportuna la trattazione nella presente Parte Speciale poiché la commissione di tale reato è sovente strettamente legata ai fenomeni di immigrazione clandestina.

Il reato può integrarsi mediante due diverse condotte:

- a) una condotta di *reclutamento* di manodopera, destinata al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, ed
- b) una condotta di *utilizzo, assunzione o impiego* di manodopera con la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento

entrambe poste in essere approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Nello stesso articolo, al terzo comma, il legislatore fornisce una descrizione delle condizioni fattuali che determinano la situazione di sfruttamento, segnatamente:

- condizioni retributive inadeguate, sia con riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, sia con riferimento alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- ripetuta violazione dei diritti concernenti il riposo settimanale, le ferie, i permessi, ecc.;
- violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni di alloggio degradanti.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che si verifichi anche solo una delle già menzionate condizioni.

CONSIDERAZIONI SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI:

Sebbene la responsabilità amministrativa dell'Ente per il reato di impiego di lavoratori irregolari da parte di subappaltatori non sia configurabile ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 anche a carico dell'appaltatore, vigendo l'istituto della responsabilità solidale degli appalti per cui l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore sia per i trattamenti retributivi che per i contributi previdenziali e assicurativi (escluso l'obbligo per le sanzioni civili delle quali risponde solo il responsabile dell'adempimento), gli aspetti legati all'affidamento, alla gestione ed alla vigilanza sui contratti d'appalto, d'opera e somministrazione sono stati ritenuti significativi e, quindi, considerati nella presente Parte Speciale in quanto essi presentano, oggettivamente, un chiaro rilievo in termini di efficace contrasto all'impiego di lavoratori stranieri irregolari.

PROCESSI SENSIBILI

I settori/processi/attività della Società esposti a maggiore rischio per i reati di impiego di lavoratori irregolari possono essere suddivisi in due macrocategorie:

- selezione e assunzione di lavoratori stranieri;
- affidamento, gestione e vigilanza sui contratti d'appalto, d'opera e somministrazione.

Processi e Attività Sensibili:

- Selezione e assunzione del personale;
- Stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;
- Vigilanza sui lavori affidati e sulla somministrazione di manodopera.

Settori Aziendali maggiormente interessati:

- Amministratore delegato;
- Ufficio del personale;
- Direzione Generale;
- Ufficio Acquisti.

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE:

CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- formale attribuzione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri e ruoli attribuiti.

In modo particolare le procedure aziendali che interessano i processi sensibili in questa sezione trattati (come ad esempio la Procedura di selezione e assunzione del personale) sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- 1) separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che segue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- 2) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);

3) adeguato livello di formalizzazione.

IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE:

Il sistema di deleghe e procure societarie deve rispettare i seguenti requisiti essenziali:

- tutti coloro che, in nome e per conto di CURTI, intrattengono rapporti verso l'esterno devono essere dotati di una procura e/o di una delega formale sempre rigorosamente aggiornata e rispettosa dei seguenti requisiti:
 - ciascuna procura o delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato, precisandone in concreto l'ampiezza ed i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - l'ampiezza di ciascuna procura e/o delega va correlata alle responsabilità e ad un'adeguata posizione del procuratore/delegato nella struttura organizzativa aziendale;
 - qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore/delegato in violazione dei limiti assegnatigli o di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che possano fondatamente coinvolgere CURTI nei reati di cui alla presente Parte Speciale, è causa di revoca immediata dei poteri conferiti.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO:

Gli amministratori, i quadri e i dipendenti di CURTI, i consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di impiego di lavoratori irregolari;
- stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne ed, in particolare, delle norme e delle prassi operative definite dal Sistema della Qualità di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A.;
- svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- redazione e conservazione della documentazione necessaria a fornire evidenza del rispetto delle prescrizioni in materia di selezione e assunzione dei lavoratori stranieri ed a consentire un controllo efficace sui comportamenti e sulle attività di CURTI e dei suoi subappaltatori;
- immediata segnalazione all'OdV di qualsiasi circostanza o comportamento posto in essere da soggetti correlati a CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. che destino il sospetto di irregolarità nell'impiego di lavoratori stranieri.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/01;
- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- violare i principi previsti nel Codice Etico;
- violare le norme e le prassi operative definite dalle procedure del Sistema della Qualità di CURTI;
- porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o si risolva essenzialmente nell'impiego di lavoratori irregolari.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo richiede - con riferimento alle singole attività sensibili individuate all'interno di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui gli uffici di CURTI devono, per quanto di loro competenza, conformarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

Facendo salvo il rigoroso rispetto del Codice Etico, delle norme e delle prassi aziendali, di seguito sono descritti i protocolli adottati da CURTI al fine di prevenire le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI

Presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero:

Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta, cioè di autorizzazione, all'assunzione presso ogni Prefettura - Ufficio territoriale del governo (Sportello Unico Competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilata su un apposito modulo:

- solo a partire dalla data stabilita dal "decreto flussi" che fissa le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato, cioè il numero di lavoratori stranieri autorizzati ad entrare in Italia;
- solo per via telematica, tramite un personal computer dotato di connessione ad Internet e di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante.

Per la compilazione e l'invio della domanda si deve seguire correttamente la specifica procedura illustrata sul sito web del Ministero dell'Interno (www.interno.it).

Le operazioni di compilazione - che deve essere predisposta nel periodo precedente il giorno dell'invio - e di invio delle domande possono essere materialmente effettuate anche da una persona diversa dal datore di lavoro e non necessariamente tramite un pc aziendale; per l'effettuazione di tutte le operazioni il datore di lavoro, comunque, può rivolgersi anche ad associazioni di categoria o a patronati accreditati per questo compito.

Le domande si possono inviare solo dal pc su cui è stato compilato il modulo.

Poiché le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato sono ampiamente inferiori alle domande e viene stabilita una graduatoria in base all'ordine di presentazione, per vedere accolta la domanda è assolutamente necessario effettuare l'invio della domanda nei primi minuti successivi all'avvio della "lotteria delle quote", nel giorno stabilito dal decreto flussi.

Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, ad assicurare al lavoratore un'adeguata sistemazione ovvero un alloggio che rientri nei parametri previsti dalle norme provinciali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ad effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro.

RILASCIO DI NULLA OSTA ALL'ASSUNZIONE:

Il nulla osta all'assunzione viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI). Lo Sportello Unico:

- acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta;
- acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti

minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.

In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l'istanza.

In caso di parere favorevole:

- convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta (il datore di lavoro deve presentare 2 marche da bollo, il documento d'identità ed una fotocopia di questo e la fotocopia del frontespizio del passaporto del lavoratore che si intende assumere) e per la firma del contratto (che successivamente viene sottoscritto anche dal lavoratore straniero dopo l'ingresso in Italia);
- trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.

È importante sapere che il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto.

RICHIESTA E RILASCIO DEL VISTO DI INGRESSO:

Il datore di lavoro invia il nulla osta al lavoratore straniero, che richiede all'ambasciata o al consolato italiani il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, presentando il passaporto, il nulla osta ed altri documenti eventualmente richiesti.

Il visto deve essere richiesto entro i 6 mesi di validità del nulla osta. Se vi sono i requisiti previsti, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al cittadino straniero viene rilasciato il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale che consente di entrare regolarmente in Italia.

Il lavoratore straniero che si intende assumere deve trovarsi nel Paese di provenienza. Se il lavoratore straniero soggiorna irregolarmente in Italia, l'assunzione è possibile solo seguendo la normale procedura: il lavoratore deve comunque rientrare nel suo Paese per ottenere il rilascio del necessario visto di ingresso.

INGRESSO IN ITALIA:

Dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente, sottoscrive il contratto di soggiorno, già sottoscritto dal datore di lavoro in occasione della consegna del nulla osta.

Quindi, il lavoratore straniero entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: la domanda, compilata su apposito modulo e con allegati i documenti richiesti, deve essere presentata ad uno degli uffici postali abilitati, che rilascia la ricevuta. Se non viene richiesto entro 8 giorni lavorativi, il permesso di soggiorno viene rifiutato ed il cittadino straniero viene espulso, a meno che il ritardo non sia provocato da documentate cause di forza maggiore (ad esempio, malattia o incidente).

Per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, basta la ricevuta rilasciata dalla posta.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER ASSUNZIONE:

Sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è possibile avviare il rapporto di lavoro, dopo avere rispettato alcuni obblighi di comunicazione.

Il datore di lavoro deve:

- comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato-Lav". Questa comunicazione vale anche per l'INAIL e per l'INPS;
- se concede al lavoratore l'uso di un'abitazione a qualunque titolo (ospitalità, affitto, comodato), presentare la specifica comunicazione di "cessione di fabbricato" entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza: alla Questura o al Commissariato di Polizia (Mod. Cessione di fabbricato), o al Sindaco nei comuni in cui non è presente un presidio della Polizia di Stato (Mod. Comunicazione al Sindaco di ospitalità o di cessione di immobili).

RICHIESTA DEL RINNOVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PRIMA DELLA SCADENZA:

Il permesso per motivi di lavoro subordinato ha una durata pari a quella prevista dal contratto di soggiorno e, comunque, non superiore a 2 anni, se il contratto è a tempo indeterminato, e ad un anno, nel caso di un lavoro a tempo determinato.

Prima della scadenza del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore straniero deve presentare ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo, compilata su apposito modulo ed allegando i documenti richiesti.

È necessario presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza del permesso e, comunque, assolutamente prima che passino 60 giorni dalla scadenza del vecchio permesso. Se trascorrono più di 60 giorni, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato ed il cittadino straniero può essere espulso. L'ufficio postale rilascia la ricevuta che, in attesa del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, garantisce al lavoratore straniero sostanzialmente gli stessi diritti di un permesso ancora valido: in particolare rimane regolarmente in vita il rapporto di lavoro. Quindi, purché il lavoratore abbia presentato la domanda di rinnovo entro i termini stabiliti e sia in possesso della ricevuta postale, la scadenza del permesso di soggiorno non provoca la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE STRANIERO GIÀ SOGGIORNANTE IN ITALIA:

Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.

Può essere legalmente assunto, pertanto, il cittadino straniero munito di:

- permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia "carta di soggiorno");
- permesso di soggiorno che abilita al lavoro e, quindi, permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza minore", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari;
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei permessi sopra indicati);
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.

Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ma solo per rapporti di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in modo da non superare, comunque, il limite di 1.040 ore in un anno.

La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede:

- la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l'assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia: le parti del rapporto devono solo conservare una copia di contratto, che non deve essere inviato o consegnato a nessun ente.

Altri obblighi già esaminati per l'assunzione di un lavoratore al primo soggiorno in Italia:

- l'obbligo di comunicare l'assunzione al Centro per l'Impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato-Lav" e l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza (presidio della Polizia di Stato o Sindaco) l'ospitalità o la cessione di un'abitazione a qualunque titolo.

DIVIETO DI ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE STRANIERO PRIVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO:

Il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

Non è legale nemmeno l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

VALIDITÀ DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LO STRANIERO CHE PERDE IL LAVORO:

Se un lavoratore straniero subordinato perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, il suo permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno. In sostanza, il lavoratore, dopo la perdita dell'occupazione, può essere iscritto nelle liste di collocamento per tutta la residua validità del permesso e comunque, salvo che si tratti di permesso stagionale, per un periodo non inferiore a un anno¹.

PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO PER L'AFFIDAMENTO, LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI CONTRATTI D'APPALTO, D'OPERA E SOMMINISTRAZIONE:

Oltre ai principi generali di comportamento definiti al precedente paragrafo "*Principi generali di comportamento*", dovranno essere attuate specifiche procedure per:

- la verifica preliminare dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi accedenti al cantiere ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. (cd. Testo Unico della Sicurezza);
- l'acquisizione dell'elenco aggiornato degli addetti presenti in cantiere per l'esecuzione dei lavori affidati all'impresa esecutrice e relativa verifica documentale di regolarità;
- la vigilanza sull'effettivo personale dell'impresa esecutrice presente in cantiere con verifica delle

¹ L'estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno "per attesa occupazione" da 6 a 12 mesi è una delle novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012, n. 92, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio), in vigore dal 18 luglio.

La norma, contenuta nell'art. 4, comma 30, del provvedimento, modifica la disciplina prevista dal testo Unico sull'Immigrazione (art. 22, comma 11) nell'ottica di potenziare il contrasto all'immigrazione irregolare, non solo ampliando di 6 mesi il periodo concesso per cercare un nuovo lavoro, ma estendendolo di fatto a tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito (trattamento di disoccupazione o indennità di mobilità) eventualmente percepita, nel caso in cui sia superiore a un anno. Le nuove norme, inoltre, prevedono la possibilità, per il lavoratore che presenti determinati requisiti reddituali, di ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

generalità ovvero dei dati indicati nei tesserini di riconoscimento a fronte di quelli dichiarati e ufficialmente comunicati attraverso l'elenco di cui sopra.

I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati di impiego di lavoratori irregolari diretti a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento ed, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'OdV si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'OdV viene garantita la libertà di accesso a tutte le attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

PARTE SPECIALE I
Reati di corruzione tra privati

INDICE:

- **TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI EX D. LGS. N. 231/2001 - REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI**
- **CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 c.c.)**
- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 c.c.)**
- **PREMESSA**
- **POTENZIALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**
- **POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE**
- **PRINCIPI PROCEDURALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO IN RELAZIONE ALLA REALTÀ AZIENDALE DI CURTI COSTRUZIONI MECCANICHE S.P.A.**
- **PRESIDI DI CONTROLLO E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI ex D. Lgs. 231/2001
REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

*Salvo
che il
fatto*

costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura

rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Premessa

La Società ha conformato lo svolgimento della propria attività al rispetto dei valori e dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, nella convinzione che la conduzione degli affari non possa distaccarsi dall'etica.

A tal proposito, la Società evita e condanna in particolare il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti - pratiche corruttive, in ogni forma - allo scopo di raggiungere i propri obiettivi economici.

Potenziali aree di attività a rischio

Il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati contemplato nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi):

1. Rapporti con clienti (c.d. ciclo attivo) o fornitori (c.d. ciclo passivo).
2. Selezione e assunzione del personale.
3. Rapporti con banche/finanziarie/ creditori.

Possibili condotte illecite

Con riferimento al punto *sub 1*), all'interno del ciclo attivo, il reato di corruzione tra privati potrebbe essere commesso da parte di un membro del C.d.A. (**apicali**) e/o di Responsabili della Funzione interessata (**sottoposti**):

- i) che al fine di ottenere dal cliente la conclusione di un contratto di fornitura di beni, promette denaro o altra utilità all'Amministratore Delegato / Direttore Acquisti della società cliente; nella vendita di beni ad altra società, con lo scopo di ottenere dal cliente la conclusione di un contratto;
- ii) al fine di consolidare il rapporto di clientela ed ottenere nuovi lavori, promette denaro o altro utilità all'Amministratore Delegato / Direttore acquisti della società cliente;
- ii) nell'esecuzione di prestazioni di servizi ad altra società, al fine di corrompere un concorrente durante la partecipazione a una "gara privata" affinché lo stesso presenti condizioni peggiori.

Nel ciclo passivo, invece, il reato di corruzione potrebbe essere integrato nei confronti dei fornitori della Società per ottenere beni/servizi a migliori condizioni e/o a prezzi più favorevoli.

Per quanto riguarda, invece, il punto *sub 2*), la corruzione potrebbe essere commessa mediante l'assunzione da parte della Società di soggetti (ad esempio Amministratore Delegato o il Presidente del Collegio Sindacale della società corrotta) a conoscenza di segreti industriali di Società concorrenti al fine di ottenere la rivelazione di tali segreti.

Con riferimento, infine, al punto *sub 3*), il reato potrebbe essere commesso, da un lato, nei rapporti con le banche, mediante la corruzione di funzionari per ottenere benefici economici, dall'altro, nei rapporti con le finanziarie, tramite la corruzione di un dipendente al fine di evitare che la Società sia segnalata alla U.I.F..

Da ultimo, il reato di corruzione potrebbe integrarsi nei rapporti con i creditori con lo scopo di concludere transazioni più vantaggiose per la Società ovvero al fine di ritardare l'azione esecutiva.

Principi procedurali e regole di comportamento per la prevenzione del rischio specifico in relazione alla realtà aziendale di CURTI COSTRUZIONI MECCANICHE S.P.A.

Preliminarmente, si evidenzia da un lato che il Modello 231 della Società ha una sezione dedicata ai rapporti illeciti con la P.A. (al cui interno hanno un ruolo preminente i reati di corruzione), dall'altro che CURTI adotta e persegue politiche aziendali finalizzate alla prevenzione dei reati di corruzione espresse nel Codice Etico vigente.

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle Parti Speciali A e C del Modello 231 di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A. sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione: **la procedura di selezione del personale, la procedura di gestione degli omaggi, la procedura di gestione della tesoreria, e la formalizzazione di un sistema di deleghe e procure per la gestione dei rapporti con le banche** (per citare le principali).

Occorre, altresì, prevedere un'apposita procedura concernente la "selezione dei fornitori" (già "suggerita" nella Parte Speciale C del Modello), e un'altra avente ad oggetto la "gestione dei rapporti con i creditori", nonché, infine, occorre prevedere una procedura finalizzata alla regolamentazione dei "rapporti con gli enti certificatori".

Al fine, poi, di garantire il più possibile la prevenzione (*rectius* la riduzione massima) del compimento da parte dei Destinatari del Modello di azioni che possono concretizzare la fattispecie contemplata nella presente Parte Speciale, la Società deve adottare e predisporre una serie di principi generali di comportamento, fermo restando il rigoroso rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure sopra "suggerite".

In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di:

- ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, o a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che: *i)* eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque, *ii)* siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il predetto soggetto e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società;
- corrispondere "*facilitation payments*", ovvero i pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di *routine* o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;
- utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della presente Parte Speciale;
- sottoscrivere contratti superiori al valore soglia indicato nella procura specifica, ove non autorizzati per iscritto dai vertici.

Inoltre, ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra indicate, deve essere accuratamente e regolarmente riflessa nei documenti contabili.

È, infatti, responsabilità della Società di redigere documenti contabili che riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire e eseguire controlli adeguati al fine di garantire che:

- le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un'autorizzazione del *management*;
- le operazioni siano registrate al fine di permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili di riferimento;
- il valore dei beni inserito a bilancio sia riscontrato, con una certa periodicità, con gli inventari e siano adottate appropriate misure in riferimento alle differenze riscontrate.

Nessuna pratica qualificabile come di natura corruttiva, inclusi i *facilitation payments*, può essere giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore di *business* o nel Paese nel quale l'attività è svolta.

Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa può essere realizzata, solamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice Etico o violando le procedure del Modello applicabili e le normative.

È, infine, opportuno che la Società pianifichi l'attività di *benchmarking* (raffronto con i valori economici di mercato) e determini regole generali su termini e condizioni di pagamento.

PRESIDI DI CONTROLLO E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili delle Direzioni/Aree interessate alla presente Parte Speciale.

Pertanto, dovranno essere previsti flussi informativi costanti tra tali soggetti e l'OdV al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli effettuati dall'OdV sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

Si suggerisce di adottare un sistema di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto:

- operazioni di acquisto eseguite a valori non di mercato, che non rispecchiano gli standard adottati dalla Società;
- tutte le operazioni di incasso al di sotto/sopra dei termini ordinari di pagamento (ad esempio, fatture pagate a vista).

PARTE SPECIALE J
Delitti di criminalità organizzata

INDICE:

- **ART. 24-TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**
- **APPLICABILITÀ DELLA FATTISPECIE**
- **ATTIVITÀ A RISCHIO**
- **FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO**
- **PROTOCOLLI SPECIFICI**
- **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA IMPLEMENTARE**
- **FLUSSI INFORMATIVI**

ART. 24-TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'art. 74 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5, del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articoli richiamati:

ARTICOLO	FONTE
416 416-bis 416-ter 630	Codice Penale

74	D.P.R. 309/1990
407, comma 2, lettera a), numero 5	Codice di Procedura Penale

La Legge 16 marzo 2006 n. 146 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 - all'articolo 3 definisce il reato transnazionale nel caso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché il reato stesso:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Segue la trattazione dei soli reati cui è stato associato un rischio di commissione sensibili per la Società.

Associazione per delinquere, anche di tipo mafioso anche straniera artt. 416, 416-bis c.p.

Art. 416 - Associazione per delinquere.

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”.

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne sostituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

Applicabilità della fattispecie

L'associazione a delinquere, potendo essere preordinata alla commissione di qualsiasi delitto rende il reato, in via meramente astratta ed ipotetica, realizzabile da CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A..

Attività a rischio

Stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati.

Stipula di contratti di acquisto e/o di vendita.

Gestione dei flussi finanziari.

Transazioni finanziarie.

Investimenti.

Funzioni aziendali a rischio

Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) (**apicali**).

Direttore generale (**apicale**)

Area amministrativa (**sottoposti**).

Area approvvigionamenti (**sottoposti**);

Collegio Sindacale (**sottoposti**).

Protocolli specifici

Come anticipato nei paragrafi precedenti, l'associazione a delinquere può essere preordinata alla commissione di qualsiasi delitto; il rischio-reato ampiamente indeterminato, connesso alla realizzazione in forma associativa, di qualsiasi delitto, rende assai difficile la preconstituzione di procedure di prevenzione specifiche ed idonee a prevenire la commissione di reati.

Il rischio può, tuttavia, essere parzialmente ridimensionato considerando che il delitto di associazione a delinquere è un delitto autonomo dai delitti-fine perseguiti dal sodalizio criminoso e che, pertanto, il presente M.O.G. non prenderà in considerazione tutti i possibili delitti programmabili da una associazione a delinquere, bensì tratterà i principi generali di comportamento e dei flussi informativi volti al controllo delle attività a rischio.

Inoltre, il rischio connesso ai delitti associativi può già considerarsi allo stato attuale gestito in misura rilevante dalle previsioni contenute nelle altre Parti Speciali del M.O.G. (in particolare, si rinvia alle Parti Speciali A, B, C e F).

Principi generali di comportamento da implementare

Precisato quanto sopra esposto, si indicano, di seguito, i principi generali di comportamento da tradurre in apposite procedure (laddove non sia già avvenuto):

- Verificare i requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali e/o finanziari.
- Controllare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, i flussi finanziari aziendali.
- Identificare un organo/soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, con specifica indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.
- Verificare le caratteristiche di onorabilità e professionalità dei fornitori di beni e/o servizi prima dell'inserimento negli appositi albi/elenchi.
- Verificare le caratteristiche di onorabilità e professionalità dei nuovi membri degli organi sociali in società nazionali ed estere.
- Determinare i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese nazionali (ed eventualmente anche estere) per la realizzazione di investimenti.
- Imporre trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti.
- Redazione, aggiornamento e diffusione di protocolli disciplinanti l'apertura e la chiusura di c/c bancari, l'attribuzione della gestione tecnica delle condizioni bancarie o dei titoli a persone diverse da quelle delegate ad operare con gli istituti di credito; i processi da seguire per la riconciliazione dei documenti bancari con le risultanze contabili.

In ogni caso è vietato che una persona possa, autonomamente, attivare, gestire, autorizzare e chiudere un processo sensibile (ovvero uno di quelli sopra elencati).

Flussi informativi

I flussi informativi verso l'OdV sono previsti secondo le scadenze temporali ritenute più congrue da tale organo in ordine al rispetto di quanto previsto e indicato nella presente Parte Speciale in punto di principi generali di comportamento e protocolli specifici da implementare.

In particolar modo rilevano i flussi di comunicazione verso l'OdV ogni qualvolta verrà rinnovata e/o modificata la scelta di partner e fornitori di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A..

PARTE SPECIALE K Reato di Autoriciclaggio

INDICE:

- **PREMESSA**
- **TESTO INTEGRALE DELLA NORMA INCRIMINATRICE EX D. LGS. N. 231/2001 –
AUTORICICLAGGIO**
- **AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER1 C.P.)**
- **GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CHE HANNO RIPERCUSSIONI IN MATERIA FISCALE/TRIBUTARIA**
- **SOGGETTI COINVOLTI**
- **CONTROLLI IN ESSERE**
- **PROCESSO DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE (E SCOMPUTO I.V.A.)**
- **CICLO FATTURE ATTIVE**
- **CICLO REGISTRAZIONE FATTURE PASSIVE**
- **PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI**
- **ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**
- **TRANSFER PRICING**
- **OPERAZIONI STRAORDINARIE**
- **RISCHI POTENZIALI**
- **PROCEDURE MIGLIORATIVE**

Premessa

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, reca una serie di disposizioni volte ad incentivare l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero, insieme ad altre misure finalizzate a potenziare la lotta all'evasione fiscale. Tra queste vi rientra il nuovo reato di autoriciclaggio ex art. 648 *ter.1* c.p..

Contestualmente, il legislatore ha proceduto anche a modificare l'articolo 25 *octies* del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa "da reato" degli enti.

La norma risulta sintomatica della volontà del legislatore non solo di "sterilizzare" i risvolti economici del reato fonte compiuto dal reo a monte dell'autoriciclaggio ma, altresì, di contrastare dette condotte

svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica.

Proprio in questa seconda prospettiva, dunque, va intesa la nuova fattispecie sanzionatoria a carico degli enti.

Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui apicali o sottoposti, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Dal punto di vista sanzionatorio, dunque, alle nuove sanzioni penali a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 *ter*1, si accompagnano, in via autonoma, anche le sanzioni amministrative a carico dell'ente, sempre che sussista un interesse per quest'ultimo o ne derivi un vantaggio.

Le attività maggiormente a rischio in tal senso e, pertanto, oggetto di specifica analisi nella presente Parte Speciale, sono quelle connesse ai reati "tributari". Si ritiene, quindi, necessario procedere con la disamina dei processi che hanno ripercussioni in materia fiscale/tributaria.

Altri e diversi rischi di commissione del reato fonte dell'autoriciclaggio possono ritenersi già mappati e gestiti secondo quanto previsto e disciplinato nelle altre Parti Speciali del presente Modello che qui, per quanto occorrer possa, si intendono richiamate integralmente, e, in particolare, in quelle aventi ad oggetto i reati di riciclaggio e di impiego, i reati societari, i reati contro la Pubblica Amministrazione e i reati in violazione del diritto di autore; ciò, almeno fino a quando non si avranno chiarimenti in merito dalle principali associazioni di categoria.

**TESTO INTEGRALE DELLA NORMA INCRIMINATRICE
EXD. LGS. N. 231/2001**

Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Gestione delle Attività che hanno ripercussioni in materia Fiscale/Tributaria

Soggetti coinvolti

Tutte le attività che hanno delle ripercussioni in materia fiscale e tributaria vengono gestite operativamente dall'area amministrativa (**sottoposti** ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001), dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dall'Amministratore Delegato (**apicali**), in collaborazione con lo studio di consulenza fiscale della Società (i cui professionisti sono dei **sottoposti** ai sensi dell'art. 5, I° co., lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001).

Controlli in essere

Sono presenti procedure anche rilevanti ai fini della delimitazione del rischio di commissione dei reati dichiarativi tributari (di cui al D. Lgs. 74/2000).

Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, alle procedure implementate e/o richiamate nelle Parti Speciali B e C del Modello 231 di CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A..

Per quanto concerne poi le operazioni di carattere straordinario esse sono gestite nel rispetto della normativa civilistica fiscale di riferimento mediante l'approvazione del C.d.A., il coinvolgimento del Collegio Sindacale, e il contributo di consulenti qualificati per gli aspetti legali e fiscali.

Di seguito, inoltre, l'elencazione, per linee essenziali, delle principali prassi seguite negli ambiti più sensibili ai fini della presente parte speciale, che necessiterebbero di essere trasformate, con gli opportuni adattamenti, in procedure formalizzate (alla stregua delle altre procedure già adottate ai sensi della legge 231 e del relativo Modello vigente).

Processo di registrazione delle fatture (e scomputo I.V.A.)

Ciclo fatture attive

Le fatture attive sono diverse e differenziate in base alla cadenza, che varia in funzione della tipologia di fatturazione:

1) Fatturazione acconti

Viene effettuata sulla base di quanto previsto dalle condizioni contrattuali di vendita dei prodotti.

2) Fatturazione prodotti (vendita - c/lavoro) ITALIA - CEE

La fatturazione avviene entro il mese in cui è stata effettuata la spedizione o, comunque, al momento della spedizione, nel caso in cui il cliente faccia richiesta della fattura accompagnatoria: questa situazione si verifica sempre per alcuni clienti.

L'emissione avviene estraendo i dati dal D.D.T. che, a sua volta, li ha rilevati dalla commessa (v/di seguito OP) a cui è stato collegato.

Avviene, contestualmente, il controllo dei dati estratti con quelli riportati sull'Ordine Cliente.

La fattura viene poi integrata con i dati mancanti.

A titolo esemplificativo:

- a) eventuali detrazioni di acconti (a fronte dei quali è già stata emessa relativa fattura);
- b) note relative al pagamento.

3) Fatturazione prodotti (vendita - c/lavoro) EXTRA CEE

La fatturazione avviene al momento della spedizione, in quanto la fattura deve accompagnare la merce per lo sdoganamento.

L'emissione avviene estraendo i dati dal D.D.T. che, a sua volta, li ha rilevati dall'OP a cui è stato collegato.

Avviene, in questo momento, il controllo dei dati estratti con quelli riportati sull'Ordine Cliente.

La fattura viene poi integrata con i dati mancanti.

A titolo esemplificativo:

- a) eventuali detrazioni di acconti (a fronte dei quali è già stata emessa relativa fattura);
- b) riferimento articolo non imponibilità I.V.A.;

- c) note relative al pagamento;
- d) tariffa doganale;
- e) peso netto – peso lordo della merce.

Assieme alla fattura vengono emessi anche altri documenti quali:

- a) la Dichiarazione di Libera Esportazione
- b) la Richiesta ATR (per la Turchia)
- c) il Packing List.

4) Fatturazione servizi ITALIA - CEE - EXTRA CEE

La fatturazione avviene entro il fine mese in cui è terminato l'intervento e viene effettuata sulla base:

- a) di quanto stabilito sull'OP, a seguito degli accordi CURTI/Cliente.
- b) delle tariffe riportate sul Rapporto di intervento compilato dall'operatore e sottoscritto dal Cliente.

N.B. I conti contabili vengono estratti direttamente dall'OP, dove sono stati definiti in funzione della tipologia di commessa e di divisione.

I conti contabili estratti automaticamente, tuttavia, vengono controllati di volta in volta, per ovviare ad eventuali errori generati da un'emissione errata dell'OP.

N.B. Le fatture così emesse vengono contabilizzate ed i relativi dati vengono rilevati automaticamente in contabilità generale.

Fatture proforma

1) Fatture PROFORMA - identificate come FP - relative alle spedizioni di ricambi in garanzia o a completamento di macchine nei Paesi Extra CEE.

2) Fatture PROFORMA - identificate come FR - relative alle spedizioni di CAMPIONI – MATERIALE PUBBLICITARIO nei Paesi Extra CEE.

Assieme alla fattura vengono emessi anche altri documenti quali:

- a) la Dichiarazione di Libera Esportazione
- b) la Richiesta ATR (per la Turchia)
- c) il Packing List.

L'emissione avviene al momento della spedizione: la fattura deve accompagnare la merce per lo sdoganamento.

3) Fatture PROFORMA - identificate come FO - richieste da COMM relativamente alle offerte di macchine, nei casi in cui il cliente ne faccia richiesta, come integrazione di offerte.

4) LISTE VALORIZZATE - identificate come FL - che accompagnano il materiale fornito in c/lavoro a fornitori EXTRA CEE.

Assieme alla Lista Valorizzata vengono emessi anche altri documenti quali:

- a) la Dichiarazione di Libera Esportazione

b) la Richiesta ATR (per la Turchia)

c) il Packing List.

Ciclo registrazione fatture passive

Le fatture arrivano sia tramite posta che tramite mail (in questo caso vengono salvate in apposita cartella suddivisa per anno e fornitore).

Sul documento cartaceo viene apposto il timbro con data di arrivo e contestualmente verificata la corretta esposizione dell'I.V.A. in fattura, se questa non esposta viene effettuato il relativo controllo dell'art. di esenzione I.V.A..

Alle fatture che lo prevedono vengono allegati i relativi D.D.T., relazioni di intervento, ecc.

Le fatture vengono poi registrate andando ad abbinarle con i relativi carichi di magazzino (per le merci) od ordini di acquisto (se presenti) verificando la corretta imputazione contabile che deriva dall'ordine.

In caso di errori od omissioni la correzione avviene ad opera dell'amministrazione.

1. Le fatture ove vi è perfetta quadratura tra il documento ed i carichi di magazzino-ordini sia per quantità che per valore sono "pagabili" e quindi una volta contabilizzate vanno ad alimentare lo scadenziario e saranno pagate alla scadenza concordata.
2. Le fatture ove non vi è corrispondenza vengono contabilizzate come "non pagabili" ed inviate immediatamente al relativo buyer responsabile per l'accettazione o meno dei prezzi difformi (visto sui documenti più eventuale richiesta di note di accredito): è il buyer che andando a sistema a modificare i prezzi le rende "pagabili" andando ad alimentare lo scadenziario.
3. Le fatture senza carichi di magazzino od ordini vengono contabilizzate come "non pagabili" ed inviate immediatamente al relativo responsabile acquisti che apporrà il visto per accettazione o solleverà eventuali contestazioni al fornitore. Una volta ricevuto il documento originale vistato, l'amministrazione rende il documento "pagabile" andando ad alimentare lo scadenziario.

Le fatture originali e relativi allegati, una volta raccolti i visti, vengono archiviati in appositi raccoglitori in ordine progressivo di contabilizzazione.

Le fatture arrivano sia tramite posta che tramite mail (in questo caso vengono salvate in apposita cartella suddivisa per anno e fornitore). Sul documento cartaceo viene apposto il timbro con data di arrivo e contestualmente verificata la corretta esposizione dell'I.V.A. in fattura, se questa non esposta viene effettuato il relativo controllo dell'art. 1 di esenzione I.V.A.. Alle fatture che lo prevedono vengono allegati i relativi D.D.T., relazioni di intervento, ecc..

Le fatture vengono poi registrate andando ad abbinarle con i relativi carichi di magazzino (per le merci) od ordini di acquisto (se presenti) verificando la corretta imputazione contabile che deriva dall'ordine. In caso di errori od omissioni la correzione avviene ad opera dell'amministrazione.

Processo di gestione degli investimenti

A) Sulla base delle deleghe e del sistema dei poteri di CURTI S.p.A., gli organi preposti all'autorizzazione e alle decisioni finali in materia di investimenti corrispondono all'Amministratore Delegato, al Presidente, e per importi fino a € 100.000,00 alla Direzione Generale.

Annualmente in fase di redazione del budget economico della Società con l'analisi economica e finanziaria derivante, vengono stabiliti il budget degli investimenti e valutate le fonti necessarie a sostenerli.

Fino ad oggi la Società non ha ritenuto di dover finanziare gli investimenti aziendali con aumenti di capitale sociale o finanziamenti dei soci in quanto, essendo la Società ben patrimonializzata, ha potuto accedere a fonti durevoli di capitale di terzi come mutui, leasing e finanziamenti agevolati e/o all'autofinanziamento per gli importi più piccoli.

Non esiste un ufficio preposto a questa funzione, le varie richieste di investimento vengono avanzate dai vari enti interessati (MANU, STA, PROD RSI/RGA, PERS, ECC.), discusse, ed eventualmente approvate durante le riunioni del riesame della Direzione.

B - C) La verifica e la corretta applicazione dei poteri autorizzativi viene meno non essendo previste vere e proprie deleghe al riguardo; tuttavia, esistendo una reale segregazione per argomento e funzione aziendale, si può definire la seguente mappa di responsabilità per l'identificazione e l'attuazione degli stessi:

- 1) le infrastrutture: manutenzione, edifici, spazi di lavoro – competenza a MANU, AD, PERS;
- 2) investimenti strumentali – competenza a STA, MANU, AD, OFF, COLL;
- 3) utilities – competenza a MANU;
- 4) software/hardware – sistemi informativi – competenza a STA;
- 5) sito web e varie – competenza a SIST, COMM, AD;
- 6) investimenti strategie commerciali – competenza a COMM, AD, DIGE, RP, ACQU;
- 7) obiettivi qualità – competenza a AD, RSI, ASQU, COLL;
- 8) formazione – competenza PERS, AD, DIGE, STA, PROD;
- 9) investimenti pro nuovi prodotti e società del Gruppo – competenza AD, DIGE, STA, PRES./FIN.

Come meglio codificato nella procedura degli acquisti, la pluralità dei responsabili di gestione sopra menzionati definisce i requisiti tecnici relativi all'investimento.

D) La tracciabilità di questo processo decisionale è riscontrabile tramite i verbali redatti dalla Direzione appositamente convocata tre volte l'anno in ordine a tali tematiche.

Elaborazione della dichiarazione dei redditi

Conclusa la predisposizione del bilancio d'esercizio, il C.d.A. convoca lo studio di consulenza fiscale affinché ne controlli la correttezza verificando, in particolare, le operazioni contabili effettuate, le scritture di rettifica e le quadrature dei conti, per poter, poi, predisporre la dichiarazione dei redditi secondo la normativa vigente e calcolare il carico fiscale di CURTI S.p.A. per l'anno di riferimento.

Transfer pricing

Per ciò che riguarda i termini e gli ambiti in tema di *transfer pricing* nelle operazioni infragruppo nazionali e/o anche estere si perseguono le identiche procedure che vengono usate per i normali fornitori e clienti dell'azienda, tenendo conto alla stessa maniera delle prassi e norme contabili dovute ed in essere per le transazioni tra Paesi CEE, ExtraCEE o transfrontaliere o nazionali.

Operazioni straordinarie

Per quanto riguarda le eventuali operazioni straordinarie, viene effettuata una valutazione complessiva da parte del C.d.A. con il contributo di consulenti in materia fiscale ed in materia giuridica.

La supervisione degli aspetti fiscali delle operazioni viene affidata al Revisore dei conti della Società.

Rischi potenziali

Alla luce di quanto esposto, al fine di ulteriormente delimitare il rischio di commissione dei reati dichiarativi tributari che potrebbero assumere la connotazione di reati fonte dell'autoriciclaggio, si indicano nel paragrafo successivo i principi procedurali e le cautele che sarebbe opportuno inserire nelle procedure raccomandate.

Gestione delle attività con potenziale rilevanza indiretta

La rilevanza dei profitti provenienti anche da delitti colposi e da contravvenzioni (punite con la reclusione superiore a sei mesi nel minimo o ad un anno nel massimo) comporta l'ampliamento del novero delle fattispecie base, la cui commissione rileva ai fini della successiva commissione del reato di autoriciclaggio.

La presenza di protocolli specifici applicati negli ambiti della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, entrambi caratterizzati dalla presenza di fattispecie punite a titolo di colpa, nonché da contravvenzioni gravi, risulta essere un presidio adeguato ad impedire la realizzazione di tali illeciti da parte della Società.

Ne consegue che la probabilità che si realizzi un profitto dalla commissione degli stessi è piuttosto bassa.

Nell'ipotesi eventualmente più probabile, il profitto in questione potrebbe astrattamente configurarsi come un risparmio indebito, operato attraverso il mancato rispetto delle normative vigenti a fronte di economie di spesa.

In ogni caso, stante la rilevanza indiretta di detti ambiti, si ritiene che il rispetto della normativa in materia ambientale e sulla sicurezza sul lavoro sia sufficiente ad evitare che il risparmio eventualmente ottenuto dalla mancata compliance possa essere ritenuto un profitto indebito e che, in ultima istanza, per quanto di interesse per la presente Parte Speciale, lo stesso rilevi nell'integrazione della fattispecie di autoriciclaggio ove la somma risparmiata sia investita in attività della Società.

Devono, quindi, ritenersi richiamate le Parti Speciali in materia di ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D ed F).

Procedure migliorative

Di seguito si indicano, dunque, i principi procedurali e le cautele che, in relazione alle aree a rischio sopra individuate, devono essere opportunamente implementati nelle procedure raccomandate.

In particolare, CURTI Costruzioni Meccaniche S.p.A., nello svolgimento delle attività che hanno delle ripercussioni in materia fiscale e tributaria, al fine di ottimizzare le procedure di mitigazione del rischio di reato, anche avvalendosi di apposite schede di evidenza, deve tenere conto dei seguenti principi deontologici e criteri operativi (in realtà molti dei quali già presenti e osservati):

- chiara distinzione dei ruoli e delle funzioni coinvolte nella gestione delle attività fiscali-tributarie;
- chiara elencazione, dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire alla funzione che cura la predisposizione dei documenti fiscali e dichiarativi, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura delle dichiarazioni tributarie;
- sottoscrizione di un programma definito degli incontri - comprendente il nominativo dei partecipanti e la funzione ricoperta - in cui è coinvolto lo studio di consulenza fiscale-tributaria;
- redazione di un apposito verbale interno che riassume i contenuti degli incontri di cui al punto precedente.

Da ultimo, in particolare, si raccomanda:

- la definizione di un adeguato piano di informazione e formazione aziendale in materia di rischio fiscale.

PARTE SPECIALE L

Reati Tributari

INDICE:

- **TESTO INTEGRALE DELLA NORMA INCRIMINATRICE EX D. LGS. N. 231/2001 - REATI TRIBUTARI**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, d. lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d. lgs. 74/2000)
- Emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. 74/2000)

- **FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE**

- **POTENZIALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

- **CONTROLLI IN ESSERE E CAUTELE PREVENTIVE SPECIFICHE – DA ADOTTARE – PER LA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI**

- **I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Testo integrale della norma incriminatrice ex D. Lgs. N. 231/2001 - Reati Tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

(art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

(art. 3, D.Lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

(art. 8, Comma 1, D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione

Art. 5 D. Lgs. 74/2000

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione

(art. 10 quater D. Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Funzione della Parte Speciale, Soggetti Destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, conducano comportamenti conformi a quanto ivi prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati tributari previsti quali reato presupposto dalla disciplina del D. Lgs. 231/2001.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per Destinatari tutti i soggetti operanti e coinvolti nelle aree di attività identificate nel paragrafo seguente.

Ai Destinatari è quindi fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Nell'espletamento di tutte le attività rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale, oltre alle regole di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alle attività svolte, le regole e i principi contenuti nel Codice Etico.

L'introduzione dei reati tributari nel novero dei reati presupposto ad opera della Legge di conversione del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d. "decreto fiscale") esercita un impatto certamente significativo per l'attività di impresa, per due ordini di ragioni: in primo luogo, per la centralità rivestita dalla gestione dell'aspetto fiscale nello svolgimento di qualsiasi tipo di attività, ed, in secondo luogo, per l'insieme diversificato di processi che in maniera diretta o strumentale possono costituire il mezzo per la commissione di tali illeciti.

Di seguito verranno, dapprima, indicate le attività da considerarsi astrattamente a rischio di commissione di reati tributari e, successivamente, individuate le aree e funzioni sensibili così come emerse nel risk assessment effettuato presso CURTI s.p.a. (e contenuto nella tabella che si allega).

Sulla base dei risultati emersi dal risk assessment verranno, quindi, riportati i principi di comportamento da osservare al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati in questione.

Potenziali aree di attività a rischio

Le attività potenzialmente idonee ad agevolare la commissione dei reati tributari possono essere astrattamente suddivise in tre categorie:

- ***Attività dirette:*** attività sensibili tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale, direttamente rilevanti ai fini della commissione di reati tributari (**predisposizione delle dichiarazioni fiscali**, che comprendono non solo i periodi di imposta ma anche le comunicazioni relative ad operazioni straordinarie).

A titolo di esempio, nell'ambito di tali attività i reati potrebbero essere commessi mediante l'immissione di dati non veritieri nelle dichiarazioni fiscali al fine di far figurare un imponibile inferiore o di evadere le imposte.

- ***Attività strumentali di 1° livello:*** attività sensibili svolte al di fuori del processo fiscale ma nell'ambito delle quali è possibile commettere direttamente uno o più dei reati tributari presupposto (ad es. **gestione della contabilità; tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili**).

A titolo di esempio, personale della Società potrebbe distruggere o occultare scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte; oppure, contabilizzare fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi o emettere fatture fittizie per consentire ad altri di evaderle.

- ***Attività strumentali di 2° livello:*** attività sensibili svolte nell'ambito di processi operativi ma con riflessi sul processo fiscale e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari (**ricerca/selezione e qualifica fornitore; gestione acquisti di beni e servizi, gestione delle note spese**).

A titolo di esempio, personale della Società, omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, potrebbe qualificare controparti fittizie (ad esempio società cartiere che si interpongono tra

l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali potrebbero essere contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti"; oppure, potrebbe stipulare contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte; ancora, potrebbe mettere a rimborso e richiedere deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte.

Pertanto, ponendo a confronto le attività sopra richiamate con la specifica realtà di CURTI, possono essere individuate le seguenti aree e funzioni a rischio di commissione dei reati tributari individuati nell'art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001:

- Amministratore Delegato
- Direzione Aziendale
- Area Acquisti
- Ufficio Amministrazione/Contabilità
- Responsabile Amministrativo
- Consulente Fiscale Esterno
- Collegio Sindacale

Ciò premesso, avendo riguardo al sistema di controlli e presidi già esistente nella Società il rischio risultante di commissione dei reati tributari appare tendenzialmente *basso*.

Infatti, nonostante la procedura relativa alla tenuta della documentazione contabile e obbligatoria non sia ancora stata formalizzata, il livello di presidi adottati nella prassi e le procedure relative agli acquisti e alla contabilizzazione delle fatture appaiono adeguati a prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Controlli in essere e cautele preventive specifiche – da adottare – per la prevenzione dei reati tributari.

Preliminarmente, si evidenzia che la Società adotta e persegue politiche aziendali finalizzate alla prevenzione dei reati fiscali.

Considerato che le attività propedeutiche alla commissione di reati tributari possono essere suddivise in più "livelli", talune di queste attività sono già oggetto di monitoraggio nel MOGC di CURTI: acquisto di beni e servizi, tenuta/gestione della contabilità, gestione dei flussi finanziari.

Pertanto, anche con riferimento al rischio di commissione dei reati tributari, devono intendersi richiamati integralmente i principi di comportamento già contenuti nelle Parti Speciali relative ai reati informatici ed al diritto d'autore.

Ciò posto, e richiamato altresì quanto sopra rilevato in ordine al rischio di commissione dei reati in questione piuttosto basso in ragione del sistema di presidi già esistente, si consiglia di formalizzare la procedura specifica per la conservazione della documentazione obbligatoria per legge (es. scritture contabili, libro giornale, libro degli inventari).

Al fine, poi, di garantire il più possibile la prevenzione (*rectius* la riduzione massima) del compimento da parte dei Destinatari del Modello di azioni che possono concretizzare le fattispecie contemplate nella presente parte speciale, si indicano di seguito i principi comportamentali da osservare:

- **selezione del contraente e valutazione delle offerte secondo criteri predeterminati e validi**, che presuppongano una indagine sulla affidabilità ed onorabilità (per prevenire l'instaurazione di rapporti commerciali fittizi);
- stipula per iscritto dei contratti e apposizione delle doppia firma (per avere maggior controllo sull'effettività della prestazione negoziale): nel contratto dovranno essere definite le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo, e il rapporto contrattuale dovrà essere supportato da uno standard documentale minimo (documentazione di supporto, ordinativi, evidenze di comunicazioni ecc.) il quale dovrà essere archiviato e conservato; la previsione di diversi livelli autorizzativi tende poi a sottrarre la stipula di contratti ad iniziative individuali, che sfuggono a forme di controllo e supervisione;
- **identificazione di una funzione di controllo rispetto allo svolgimento della prestazione e alla congruità del prezzo corrisposto**: questo presidio serve per verificare la congruità quantitativa e qualitativa tra la prestazione e/o la fornitura di beni o servizi per il quale è stato emesso il documento contabile e la fattura stessa;
- **segregazione di funzioni e controllo dei flussi di pagamento**: nello specifico, ciò si sostanzia nell'individuazione preventiva dei soggetti aziendali autorizzati all'accesso alle risorse finanziarie della Società e che siano in grado di disporre i pagamenti; in una attività di controllo finalizzata ad accertare che all'emissione di documenti contabili corrisponda un'effettiva uscita monetaria; infine, nell'esecuzione del pagamento subordinata all'autorizzazione da parte di un'apposita funzione che preliminarmente verifichi il rispetto dei presidi poc'anzi richiamati;
- **individuazione di soggetti responsabili della corretta conservazione della documentazione contabile/fiscale** e formalizzazione della relativa procedura;
- **tracciabilità degli incontri e delle interlocuzioni con il consulente esterno finalizzati alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali**, anche attraverso la predisposizione di verbali o report degli incontri e relativa archiviazione degli stessi.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i Responsabili delle Funzioni individuate come "a rischio" dalla presente Parte Speciale.

Pertanto, dovranno essere previsti flussi informativi costanti tra i soggetti coinvolti nei processi interessati dal rischio e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli effettuati dall'OdV sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE M

Contrabbando

Indice

- Premessa
- Testo integrale delle norme incriminatrici
- Breve descrizione delle fattispecie
- Individuazione delle funzioni potenzialmente a rischio di reato
- Principi procedurali
- Controlli in essere
- Azioni correttive e/o di miglioramento e ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Premessa

L'art. 25 *sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 prende in considerazione talune fattispecie di contrabbando.

In relazione alla commissione di questi reati da parte di soggetti apicali o sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, si prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, anche interdittive.

La documentazione prodotta rappresenta la sintesi del lavoro di ricognizione e valutazione dei processi e delle attività di CURTI S.p.A. considerate "sensibili" con riferimento ai reati previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001.

L'attività è stata svolta intervistando i soggetti responsabili dei processi e delle funzioni individuati come potenzialmente a rischio.

Le informazioni sono state raccolte al fine di fornire elementi utili all'identificazione del rischio e allo sviluppo di ipotesi di miglioramento.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal Vertice, da dirigenti, da dipendenti e da liberi professionisti inquadrati in organico, operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da liberi professionisti non inquadrati in organico, da fornitori e da collaboratori esterni: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto ivi prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati di contrabbando ascrivibili all'ente.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con CURTI S.p.A., sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del modello;

- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni della società, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alle mansioni effettivamente espletate, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- *il codice etico*
- *le istruzioni operative e le procedure per le qualità*
- *ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in CURTI S.p.A.*

Ai consulenti, ai *partners* e ai volontari deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Curti S.p.A.; il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce, infatti, obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI

EX D. LGS. N. 231/2001

REATI DI CONTRABBANDO

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

ART. 283 DPR N. 43/1973

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

La condotta rilevante è quella del capitano di nave che introduce per il lago Maggiore e il lago di Lugano merci estere senza presentarle alla dogana nazionale più vicina al confine, o che, senza espressa autorizzazione della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano privi di dogane, si avvicina alle sponde nazionali o getta l'ancora o comunque si mette in contatto con il territorio doganale per agevolare lo sbarco e l'imbarco di merci, salvo casi di forza maggiore. È sanzionato anche l'occultamento di merce estera nella nave.

Il reato, nell'identificare come soggetto agente il capitano della nave, si configura come reato proprio. Tuttavia, la possibilità che questo sia commesso in concorso con altri soggetti rende la fattispecie astrattamente rilevante anche per soggetti diversi dal comandante.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

ART. 284 DPR N. 43/1973

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;*
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;*
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;*
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;*
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.*

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

ART. 285 DPR N. 43/1973

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo è prescritto;*
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;*
- d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.*

Contrabbando nelle zone extra-doganali

Art. 286 DPR n. 43/193

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

Art. 287 DPR n. 43/1973

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali

Art. 288 DPR n. 43/1973

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

Art. 289 DPR n. 43/1973

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Art. 290 DPR n. 43/1973

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Art. 291 DPR n. 43/1973

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Altri casi di contrabbando

Art. 292 DPR n. 43/1973

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Circostanze aggravanti del contrabbando

Art. 295 DPR n. 43/1973

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni. a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 291-bis DPR n. 43/1973

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 291-ter DPR n. 43/1973

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;*
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;*
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.*

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 291-quater DPR n. 43/1973

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione

o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Breve descrizione delle fattispecie

Il D.Lgs. 75/2020, che ha introdotto i reati di contrabbando nel catalogo 231, ha modificato il D.Lgs. 8/2016, con cui si era provveduto a depenalizzare numerosi reati puniti con la sola pena pecuniaria, stabilendo che la depenalizzazione non si applica ai reati di cui al DPR 43/1973 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ad euro 10.000,00.

Il contrabbando è descritto dagli articoli da 282 a 295 del TULD (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia Doganale), DPR n. 43/73. La sottrazione -avvenuta o anche solo tentata- di merci al pagamento dei diritti di confine integra la condotta tipica del reato di contrabbando.

Le ipotesi elencate in tabella riguardano sia il contrabbando extraispettivo, attuato per evitare i controlli doganali, che il cosiddetto contrabbando intraispettivo, il quale si pone, come norma di chiusura, a sanzionare qualsiasi attività di sottrazione o tentata sottrazione di merce al pagamento dei diritti di confine.

Le fattispecie indicate alla presente Parte Speciale richiedono la presenza dell'elemento soggettivo del dolo. Infatti, non rilevano ai fini penalistici gli errori dovuti da colpa, i quali, tutt'al più, potranno integrare gli estremi per la comminazione di sanzioni amministrative, di frequente applicazione. La differenza risiede nel fatto che nella condotta penale non vi è un errore, ma vi è una vera e propria volontà di evadere il pagamento sostenuta da espedienti, artifici e da un disegno criminoso.

Gli illeciti di cui alla presente parte speciale possono essere contestati anche quando la merce è effettivamente stata presentata in dogana per i controlli, ma lo svolgimento del corretto accertamento doganale è impedito da artifici negli elementi cardine che definiscono l'impatto erariale, determinando una liquidazione dei diritti di confine minore del dovuto.

Inoltre, nonostante la ricriminalizzazione legata all'importo di € 10.000 di diritti di confine evasi; vi sono fattispecie la cui natura ha sempre rilevanza penalistica, poiché prescindono dalla soglia economica, prevedendo aggravanti differenti: è, ad esempio, il caso in cui si associa il contrabbando ad una falsa indicazione nell'accertamento doganale generando così il reato di falso in atto pubblico e dunque la circostanza aggravante di cui all'art.295 TULD.

Infine, merita un cenno il riferimento alle operazioni effettuate in frode alla legge: a prescindere dalla casistica connessa al mancato pagamento dei dazi, tutte le disposizioni normative che consentono o vietano o sottopongono a particolari condizioni il transito, in ingresso ed in uscita, di determinata merce devono essere rispettate.

Individuazione delle funzioni potenzialmente a rischio di reato:

Funzioni interessate:

- Amministratore Delegato
- Direzione Aziendale
- Area Acquisti
- Ufficio Amministrazione/Contabilità
- Responsabile Amministrativo
- Responsabile Logistica
- Responsabile attività di import/export

Attività/processi a rischio:

- Approvvigionamento materie prime
- Gestione dei rapporti commerciali
- Gestione delle attività di import ed export
- Gestione degli adempimenti amministrativi
- Produzione/magazzino

Principi procedurali

Tutti i destinatari del presente modello devono astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino i reati sopra menzionati o che possano integrare il pericolo della loro verifica.

Tutti i destinatari sono tenuti al rispetto delle procedure e della *best practices* adottata a livello aziendale per garantire la corretta esecuzione delle attività di import-export ed assicurare il rispetto della normativa vigente.

Tutti i destinatari sono tenuti ad un comportamento corretto e trasparente, in ossequio ai principi del MOG 231 e del Codice Etico, nell'effettuazione delle attività che hanno ricadute rispetto alla normativa doganale.

In caso di dubbio sui comportamenti da tenere, i dipendenti dovranno chiedere in prima istanza delucidazioni al Responsabile dell'Area Approvvigionamenti ed alla Direzione; l'OdV dovrà essere informato di ogni potenziale violazione delle previsioni vigenti.

Controlli in essere

La maggior parte delle attività in questo ambito è svolta dal Responsabile logistica e dall'Amministrazione, rispettivamente per la parte più propriamente operativa e per la verifica della documentazione e della sua correttezza.

È stata inserita all'interno degli uffici amministrativi una figura il cui ruolo è focalizzato sulle attività di import-export e sulla tenuta dei rapporti con gli spedizionieri, pertanto il controllo è puntuale; la funzione amministrativa è composta da chi registra le fatture e chi effettua i pagamenti, i diversi soggetti presenti si controllano reciprocamente (filtro interno ed esterno per il pagamento).

Il primo controllo sulla merce è effettuato sempre dal magazzino della sede centrale, come avviene per gli acquisti nazionali (si eseguono: controllo fisico e scarico dell'ordine, caricamento magazzino per la merce in ingresso). Il magazzino è responsabile anche per la merce in uscita, in quanto i beni transitano tutti attraverso di esso. Una volta caricate le bolle in entrata, l'Amministrazione provvede ad abbinarle alle fatture e, dopo un ulteriore controllo, la fattura segue il normale iter fino al pagamento.

Il pagamento dei dazi avviene attraverso l'addebito degli stessi in fattura. Per quanto riguarda il pagamento dell'IVA, poiché la Società è un esportatore abituale viene inviata una dichiarazione d'intenti ad inizio anno, direttamente dall'amministrazione, all'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne, invece, le esportazioni, internamente è stato implementato un sistema di controllo che prevede una procedura interna di riferimento "prova di avvenuta esportazione" che illustra i documenti che devono essere collezionati e indica i singoli passaggi per ogni operazione, in modo da garantire la completa ricezione della documentazione giustificativa. Per le esportazioni extracomunitarie, difatti, viene richiesta la consegna, da parte dei clienti, di documenti che attestino l'avvenuta consegna della merce da parte dell'Amministrazione.

Presidi

- Procedure, *policies* e prassi aziendali consolidate (le operazioni di importazione ed esportazione sono routinarie per l'attività svolta dalla società, pertanto si rileva un elevato grado di esperienza e attenzione verso le stesse da parte del personale addetto)
- Formalizzazione della divisione dei compiti
- Separazione di funzioni tra chi redige i documenti e chi li controlla, con specifico riferimento agli ordini e alle bolle
- Conservazione della documentazione rilevante in modo da consentire la tracciabilità di tutte le operazioni di import-export svolte, comprensiva di bolle, fatture e di ogni altro documento utile, sia in via cartacea che via server
- Ruolo di responsabile delle importazioni ed esportazioni istituzionalizzato per rendere più efficiente la pratica dei controlli
- Verifica della validità dei fornitori e degli altri partner dell'azienda (anche gli spedizionieri vengono scelti a seguito di una indagine sulle rispettive quotazioni)
- Redazione di adeguati documenti contrattuali per l'individuazione delle responsabilità e delle clausole applicabili

Azioni correttive o di miglioramento dell'organismo di vigilanza

La redazione di un'anagrafica degli spedizionieri e dei fornitori, da tenersi costantemente aggiornata e dettagliata, e l'effettuazione di puntuali controlli su spedizionieri e fornitori, con particolare riguardo alla loro serietà ed affidabilità sono presidi che devono essere monitorati nella loro corretta esecuzione.

È consigliabile altresì la verifica circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri, l'individuazione e l'esame preventivo delle società deputate allo svolgimento delle operazioni di trasporto, il confronto con il vettore incaricato della materiale importazione delle merci, e, ove necessario, anche il contatto con professionisti esperti nel settore.

È consigliabile la formalizzazione di una specifica procedura per la gestione delle attività di importazione e di esportazione nonostante le prassi aziendali risultino già consolidate.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili delle Aree interessate alla presente Parte Speciale. Pertanto, dovranno essere previsti flussi informativi costanti tra tali soggetti e l'OdV al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli effettuati dall'OdV sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno eventualmente adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili delle Aree interessate alla presente Parte Speciale. Pertanto, dovranno essere previsti flussi informativi costanti tra tali soggetti e l'OdV al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli effettuati dall'OdV sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno eventualmente adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE N

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante

Indice

Premessa

Testo integrale delle norme incriminatrici

Breve disamina dei reati presupposto

Individuazione delle aree "sensibili"

Principi generali di comportamento

Attività ispettiva e di impulso dell'OdV

Premessa

L'art. 25 *octies.1* del D. Lgs. n. 231/2001 prende in considerazione i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e il trasferimento fraudolento di valori

In relazione alla commissione di questi reati da parte di soggetti apicali o sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, si prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

La documentazione prodotta rappresenta la sintesi del lavoro di ricognizione e valutazione dei processi e delle attività di Curti Costruzioni Meccaniche S.p.A. considerate "sensibili" con riferimento ai reati previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001.

L'attività è stata svolta intervistando i soggetti che sono responsabili dei processi e delle funzioni individuati come potenzialmente a rischio.

Le informazioni sono state raccolte al fine di fornire elementi utili all'identificazione del rischio e allo sviluppo di ipotesi di miglioramento.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal Vertice, da dirigenti, da dipendenti e da liberi professionisti inquadrati in organico, operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da liberi professionisti non inquadrati in organico, da fornitori e da collaboratori esterni: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto ivi prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ascrivibili all'ente.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Curti S.p.A., sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del modello;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni della società, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alle mansioni effettivamente espletate, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

il codice etico

le istruzioni operative e le procedure esistenti e applicabili in materia

ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in Curti S.p.A.

Ai consulenti, ai *partners* e ai volontari deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Curti S.p.A.; il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce, infatti, obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Testo integrale delle norme incriminatrici

ex art. 25 octies.1 D. Lgs. n. 231/2001

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di

progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

Breve disamina dei reati presupposto

Il D. Lgs 184/2021 è stato emanato per recepire nell'ordinamento italiano le disposizioni europee in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante. L'intervento del legislatore ha comportato sia la modifica di una fattispecie esistente, sia l'addizione di una fattispecie inedita nel Codice penale. Allo stesso tempo, il medesimo decreto ha provveduto ad inserire nel novero dei reati presupposto per la responsabilità da reato degli enti i reati in discussione. Pertanto, si ritiene necessario procedere con un'analisi dei rischi connessi al verificarsi di tali reati ed all'implementazione della presente Parte Speciale.

Preme specificare che assieme a detti articoli è altresì stata introdotta una precisazione inserita nel testo dell'art. 640 ter c.p. che disciplina la frode informatica, il quale punisce espressamente, e più gravemente, la frode informatica quando "il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

Le norme oggetto della presente Parte Speciale sanzionano l'utilizzo fraudolento e indebito di strumenti di pagamento virtuale (come carte di credito o valute virtuali) -nonché di tutte le attività che permettono o favoriscono la commissione di reati aventi ad oggetto detti strumenti- effettuati con programmi, codici ed apparecchiature a ciò preposte o modificate per l'occorrenza.

La normativa europea dalla quale discendono le fattispecie di reato in oggetto individua la definizione di valuta virtuale, a volte nota anche come criptovaluta, in maniera ampia, riferendosi ad "ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o ad una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali".

Per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p., la frode informatica, si rinvia a quanto previsto nella parte speciale in materia di reati informatici (E) e di reati contro la pubblica amministrazione (A).

Per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 512 bis c.p., il trasferimento fraudolento di valori, si rinvia a quanto previsto nella parte speciale sui reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego di beni di provenienza illecita (C).

Individuazione delle aree "sensibili"

La categoria di reati di cui alla presente parte speciale può astrattamente essere riferita alle attività svolte da CURTI, in quanto connessa alle operazioni di pagamento ed in generale a tutte le tipologie di trasferimenti monetari eseguite con strumenti virtuali.

CURTI autorizza l'uso frequente di carte di credito da parte dei propri dipendenti, sia sottoposti che responsabili di area, tutte collegate al conto corrente dell'azienda. Nonostante gli affidamenti possano variare in base alle esigenze operative e non esista un elenco tassativo delle spese autorizzate formulato in una procedura aziendale, la Società provvede con una serrata attività di controlli in sede di riconciliazione bancaria. Più in particolare le riconciliazioni bancarie vengono effettuate con cadenza trimestrale dall'Amministrazione. In questo modo, si riducono le possibilità di commissione di reati.

In questo senso, emergono come attività potenzialmente a rischio tutte quelle che risultano connesse alla gestione delle risorse economiche, ma anche del sistema informatico (IT) – ad esempio, in relazione alla possibile creazione ed utilizzo di strumenti di pagamento virtuali falsi. Il rischio, tuttavia, non può ritenersi sussistente solo in capo alla funzione informatica, poiché, rilevando anche le attività di predisposizione ed esecuzione dei pagamenti, si estende anche ad eventuali transazioni effettuate con carta di credito utilizzata in modo indebito.

Principi generali di comportamento

Pur ribadendo che il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale appare piuttosto basso, si ritiene opportuno indicare alcuni criteri cui ispirarsi ai fini di una ulteriore minimizzazione dello stesso:

in linea generale, si prescrive che tutte le attività aziendali devono essere svolte nel pieno rispetto della legge e delle altre normative applicabili in materia, delle previsioni del Codice Etico, dei principi di

governance e controllo interno, delle regole generali di comportamento richiamate nel Modello, nonché dei protocolli e delle procedure adottate dalla Società.

In particolare, i Destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs 231/2001 sono tenuti a:

- rispettare le politiche in materia di utilizzo e di gestione degli strumenti informatici;
- rispettare le disposizioni delle Procedure formalizzate dalla società in materia di Gestione della Cassa;
- mantenere riservate e custodire le password o i codici di accesso agli strumenti informatici aziendali e accedere esclusivamente ai siti autorizzati;
- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per ragioni riguardanti la mansione svolta;
- eseguire pagamenti solo se gli stessi sono stati autorizzati e solo nei modi previsti dalle disposizioni contrattuali ed in generale secondo le procedure adottate CURTI per pagamenti e acquisti;
 - utilizzare le carte di credito aziendali unicamente per gli ordini di acquisto in cui è espressamente previsto;
 - conservare la documentazione delle spese effettuate con le carte di credito aziendali;
 - garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite con le carte di credito aziendali in dotazione al personale.

Allo stesso modo, ai Destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto 231 nonché le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate;
- condividere le credenziali di accesso a piattaforme digitali, con specifico riferimento alle piattaforme attraverso le quali è possibile effettuare trasferimenti di valuta, anche virtuale;
- elaborare mezzi di pagamento virtuali fraudolenti o che consentano di realizzare reati contro la fede pubblica o il patrimonio;
- produrre, mettere in qualsiasi modo a disposizione apparecchiature, dispositivi o altri programmi che consentano l'elaborazione fraudolenta di pagamenti elettronici o modificare detti programmi o dispositivi per renderli atti a tale condotta;
- disattivare i controlli e le limitazioni d'uso attivati a protezione dei sistemi informativi;
- rimuovere il software antivirus installato sulle dotazioni informatiche a disposizione dei dipendenti;
- utilizzare criptovalute o altre valute virtuali per effettuare pagamenti;
- utilizzare carte di credito non riconducibili alla Società e per effettuare pagamenti o prelievi a suo beneficio.

Attività ispettiva e di impulso dell'OdV

Fermo restando quanto già previsto nella Parte Generale del Modello sul sistema disciplinare e sull'OdV, compiti ulteriori di codesto organo sono:

- la sollecitazione all'adozione di procedure, qualora risultino necessarie, o alla modifica delle procedure già esistenti, qualora dai controlli esse non dovessero risultare idonee a prevenire adeguatamente il rischio di commissione del reato;
- la verifica periodica sull'effettiva attuazione delle procedure. Con riferimento a tale verifica, assumono un ruolo centrale i flussi informativi che devono intercorrere tra le figure di riferimento e l'OdV.